

**COMMISSIONE TRIBUTARIA  
REGIONALE  
DELLA  
TOSCANA**

**UFFICIO DEL MASSIMARIO**

**RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE**

**DELLA**

**REGIONE TOSCANA**

**MASSIMARIO DELLE SENTENZE DEPOSITATE NELL'ANNO  
2015**

**Presidente della Commissione Tributaria Regionale della Toscana**

Dott. MARIO CICALA

**Presidente Responsabile dell'Ufficio del Massimario**

Avv. Mario Mariotti

**Estensori delle massime:**

Avv. Mario Mariotti

Dr. Renato Pietrini

Avv. Federica Sarri

Ufficio di Segreteria della Commissione Tributaria Regionale della Toscana:

Direttore: Dott.ssa Barbara Capotorto

Coordinatrice responsabile del Massimario: Dott.ssa Claudia La Bozzetta

**INDICE DELLE MASSIME  
DELLE  
COMMISSIONI TRIBUTARIE DELLA REGIONE TOSCANA  
PER MATERIA FISCALE**

<b>IMPOSTE INDIRETTE.....</b>	<b>p. 6</b>
Imposta sul valore aggiunto.....	p. 7
Imposta di registro.....	p. 14
Imposta sulle successioni e donazioni.....	p. 22
<b>IMPOSTE DIRETTE.....</b>	<b>p. 24</b>
Imposta sul reddito delle persone fisiche.....	p. 25
Imposta sul reddito delle società.....	p. 33
<b>FINANZA LOCALE.....</b>	<b>p. 43</b>
Imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.....	p. 44
Tariffa igiene ambientale (TIA).....	p. 46
Imposta municipale unica (IMU).....	p. 49
Imposta Regionale sulle attività produttive.....	p. 52
Tributi locali vari.....	p. 55
<b>PROCESSI.....</b>	<b>p. 57</b>
Riscossione.....	p.58
Accertamento imposte.....	p. 64
Contenzioso.....	p. 80
Violazioni e sanzioni.....	p. 96

<b>ACCISE.....</b>	<b>p. 98</b>
Accise armonizzate.....	p. 99
<b>DOGANES.....</b>	<b>p. 101</b>
<b>DEMANIO.....</b>	<b>p. 104</b>
<b>TERRITORIO.....</b>	<b>p. 106</b>
Catasto.....	p. 107
<b>GIOCHI E LOTTERIE.....</b>	<b>p. 110</b>

**MASSIME**  
**DELLE**  
**COMMISSIONI TRIBUTARIE**  
**DELLA**  
**REGIONE TOSCANA**  
  
**per**  
**materia fiscale e voce di classificazione**

# **IMPOSTE INDIRETTE**

Imposta sul valore aggiunto

Imposta di registro

Imposte sulle successioni e donazioni

# IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

## VOCE

Accertamento e controlli
Acquisti ed importazioni con plafond
Agenzie di viaggio e turismo (regime speciale)
Agevolazioni ed esenzioni
Agricoltura (regime speciale)
Aliquote
Ambito di applicazione
Base imponibile
Competenze e poteri uffici
Condono, amnistia e concordato
Contenzioso
Dichiarazione d'imposta
Dichiarazioni e comunicazioni varie
Documenti di consegna
Editoria (regime speciale)
Enti non commerciali
Esercizio di più attività
Fattura
Liquidazioni
Momento impositivo
Operazioni escluse
Operazioni esenti
Operazioni imponibili
Operazioni non imponibili
Regimi speciali vari
Ricevuta e scontrino
Rimborsi
Riscossione e versamento
Rivalsa e detrazione d'imposta
Scambi comunitari ed extracomunitari
Scritture contabili
Semplificazione per contribuenti minimi e minori
Settore immobiliare (regime speciale)
Società controllanti e controllate
Soggetti passivi
Variazioni dell'imponibile o dell'imposta
Violazioni e sanzioni
Volume d'affari

### **Iva – Accertamento**

**Accertamento Iva nei confronti socio posto in essere prima che l'accertamento nei confronti della società sia divenuto definitivo – Illegittimità - Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 29 (Pres. Mariotti, Est. Crini)*

*Sentenza n. 338 del 20/02/2015*

È illegittimo l'accertamento effettuato nei confronti del socio ex art. 36, comma 3 e 4, DPR 602/73 prima che detto accertamento si sia reso definitivo nei confronti della società, posto che l'amministrazione finanziaria ha l'obbligo di richiedere l'adempimento per intero, a sua scelta, solo a uno dei due coobbligati in solido che ritenga di escutere, rimanendo pur sempre un'obbligazione unica.

### **Iva – Agevolazioni ed esenzioni**

**Imponibile ridotto per “leasing nautico” – Contratto di leasing per una imbarcazione – Simulazione contrattuale e quindi abuso del diritto provato da presunzioni semplici – Necessità che le prove indiziarie siano gravi, precise e concordanti – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Giubilaro, Est. Coletta)*

*Sentenza n. 2036 del 18/11/2015*

Nel caso di un contratto di leasing nautico si è in presenza di abuso del diritto quando la finalità primaria del contratto non è quella apparente del finanziamento, propria del contratto di leasing, ma quella reale della cessione di un'imbarcazione con il risparmio dell'Iva attraverso le agevolazioni per la sua acquisizione in leasing. Tuttavia quando la prova dell'abuso del diritto è costituita da presunzioni semplici queste, ai sensi dell'art. 2729 cod. civ., devono essere sostenute da elementi con le caratteristiche della gravità, della precisione e della concordanza.

D'altra parte il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo che preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l'uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un'agevolazione o un risparmio d'imposta, ma in difetto di ragioni economiche apprezzabili che giustificano l'operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici. Quindi la sussistenza di ragioni economiche escludono l'abuso del diritto.

(Nel caso di specie l'Ufficio aveva ritenuto che in un contratto di leasing nautico, di durata biennale, per l'acquisizione di un'imbarcazione, il maxi-canone pari a circa il 50% del prezzo e l'assai modesto valore di riscatto pattuito fossero elementi che dimostravano la simulazione di un vero e proprio contratto di acquisto mascherato da contratto di leasing al solo scopo di beneficiare di un trattamento IVA di favore. In realtà il maxi-canone costituiva una garanzia del corretto adempimento del contratto, non risultando la pattuizione di un collaterale contratto assicurativo o di altre garanzie, oltre al fatto il conduttore finanziario può aver avuto necessità di una quota di finanziamento minore pur avvalendosi del credito bancario e la proprietà del bene è rimasta al locatore finanziario. Riguardo poi al valore di riscatto minimo era giustificato dalla rimanenza del debito minima in relazione ai canoni precedentemente pagati).

### **Iva – Fattura**

**Fatture soggettivamente inesistenti - Necessità, da parte dell'Ufficio, di fornire la prova che il fornitore vero è diverso da quello che ha emesso la fattura – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 5 (Pres. Pasca, Est. Pichi)*

*Sentenza n. 1781 del 19/10/2015*

Una fattura è soggettivamente inesistente quando la transazione commerciale è stata effettuata, ma il vero fornitore risulta essere diverso da quello che ha emesso la fattura.

Pertanto per dichiarare che una fattura è soggettivamente inesistente, l'Ufficio deve fornire la prova concreta sia della natura di cartiera del soggetto che ha emesso la fattura sia di chi sia stato il vero fornitore.

### **Iva - Aliquote**

#### **Aliquota agevolata per vendita immobile avente natura pertinenziale - Requisiti.**

*Comm. Trib. Reg. Per la Toscana, Sez. 13 (Pres. Franco, Est. Rados)*

*Sentenza n. 810 del 06/05/2015*

L'esistenza del vincolo pertinenziale, ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata al 4% "prima casa", postula, ai sensi dell'art. 817 c.c., il concorso di due elementi uno oggettivo (consistente nella destinazione durevole e funzionale di un bene a servizio e ornamento di un altro c.d. bene principale) e l'altro soggettivo, da intendersi quest'ultimo come la manifestazione di volontà da parte del proprietario o del titolare di altro diritto reale sui due beni, di voler destinare il bene accessorio a pertinenza.

### **Iva – Operazioni esenti**

#### **Operazioni occasionali di cessione di partecipazioni e di finanziamento di consociata – Operazioni esenti, ma non influenti sul pro rata.**

*Comm. Trib. Reg. Per la Toscana, Sez. 31 (Pres. Pedone, Est. Cecchetti)*

*Sentenza n. 2107 del 04/12/2015*

In tema di applicazione del "pro rata" qualora una società tragga proventi da una attività assolutamente occasionale, seppure prevista statutariamente, ma estranea all'attività propria dell'impresa concretamente svolta, i proventi stessi vanno esclusi dal calcolo della percentuale di riduzione dell'Iva detraibile in ragione delle operazioni esenti effettuate (S.C., Sen. 14.03.2014, n. 5970. D'altra parte laddove le operazioni poste in essere non abbiano determinato acquisti soggetti ad Iva, tali operazioni, anche se teoricamente rilevanti ai fini del calcolo del "pro rata", ne devono essere escluse perché, in assenza di acquisti afferenti tali operazioni, tenerne conto ai fini del "pro rata" determinerebbe una sostanziale distorsione del principio della neutralità dell'imposta.

### **Iva – Operazioni imponibili**

#### **Fattispecie riferibile ad operazione di compravendita di fabbricato commerciale anziché di cessione di azienda tassabile secondo Imposta di Registro – Art. 2, comma 3, lett. b) D.p.r. 633/72 – Presupposti.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 31 (Pres. Pedone, Est. Mauceri)*

*Sentenza n. 611 del 01/04/2015*

Perché una operazione commerciale possa riferirsi alla compravendita di immobile commerciale, e quindi nel campo di applicazione Iva detraibile, e non a cessione di azienda è necessario che l'immobile sia organizzato dall'imprenditore nel quadro di beni destinati all'esercizio di attività di impresa subordinato però al fatto che siffatta organizzazione preesista alla condizione e sia già stata posta in essere. Conseguenza che ove prima dell'atto di compravendita non sussista né un complesso di beni produttivo né una attività imprenditoriale che tale complessi di beni utilizzi, l'atto di compravendita deve essere considerato come cessione di fabbricati ad uso commerciale da assoggettarsi ad Iva detraibile e dunque inapplicabile l'art. 2, comma 3, lett. b) D.p.r. 633/72 relativa alla cessione di azienda.

### **Iva – Operazioni non imponibili**

**Cessioni intracomunitarie – Obbligo di indicazione del codice identificativo del cessionario perché la cessione intracomunitaria di beni sia non imponibile – Sussiste, salvo situazioni eccezionali.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 9 (Pres. Est. Pecchioli)  
Sentenza n. 1774 del 19/10/2015*

L'art. 50, comma 1, d.l. 30.08.1993, n. 331, prescrive che le cessioni intracomunitarie di beni a titolo oneroso sono effettuate senza applicazione dell'imposta se i cessionari hanno comunicato il numero di identificazione ad essi attribuito dallo Stato membro di appartenenza. Ne consegue che una cessione intracomunitaria di beni nella quale non sia stato indicato il corretto numero identificativo del cessionario diventa imponibile. Tuttavia, quando l'impresa cedente dimostri che allo stesso cessionario intracomunitario erano state effettuate precedenti cessioni di beni con l'indicazione dello stesso numero identificativo, cambiato a causa di una trasformazione, senza però che al cedente fosse stato comunicato il nuovo numero identificativo, tenuto conto che, comunque, la cessione di beni era stata realmente effettuata, la cessione stessa va ritenuta non imponibile.

### **Iva – Regimi speciali**

**Applicabilità c.d. regime di margine-Presupposti - Onere della prova del contribuente – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. Per la Toscana, Sez. 13 (Pres. Mariotti, Est. Rados)  
Sentenza n. 1227 del 07/07/2015*

Il contribuente, ai fini dell'applicabilità del c.d. regime di margine, in tema di Iva, deve provare la sussistenza del presupposti di fatto, ovvero, la correttezza fiscale dell'operazione, anche con riferimento al presupposto dell'indeducibilità dell'Iva "a monte" da parte del soggetto cedente; in altri termini il rischio fiscale dell'operazione intracomunitaria, realizzata con l'applicazione del regime del margine ma in difetto dei presupposti richiesti, ricade sul cessionario che, nei limiti imposti dall'onere di diligenza richiesto in base alle concrete circostanze, non abbia preventivamente verificato la regolarità sostanziale dell'operazione (e non soltanto la regolarità formale della fattura), anche con riferimento alla condizione soggettiva del cedente, risultando maggiore il grado di impegno esigibile nella predetta verifica, in dipendenza della qualità professionale del cessionario, ove trattasi di operatore commerciale del settore.

### **Iva – Rimborsi**

**Eccedenza d'imposta detraibile indicata nella dichiarazione annuale e richiesta di rimborso per la cessazione dell'attività senza il modello VR – Diritto al rimborso – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 24 (Pres. Est. Bocelli)  
Sentenza n. 104 del 16/01/2015*

L'adozione del modello VR sicuramente appartiene all'aspetto procedimentale, ma non può essere configurata come elemento essenziale, tale da far venir meno il diritto di credito per la soddisfazione del quale il contribuente ha già manifestato la propria volontà con la indicazione nella dichiarazione annuale. Il diritto di credito, sostanzialmente inteso risulta fondato su quest'ultimo adempimento, a prescindere dall'osservanza, o meno, della veste procedimentale assunta (modello VR), tenendo anche conto del disposto del comma 2 dell'art. 30, D.p.r. 26.10.1972, n. 633, per il quale "il contribuente ha diritto ..... di chiedere il rimborso ..... comunque in caso di cessazione dell'attività".

### **Iva-Rimborsi**

#### **Modalità di richiesta di rimborso Iva - Cessazione di attività - Evidenziazione dell'eccedenza positiva d'imposta in dichiarazione di cessazione - Presupposto istanza di rimborso.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 29 (Pres. Mariotti, Est. Bax)  
Sentenza n. 378 depositata il 27/02/2015*

In tema di rimborsi Iva, nell'ipotesi di cessazione di attività, non essendovi la possibilità di recuperare l'imposta assolta sugli acquisti nel corso di future operazioni imponibili si richiede al contribuente di evidenziare, in sede di dichiarazione di cessazione attività (art. 35, commi 3 e 4 D.P.R. n. 633 del 1972) che nell'ultima dichiarazione annuale vi è stata un'eccedenza positiva d'imposta, essendo detta evidenziazione l'unico presupposto dell'istanza di rimborso così come disciplinata dall'art. 30, comma 5 D.P.R. n. 633/72.

### **Iva-Rimborsi**

#### **Prescrizione decennale – Sussiste.**

*Comm. Trib. Prov. di Prato, Sez. 1 (Pres. Est Socci)  
Sentenza n. 62 depositata il 25/03/2015*

Il termine per il rimborso Iva risultante dalla dichiarazione è di 10 anni e non si applica il termine di decadenza biennale di cui all'art. 21 del D.lgs. 546/1992. (In senso conforme Cass. 01.10.2014 n. 20678).

### **Iva - Rimborsi**

#### **Errore compilazione dichiarazione dei redditi - Obbligo procedura rimborso ex art. 38 DPR 602/1973 - Non sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. Per la Toscana, Sez. 29 (Pres. Drago, Est. Mondera)  
Sentenza n. 1360 del 25 giugno 2015*

Nel caso in cui il contribuente abbia commesso un errore, a suo danno, nella compilazione della denuncia dei redditi, può emettere una dichiarazione correttiva e non è tenuto a seguire la procedura del rimborso ex art. 38 DPR n. 602 del 1973. Non solo, il contribuente può emendare la dichiarazione anche in fare contenziosa per opporsi alla maggiore pretesa dell'Amministrazione Finanziaria, anche oltre il termine previsto per l'integrazione della dichiarazione.

### **Iva – Rivalsa e detrazione d'imposta**

#### **Costi sponsorizzazione - Detraibilità - Sussiste**

*Comm. Trib. Reg. Per la Toscana, Sez. 30 (Pres. Tony, Est. Mauceri)  
Sentenza n. 873 del 19/05/2015*

In caso di costi di sponsorizzazione, anche se non deducibili perché non inerenti all'attività di impresa, possono comunque essere detratti ai fini Iva, posto che il diritto alla detrazione rimane acquisito se non vi è dimostrazione di circostanze fraudolente abusive a carico del contribuente.

### **Iva – Rivalsa e detrazione d'imposta**

#### **Detraibilità dell'Iva a monte di prestazioni di ricovero e cura esenti – Non sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. Per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Mariotti, Est. Turri)  
Sentenza n. 1255 del 09/07/2015*

L'esenzione da Iva si applica unicamente alle prestazioni di ricovero e cura (o ad altre prestazioni per le quali è prevista l'esenzione), ma non agli acquisti di beni e servizi effettuati per le esigenze dell'attività esentata, per cui l'Iva versata ai fornitori per detti acquisti non può essere oggetto di detrazione da parte del cessionario che effettua le prestazioni esentate.

### **Iva – Rivalsa e detrazione d'imposta**

#### **Costi sponsorizzazione - Detraibilità ai fini Iva – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. Per la Toscana, Sez. 29 (Pres. Mariotti, Est. Nisi)*

*Sentenza n. 1322 del 16/07/2015*

La sponsorizzazione, intesa come operazione di carattere pubblicitario, per le modalità con le quali viene attuata e per il pubblico cui è diretta, può apparire che non abbia attinenza alcuna con l'attività svolta dal contribuente, ma la scelta di quest'ultimo di far conoscere la propria attività, ad un vasto pubblico, con la possibilità di intercettare potenziali clienti, non può essere messa in discussione e non è necessariamente misurabile con risultati immediati, per cui devono essere considerate deducibili.

### **Iva – Violazioni e sanzioni**

#### **Errore materiale in dichiarazione nell'indicazione del plafond superiore a quello effettivo con relativo “splafonamento” – Versamento dell'Iva dovuta e delle sanzioni – Detraibilità dell'imposta versata – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 35 (Pres. Est. Greco)*

*Sentenza n. 61 del 12/01/2015*

Appurato che l'indicazione nella dichiarazione di un livello di plafond è dovuto ad un mero errore materiale, l'Iva dovuta e versata, con il versamento anche delle sanzioni conseguenti allo sfioramento del plafond, è certamente detraibile per il principio della neutralità dell'imposizione Iva, ribadito peraltro nel punto 3.3 della Circolare 17.12.2012, n. 35/E, chiarendo che “ l'esportatore abituale cui sia stato contestato lo splafonamento potrà esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il medesimo ha provveduto al pagamento dell'imposta, della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi”.

### **Iva – Violazioni e sanzioni**

#### **Ravvedimento operoso – Pagamento di quanto dovuto per il ravvedimento in parte con modello F 24 ed in parte tramite compensazione del credito Iva – Legittimità – Sussiste. Diversità di regime per l'Iva all'importazione e l'Iva interna – Non sussiste – Ravvedimento operoso per Iva all'importazione, presentato ad un Ufficio fiscale diverso dalla Dogana – Validità – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 5 (Pres. Trovato, Est. Celli)*

*Sentenza n. 192 del 04/02/2015*

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, d.lgs. 18.12.1997, n. 472, il ravvedimento è ammissibile purché non siano stati iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento. È quindi legittimo il ravvedimento che sia avvenuto con il pagamento del dovuto prima che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento e, comunque, se tali attività sono state iniziate per specifici periodi d'imposta ed il ravvedimento risulta esperito per violazioni commesse in periodi d'imposta diversi da quello o da quelli oggetto di controllo. Quanto alla distinzione tra l'Iva interna e l'Iva all'importazione, che ha solo diverse modalità di accertamento, liquidazione e riscossione effettuate dagli uffici doganali, va rilevato che l'Iva è un'imposta unica sia che gravi su operazioni interne o da scontare all'importazione. Di conseguenza, tendo conto che

“l’ordinamento tributario riconosce, di massima, la valenza solutoria ai versamenti d’imposta eseguiti dal contribuente ad organi dell’Amministrazione finanziaria non competenti a riceverli”, come ha riconosciuto la S.C., con la sentenza 08.10.2001 n. 12333, anche un tempestivo ravvedimento operoso, con pagamento dell’imposta, relative sanzioni e interessi, con le modalità richieste dall’Ufficio fiscale cui è stato presentato, va considerato validamente effettuato.

**Iva – Violazioni e sanzioni**

**Medesima violazione reiterata per più esercizi – Annullamento in autotutela e contestazione della continuazione – Ammissibilità.**

*Comm. Trib. Prov. Prato, Sez. 7 (Pres. Genovese, Est. Pieragnoli)*

*Sentenza n. 14 del 05/02/2015*

Applicate inizialmente le sanzioni anno per anno, l’Ufficio rendendosi conto della continuazione delle violazioni può applicare in autotutela il 5 comma dell’art. 12 del D.lgs. 472/1997 determinando la sanzione base ed aumentandola discrezionalmente dalla metà al triplo.

# IMPOSTA DI REGISTRO

## VOCE

Accertamento e controlli
Agevolazioni ed esenzioni
Ambito di applicazione e presupposti
Base imponibile
Condono, amnistia e concordato
Contenzioso
Determinazione dell'imposta
Registrazione degli atti
Rimborsi
Riscossione e versamento
Soggetti passivi
Violazioni e sanzioni

### **Registro – Accertamento e controlli**

**Valore degli immobili – Accertamento di maggior valore – Motivazione – È sufficiente la motivazione nella quale siano state indicate le ragioni della domanda ed i criteri seguiti per la valutazione.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 29 (Pres. Drago, Est. Bax)*

*Sentenza n. 1923 del 02/11/2015*

Nell'avviso di accertamento di maggior valore dei beni compravenduti l'obbligo di motivazione è assolto quando l'Ufficio abbia indicato le ragioni della domanda indicando altresì i criteri seguiti per la valutazione dei beni compravenduti e dei diritti (S.C., Sent. 03.12.2014, n. 25559).

### **Registro - Accertamento e controlli**

**Accertamento di maggior valore – Prova concreta esistenza elementi posti alla base della valutazione da parte dell'Ufficio - Necessità - Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. Per la Toscana, Sez. 9 (Pres. Pecchioli, Est. Gerardi)*

*Sentenza n. 2068 del 23/11/2015*

Il criterio astratto di determinazione del maggior avere, pur se sufficiente, obbliga comunque l'Ufficio a provare in sede contenziosa la concreta esistenza degli elementi posti a base della valutazione, posto che, una motivazione astratta, non suffragata da elementi probatori, è insufficiente a giustificare la pretesa fiscale.

### **Registro – Accertamenti e controlli**

**Costituzione di società cui viene conferita un'azienda compreso immobile gravato da mutuo ipotecario assunto pochi giorni prima del conferimento – Successiva cessione delle quote della conferitaria – Unico negozio con oggetto la cessione dell'azienda – È tale - Base imponibile per l'imposta proporzionale – È al netto del debito per il mutuo.**

*Comm. Trib. Reg. Per la Toscana, Sez. 16 (Pres. Est. Pasca)*

*Sentenza n. 2214 del 14/12/2015*

Ai sensi dell'art. 20, D.p.r. 26.04.1986, n. 131, la pluralità di atti quali il conferimento di un'azienda in una nuova società con il contestuale accollo del debito per il mutuo ipotecario gravante sull'opificio conferito con l'azienda e la successiva cessione delle quote della società conferitaria producono l'effetto giuridico di un unico negozio avente ad oggetto la cessione dell'azienda. Negozio frazionato in più negozi giuridici all'unico scopo di eludere l'imposta.

Va comunque tenuto conto, per la determinazione della base imponibile dell'imposta, ai sensi dell'art. 51, comma 4, D.p.r. 26.04.1986, n. 131, della sussistenza del debito per il mutuo ipotecario.

### **Registro – Agevolazioni ed esenzioni**

**Prima casa acquistata nel Comune ove l'acquirente svolge la sua attività – È condizione sufficiente per usufruire dell'agevolazione tributaria.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 35 (Pres. Mangano, Est. Bertozzi)*

*Sentenza n. 58 del 12/01/2015*

La sede di lavoro del contribuente è tra le condizioni previste nella nota II bis, lett. a), della Tariffa – Parte prima del D.p.r. 26.04.1986, n. 131, per ottenere le agevolazioni per l'acquisto della prima casa. Pertanto il contribuente che svolge attività lavorativa nel Comune nel cui

territorio ha acquistato la prima casa ha il diritto di usufruire delle agevolazioni “prima casa” a condizione che l’immobile sia utilizzato a tale scopo.

#### **Registro - Agevolazioni ed esenzioni**

**Agevolazioni ex all’art. 15 del D.P.R 601/73 – Esclusione per atti giudiziari - Non sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 17 (Pres. Pecchioli, Est. Mauceri)  
Sentenza n. 655 depositata il 14/04/2015*

È applicabile la tassazione dell’imposta di registro ad un decreto ingiuntivo emesso a favore di un istituto di credito per ottenere il rimborso delle somme erogate in forza di un contratto di mutuo agrario assistito da garanzia fideiussoria, perché detta tassazione non deve intendersi riferita alla fideiussione, ma al conseguente atto giudiziario, in considerazione del fatto l’esenzione dell’imposta di registro, dell’imposta di bollo, dell’imposte ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative di cui all’art. 15 del D.P.R 601/73 è esclusa per gli atti giudiziari dal comma 2 della norma appena richiamata, quale è un decreto ingiuntivo che contiene in sé tutte le caratteristiche formali e sostanziali dell’atto giudiziario in quanto munito ed accompagnato dal provvedimento emesso dal giudice che completa e perfeziona la procedura monitoria.

#### **Registro - Agevolazioni ed esenzioni**

**Espropriazioni terreni Anas - Esenzione ex art. 57, comma 8, D.P.R. n. 131/86 – Applicabilità – Non sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Mariotti, Est. Carta)  
Sentenza n. 983 del 28/05/2015*

Non è applicabile alla società Anas S.p.A. la normativa inerente le imposte di registro, ipotecarie, catastali e di bollo che prevede che detti tributi non siano dovuti quando il soggetto espropriante o acquirente è lo Stato ovvero quando e attività sono poste in essere nell’interesse dello Stato, sulla considerazione del fatto che l’Anas è stata trasformata in società per azioni, per cui, pur essendo a partecipazione pubblica, deve essere ritenuta un soggetto di diritto privato.

#### **Registro - Agevolazioni ed esenzioni**

**Operazioni di riorganizzazione del debito - Trattamento fiscale agevolato ex art. 15 DPR 601/73 - Non sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 29 (Pres. Mariotti, Est. Bax)  
Sentenza n. 964 del 28/05/2015*

La riorganizzazione del debito non rientra fra le operazioni di finanziamento cui il D.p.r. 29 settembre 1973 assegna un trattamento fiscale di favore, ovvero quelle che si configurano come provvista di possibilità finanziarie, cioè nella possibilità di attingere denaro da impiegare in investimenti produttivi, perché per l’effetto dell’operazione il soggetto non dispone di denaro nuovo, suscettibile di impieghi produttivi, ma dispone in ordine alle modalità ed i tempi di recupero credito.

#### **Registro - Agevolazioni ed esenzioni**

**Acquisto di terreno edificabile – Condizioni per la sussistenza delle agevolazioni – È sufficiente che il terreno si trovi in un’area in cui sia possibile edificare.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 24 (Pres. Magnesa, Est. Caldini)  
Sentenza n. 1132 depositata il 15/06/2015*

In tema di imposta di registro la disposizione di cui all'art. 33, comma 3, della legge 23.12.2000, n. 388, che prevede che sono soggetti a tale imposta nella misura del'1% ed alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, è applicabile tutte le volte in cui, ai fini dell'edificabilità, l'immobile si trovi in un'area soggetta ad uno strumento urbanistico che consenta gli stessi risultati del piano particolareggiato, non rilevando che si tratti di uno strumento di programmazione secondaria e non di uno strumento attuativo, essendo possibile che il piano regolatore generale esaurisca tutte le prescrizioni e non vi sia necessità di un piano particolareggiato (S.C., Ordinanza 16.03.2015, n. 5191).

### **Registro - Agevolazioni ed esenzioni**

**Applicazione dell'agevolazione prevista dall'art. 1, comma 4, della Tariffa, Parte prima, allegata al D.p.r. 26.04.1986, n. 131 (nel testo in vigore fino al 31.12.2013) per trasferimento di un terreno soggetto a vincolo paesaggistico ambientale – Non sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 30 (Pres. Est. Pecchioli)*

*Sentenza n. 1127 depositata il 16/06/2015*

Non può essere riconosciuta l'agevolazione prevista dall'art. 1, comma 4 (nel testo in vigore fino al 31.12.2013) della Tariffa, Parte prima, allegata al D.p.r. 26.04.1986, n. 131, per il trasferimento di un terreno soggetto a vincolo paesaggistico ambientale.

Infatti il citato art. 1, comma 4 della Tariffa, Parte prima prevedeva l'aliquota agevolata del 3% per trasferimenti di immobili "di interesse storico, artistico e archeologico soggetti alla legge 1° giugno 1939, n. 1089" con esclusione quindi dei beni soggetti al ben diverso vincolo paesaggistico.

### **Registro - Agevolazioni ed esenzioni**

**Fruizione dei benefici "prima casa" – Acquisto immobile mediante vendita all'incanto – Presupposti.**

*Comm. Trib. Reg. Per la Toscana, Sez. 13 (Pres. Mariotti, Est. La Terza)*

*Sentenza n. 1219 del 07/07/2015*

In caso di acquisto dei beni mediante vendita all'incanto, nella quale la registrazione dell'atto di trasferimento viene effettuata non dalla parte ma bensì dall'Ufficio del Giudice delle Esecuzioni, è ammesso al beneficio delle agevolazioni "prima casa" colui che effettua le dichiarazioni di cui alle lettere a) b) e c) della nota II bis della tariffa parte prima allegata al DPR 131/86 mediante la dichiarazione resa dal proprio legale all'atto di acquisto all'asta poi integrata con le dichiarazioni previste della legge.

### **Registro - Agevolazioni ed esenzioni**

**Agevolazioni "prima casa" – Mancato ottenimento, nei 18 mesi, della residenza nel Comune ove si trova l'appartamento acquistato – Decadenza delle agevolazioni – Non sussiste se il mancato ottenimento della residenza è dovuto a cause di forza maggiore.**

*Comm. Trib. Reg. Per la Toscana, Sez. 5 (Pres. Pasca, Est. Pichi)*

*Sentenza n. 1434 del 03/09/2015*

Tenuto conto che lo scopo della norma agevolativa è stato quello di incentivare il più possibile l'acquisto della prima casa per le sue conseguenze economiche e sociali, non può verificarsi la decadenza dalle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa quando il mancato ottenimento della residenza nel Comune, ove si trova l'appartamento acquistato, è dovuto ad una causa di forza maggiore.

Una causa di forza maggiore può essere rappresentata dal fatto che l'appartamento acquistato, alla scadenza del contratto non è stato liberato dalle persone che lo occupavano, rendendosi

necessario intraprendere una procedura di sfratto che, per le lungaggini cui è soggetta, è andata oltre il termine previsto per l'ottenimento della residenza. Pertanto la decadenza delle agevolazioni in tal caso sarebbe contraria allo spirito ed alla volontà del legislatore e non possono essere scaricate sul cittadino le inefficienze di organi dello Stato.

### **Registro - Agevolazioni ed esenzioni**

#### **Acquisto prima casa non formalizzato in forma agevolata pur in presenza dei requisiti- Applicazione agevolazione - Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. Per la Toscana, Sez. 35 (Pres. Greco, Est. Bellè)  
Sentenza n. 1894 del 27/10/2015*

Il fine della normativa agevolativa introdotta nel settore immobiliare è essenzialmente il raggiungimento dell'obiettivo stabilito dall'art. 48 comma II della Costituzione secondo il quale la Repubblica favorisce l'accesso al risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione ed è inteso ad alleggerire il carico tributario allo scopo di rendere meno oneroso l'acquisto dell'abitazione principale. Per cui, negare l'agevolazione, pur in presenza dei requisiti, laddove l'acquisto della proprietà non è formalizzato in forma agevolata per i motivi più disparati, equivale ad escludere dal beneficio un'ampia casistica di interessati, in spregio ad ogni norma di buon senso e di equità fiscale, oltre che al fine più in generale di ordine sociale che la stessa norma ha inteso perseguire.

### **Registro - Ambito di applicazione e presupposti**

#### **Atti che non comportano trasferimento di ricchezza – Assoggettabilità – Non sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. Per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Giubilaro, Est. Coletta)  
Sentenza n. 1831 del 22/10/2015*

L'imposta di registro mira a colpire indubbiamente il trasferimento di ricchezza, per cui ove il movimento patrimoniale/finanziario non sia possibile per le evenienze più diverse, e non si realizzi, viene meno la ratio dell'istituto, posto che se si esaminano le varie categorie di atti soggetti ad essa, si constata che si tratta sempre di atti che spostano diritti, e comunque valori economicamente apprezzabili, in un patrimonio diverso da quello di origine, e segnatamente, nel patrimonio del contribuente, onde presupposto principale perché essi siano assoggettabili ad imposta è che trasferiscono o consentano in concreto il trasferimento della ricchezza.

### **Registro – Base Imponibile**

#### **Liquidazione dell'imposta in funzione della natura sostanziale dell'atto registrato ai sensi dell'art. 20, D.p.r. 26.04.1986, n. 131 - È tale.**

*Comm. Trib. Reg. Per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Cicala, Est. Fiorillo)  
Sentenza n. 2301 del 21/12/2015*

Ai fini dell'imposta di registro occorre guardare alla causa reale più che all'aspetto cartolare e all'effettiva regolamentazione degli interessi perseguita dai componenti nonché tenere conto del risultato globale ottenuto con più atti tra loro collegati.

### **Registro – Determinazione dell'imposta**

#### **Locazioni soggette ad Iva – Legittimità - Sussiste.**

*Comm. Trib. Prov. di Prato, Sez. 3 (Pres. Est. Pappalardo)  
Sentenza n. 13 depositata il 23/01/2015*

In tema di contratti di locazione, è legittima l'imposta di registro nella misura dell'1% nell'ipotesi di locazione di fabbricati strumentali, anche se soggetti ad Iva. La CTP, alla stregua della consolidata giurisprudenza comunitaria in materia, ha ritenuto che l'imposta di

registro non ha natura di imposta sul giro degli affari, vietata dalla Direttiva comunitaria n. 112/2006.

### **Registro – Determinazione dell'imposta**

**Cessione di fabbricati in corso di costruzione effettuata da un soggetto passivo d'imposta- Applicabilità imposta di registro- Non sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 30 (Pres. Mariotti, Est. Amadei)  
Sentenza n. 344 del 20/02/2015*

La cessione dei fabbricati in corso di costruzione, secondo quanto previsto dalla circolare n. 12/E del 2007 dell'Agenzia delle Entrate, effettuata da un soggetto passivo di imposta, in una data anteriore alla data di ultimazione degli stessi fabbricati è soggetta ad Iva e non ad imposta di registro, essendo esclusa dall'ambito applicativo dell'art. 10 del DPR 633/72.

### **Registro – Determinazione dell'imposta**

**Cessione, da parte di più soci, di quote di partecipazione in società – Registrazione dell'atto a taxa fissa per ognuna delle cessioni.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Cicala, Est. Pichi)  
Sentenza n. 560 del 25/03/2015*

L'art. 21, D.p.r. 26.04.1986, n. 131, stabilisce che “se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse è soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto”. Pertanto un atto, nel quale siano stipulate più cessioni di quote sociali da parte di persone diverse, non essendo un negozio complesso contrassegnato da una causa unica in virtù della legge o di esigenza obiettiva del negozio giuridico, ma caratterizzato dalla volontà delle parti con distinti ed autonomi negozi, non può che essere tassato separatamente per ogni cessione.

### **Registro – Determinazione dell'imposta**

**Atto scritto con più disposizioni, senza che tra loro sussista alcun collegamento causale – Ogni disposizione è soggetta ad imposizione come se fosse un atto distinto.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Cicala, Est. Fiorillo)  
Sentenza n. 776 del 27/04/2015*

L'imposta fissa di registro non è un'imposta che colpisce l'atto. Pertanto quando l'atto contiene più disposizioni che, indipendentemente dalla volontà delle parti, per la loro intrinseca natura e per gli effetti giuridici dell'atto non hanno tra di loro alcun collegamento causale, ciascuna disposizione è soggetta all'imposta come se fosse un atto distinto (S.C., Ordinanza 11.09.2014, n. 19246).

### **Registro – Determinazione dell'imposta**

**Avviso di liquidazione – Registrazione sentenza relativa a trasferimento di immobile ex art. 2932 c.c. – Previsione di condizione al trasferimento subordinato al giudicato della sentenza traslativa ed al pagamento del residuo prezzo - Criteri.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 13 (Pres. Nisticò, Est. Rados)  
Sentenza n. 795 del 29/04/2015*

Nella sentenza produttiva di effetti di contratto non concluso, traslativo di proprietà ex art. 2932 c.c., la condizione del pagamento del prezzo deve ritenersi non apposta in quanto meramente potestativa considerato che la controprestazione – costituita dal pagamento del prezzo da parte dell'acquirente che ha agito ex art. 2932 cc. – è già stata offerta nell'ambito delle valutazioni di convenienza già operate dall'acquirente stesso all'atto della introduzione

del giudizio ex art. 2932\2 comma C.C. sicché il pagamento del prezzo è circostanza che giuridicamente è esclusivamente rimessa alla volontà dell'acquirente medesimo che già in tal senso si è manifestata.

### **Registro – Determinazione dell'imposta**

**Cessioni di immobili ad uso abitativo in base al valore catastale – Necessità che siano rispettate le condizioni soggettive e oggettive previste dall'art. 1, comma 497, legge 23.12.2005, n. 266 – Sussiste.**

*Comm. Trib. Prov. Arezzo, Sez. I (Pres. Cappelli, Est. Tarchiani)*

*Sentenza n. 133 del 21/05/2015*

La tassazione, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, della cessione di un bene immobile, sulla base del valore catastale, determinato ai sensi dell'art. 52, commi 4 e 5, D.p.r., 26.04.1986, n. 131, è prevista dall'art. 1, comma 497, della legge 23.12.2005, n. 266, a condizione che nella cessione sussistano sia il requisito oggettivo (che l'immobile sia ad uso abitativo) sia il requisito soggettivo (che l'acquirente sia persona fisica che non agisca nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali). Pertanto una persona fisica che abbia acquistato un immobile ad uso abitativo per utilizzarlo come "casa vacanze", offrendo alla clientela servizi minimi come la pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente, il cambio della biancheria, la fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento, esercita attività d'impresa e, di conseguenza, l'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali non può che essere sulla base del valore del bene alla data dell'atto di compravendita.

### **Registro – Determinazione dell'imposta**

**Cessione di azienda comprendente beni immobili – Ai fini dell'imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastali il valore dei beni immobili va determinato al netto delle eventuali sole passività inerenti ad ogni bene.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. I (Pres. Cicala, Est. Pichi)*

*Sentenza n. 1276 del 13/07/2015*

In caso di cessione di una azienda comprendente beni immobili il loro valore venale, ai fini dell'imposta di registro e quindi anche delle imposte ipotecarie e catastali va determinato tenendo conto delle sole eventuali passività direttamente imputabili ad ogni bene immobile e non ripartendo le passività aziendali in maniera proporzionale alle attività.

### **Registro - Rimborsi**

**Liquidazione imposta con atto d'ufficio - Mancata contestazione nei termini - Successiva istanza di rimborso – Illegittimità - Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Mariotti, Est. Tarchiani)*

*Sentenza n. 299 del 16/02/2015*

La liquidazione finale dell'imposta dovuta a seguito della compravendita e avvenuta con atto dell'Ufficio, se non contestata nei termini, è da considerarsi definitiva, posto che la mancata contestazione non consente all'Ufficio di prendere in considerazione una successiva istanza di rimborso che non può essere riconosciuta come strumento di contestazione di un rapporto tributario ormai definitivo.

### **Registro – Rimborsi**

**Pagamento dell'imposta proporzionale anziché in misura fissa come riconosciuto da sentenza passata in giudicato – Inerzia del soggetto coobbligato che aveva effettuato il pagamento - Rimborso dovuto al coobbligato che non aveva pagato direttamente l'imposta, ma aveva fornito i mezzi finanziari per il pagamento.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Est. Ghelli)*

*Sentenza n. 1092 del 11/06/2015*

L'errata applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale anziché in misura fissa su un decreto ingiuntivo, in quanto riguardante una prestazione professionale sottoposta ad Iva, come riconosciuto da sentenza passata in giudicato, comporta l'obbligo del rimborso della maggiore imposta versata. Rimborso da effettuare al soggetto (coobbligato) che ne ha fatto richiesta, il quale, pur non avendo effettuato direttamente il pagamento dell'imposta, aveva fornito i mezzi finanziari per il pagamento all'altro coobbligato che, però, non avendone interesse era rimasto inerte.

### **Registro – Riscossione e versamento**

**Soggetti obbligati al pagamento dell'imposta dovuta sul decreto ingiuntivo – Sono coloro che hanno richiesto il provvedimento.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 24 (Pres. Magnesa, Est. Mauceri)*

*Sentenza n. 704 del 20/04/2015*

I soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di registro dovuta su un decreto ingiuntivo sono coloro che hanno richiesto il provvedimento e non il destinatario dello stesso. Infatti il destinatario del decreto ingiuntivo non può essere considerato parte della causa (l'art. 57, comma 1, D.p.r. 26.04.1986, n. 131, comprende, fra i soggetti solidalmente obbligati, le parti in causa) in quanto con la sola notifica del provvedimento la causa non può ritenersi sorta. D'altra parte, in questo caso, il concetto di parte esplica la sua funzione esclusivamente nell'ambito della dinamica processuale che vede la contrapposizione di soggetti che assumono la veste di parte.

## IMPOSTE SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI

### VOCE

Accertamento e controlli
Agevolazioni ed esenzioni
Ambito di applicazione e presupposti
Base imponibile
Condono, amnistia e concordato
Contenzioso
Determinazione delle imposte
Dichiarazione di successione
Divieti ed obblighi a carico di terzi
Doppia imposizione
Riscossione e versamento
Rimborsi
Soggetti passivi
Violazioni e sanzioni

### **Successioni e donazioni – Soggetti passivi**

**Trust di scopo con funzione liquidatoria e non di liberalità nonché privo di vincoli di destinazione – Applicazione dell'imposta proporzionale sulle donazioni – Legittimità – Non sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 9 (Pres. Est. Ferraris)*

*Sentenza n. 1077 del 12/06/2015*

Il trust, secondo l'art. 2 della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, resa esecutiva in Italia con la legge 16.10.1989, n. 364 è caratterizzato dallo scopo di costituire una separazione patrimoniale in vista del soddisfacimento di un interesse del beneficiario o del perseguimento di un fine dato, scopo conseguito mediante la separazione dei beni dal restante patrimonio del disponente (il quale perde la disponibilità di quanto conferito in trust, essendo tale condizione un presupposto coesenziale alla stessa natura dell'istituto) e la loro intestazione ad altro soggetto, parimenti in modo separato dal patrimonio di quest'ultimo (S.C., Sentenza 25.02.2015, n. 3886).

Va comunque tenuto presente che non esiste un solo tipo di trust in quanto ogni trust può avere caratteristiche del tutto diverse dagli altri.

Infatti caratteristiche diverse dallo schema generale sopra delineato ha il trust di scopo, costituito con il conferimento di beni del disponente perché l'amministratore/gestore ne effettui la liquidazione allo scopo di pagare le passività del disponente. In questo caso è evidente che non sussiste alcun intento di liberalità né tantomeno un arricchimento patrimoniale dei destinatari che ricevono solo la soddisfazione dei loro crediti. In tale situazione non sussistono nemmeno i beneficiari, inteso questo termine come i soggetti ai quali spetta di ricevere il fondo in trust e le sue utilità.

Sotto il profilo fiscale l'atto costitutivo del trust di scopo va tassato con l'imposta fissa di registro e con le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa non essendovi alcun trasferimento di beni immobili, ma solo una diversa intestazione. Né va applicato il disposto dell'art. 2, comma 47, d.l. 03.10.2006, n. 262, convertito dalla legge 24.11.2006, n. 286, per il quale l'imposta sulle donazioni si applica anche sulla costituzione di vincoli di destinazione.

Tale norma tuttavia non può applicarsi in quanto l'art. 2645 ter cod. civ. prevede la costituzione di vincoli di destinazione quando effettuati con intento di liberalità ed arricchimento dei destinatari.

# **IMPOSTE DIRETTE**

Imposta sul reddito delle persone fisiche

Imposta sul reddito delle società

# IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

## VOCE

Accertamento e controlli
Addizionali Irpef
Agevolazioni ed esenzioni
Aliquote
Base imponibile
Condono, amnistia e concordato
Contenzioso
Crediti d'imposta
Determinazione dell'imposta
Detrazioni d'imposta
Dichiarazione dei redditi: disposizioni generati
Dichiarazione dei redditi: persone fisiche
Dichiarazione dei redditi: società di persone ed equiparate
Doppia imposizione
Liquidazione coatta e fallimento
Liquidazione delle dichiarazioni
Liquidazione ordinaria
Oneri deducibili o detraibili
Presupposto dell'imposta
Redditi di capitale
Redditi di lavoro autonomo
Redditi di lavoro dipendente e assimilati
Redditi d'impresa (regime ordinario)
Redditi d'impresa (regimi semplificati e regimi particolari)
Redditi diversi
Redditi fondiari
Redditi prodotti in forma associata
Regimi speciali di tassazione
Rimborsi e compensazioni
Ritenute alla fonte
Riscossione e versamento
Scritture contabili art e professioni
Scritture contabili d'impresa: contabilità ordinaria
Scritture contabili d'impresa: contabilità semplificata
Società di comodo
Soggetti non residenti
Soggetti passivi
Sostituto d'imposta
Violazioni e sanzioni

### **Irpef – Agevolazioni ed esenzioni**

**Incentivo all'esodo – Illegittimità del diverso trattamento tributario tra uomini e donne dichiarato dalla Corte di Giustizia Europea – Richiesta di rimborso – Il termine decorre dal giorno del versamento delle ritenute - Art. 38, D.p.r. 29.09.1973, n. 602.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 16 (Pres. Pisano, Est. Lenzi)*

*Sentenza n. 121 del 19/01/2015*

La S.C., Sezioni Unite, con la sentenza 16.06.2014, n. 13676, ha preso in esame l'argomento specifico della individuazione del giorno di decorrenza del termine decadenziale del diritto al rimborso di parte della ritenuta fiscale subita dal contribuente, in conseguenza della pronuncia della Corte di Giustizia Europea che ha dichiarato l'incompatibilità con il diritto comunitario della norma italiana che prevedeva un diverso trattamento tributario tra uomini e donne per la ritenuta fiscale sulle somme corrisposte per l'incentivo all'esodo. Con detta sentenza è stato deciso che per i principi e per le esigenze fondamentali dell'ordinamento giuridico, della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche, il termine di 48 mesi, previsto dall'art. 38, D.p.r. 29.09.1973, n. 602, per la richiesta di rimborso della maggiore ritenuta subita, decorre dalla data del versamento della ritenuta.

### **Irpef - Determinazione dell'imposta**

**Indennità di aeronavigazione – Tassazione dell'indennità sul 50% del suo ammontare solo per l'indennità corrisposta al personale in servizio.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 35 (Pres. Est. Mangano)*

*Sentenza n. 997 del 29/05/2015*

L'indennità di aeronavigazione ha, tra l'altro, anche una funzione risarcitoria per il disagio dovuto alle continue trasferte ed il rischio conseguente per il personale che effettua il servizio. L'agevolazione tributaria prevista dall'art. 51, comma 6, D.p.r. 22.12.1986, n. 917, consistente nella tassabilità sul 50% dell'ammontare dell'indennità di aeronavigazione riguarda quella erogata al personale che presta il lavoro a bordo di un aereo e non può essere estesa, oltre la previsione della norma, anche alla parte del trattamento pensionistico costituita dall'indennità di volo per il personale che godeva di tale indennità in costanza di servizio.

### **Irpef - Determinazione dell'imposta**

**Titolarità del reddito di società riferibile ad un solo soggetto quando viene provata, anche con presunzioni gravi, precise e concordanti, l'interposizione fittizia di altri soggetti.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Bellagamba, Est. Ciacci)*

*Sentenza n. 1477 del 16/09/2015*

Il reddito di una società è imputabile al solo soggetto che ha, di fatto, operato come imprenditore individuale ed il rapporto societario è costituito a mezzo di altri soggetti interposti fittiziamente. La dimostrazione di tale situazione può essere data anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti la cui validità viene confermata in particolare quando il contribuente non prova concretamente il contrario.

### **Irpef – Determinazione dell'imposta**

**Deducibilità del canone demaniale corrisposto al Comune per la concessione di una porzione di arenile – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 17 (Pres. Mariotti, Est. Cannizzaro)*

*Sentenza n. 1040 del 08/06/2015*

È deducibile dal reddito il canone demaniale corrisposto al Comune per la concessione di una porzione di arenile dove insiste un fabbricato di proprietà del concessionario.

Detto canone infatti non è un'obbligazione personale del concessionario verso la pubblica amministrazione, ma è il corrispettivo di quote del diritto di superficie per l'area dove insiste anche un immobile di proprietà del contribuente.

D'altra parte l'art. 10, comma 1, lett. a), D.p.r. 22.12.1986, n. 917, consente la deduzione dal reddito i "canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo" ed il canone pagato dal contribuente non può che rientrare a pieno titolo nella citata disposizione.

### **Irpef – Oneri deducibili**

#### **Canoni di concessione comunale – Diritto di superficie - Detraibilità – Art. 10 T.U. 917/86 – Non sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 13 (Pres. Nisticò, Est. Nicolosi)  
Sentenza n. 791 del 29/04/2015*

Non sono detraibili i canoni di concessione comunale su terreni su cui insistono immobili privati perché estranei alla previsione normativa di cui all'art. 10 T.U. 917/86 e comunque si versa in ipotesi di controprestazione monetaria di un rapporto sinallagmatico derivante dall'utilizzo della superficie di terreno di proprietà del Comune per mantenere immobili di proprietà privata, ossia costituisce il prezzo corrisposto dal proprietario per ottenere il godimento del suolo pubblico da cui gli immobili privati traggono un beneficio, diversamente non potendo questi immobili insistere sull'area comunale senza un titolo che ciò legittimi. Trattasi infatti di onere economico di natura personale derivante dall'atto di concessione e rapportato alla superficie occupata e non alla rendita derivante dalla titolarità degli immobili che la determinano. Tale onere non è dunque imputabile al reddito che gli immobili producono in base alla legge, ma alla titolarità degli stessi perché espressione della capacità contributiva.

### **Irpef – Presupposto dell'imposta**

#### **Residenza - Iscrizione AIRE - Elementi presuntivi.**

*Comm. Trib. Reg. Per la Toscana, Sez. 13 (Pres. Mariotti, Est. Nicolosi)  
Sentenza n. 1396 del 28/08/2015*

Ai fini delle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 917 del 1986, si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.

### **Irpef – Redditi di capitale**

#### **Utili da partecipazione in società di capitali a ristretta base azionaria - Presunzione di distribuzione ai soci di utili extra bilancio – Solidarietà del socio per i mancati versamenti da parte della società delle ritenute sugli utili distribuiti extra bilancio – Sussiste ex art. 35, D.p.r. 29.09.1973, n. 602.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 30 (Pres. Est. Pecchioli)  
Sentenza n. 1303 del 15/07/2015*

Quando sia stata accertata dal giudice tributario la sussistenza di utili non contabilizzati e sia stata altresì accertata la ristretta base sociale della società di capitali, è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extra bilancio. E la distribuzione degli utili extra bilancio, se la società, sostituto d'imposta, non ha provveduto al versamento delle

ritenute sui dividendi, comporta per il sostituto la solidarietà nel versamento ex art. 35, D.p.r. 29.09.1973, n. 602.

### **Irpef - Redditi d'impresa**

#### **Reddito agrario - Prevalenza attività connesse alla coltivazione del fondo – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. Per la Toscana, Sez. 35 (Pres. Est. Mancini)*

*Sentenza n. 2329 del 22/12/2015*

Il “fondo” è la risorsa primaria dell'impresa agricola le cui potenzialità produttive costituiscono il limite entro cui debbono essere contenute le attività connesse per essere considerate agricole, ai sensi dell'art. 2135 c.c., ovvero quelle attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo.

### **Irpef – Redditi di lavoro autonomo**

#### **Esercizio di arti e professioni – Costo di acquisto dell'usufrutto su una unità immobiliare classificata come civile abitazione dedotto quale costo di esercizio della professione – Indeducibilità della spesa perché priva dell'inerenza per l'attività esercitata – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 35 (Pres. Soresina, Est. Bellè)*

*Sentenza n. 377 del 27/02/2015*

Anche per un'attività professionale le spese sostenute per il suo esercizio possono rappresentare costi deducibili dal reddito solo se inerenti lo svolgimento di quella attività.

(Nel caso di specie la spesa per l'acquisizione di un diritto, quale l'usufrutto, su una unità immobiliare classificata in catasto come civile abitazione non può essere considerata come costo deducibile per l'attività professionale in quanto mancante del requisito dell'inerenza).

### **Irpef – Redditi di lavoro dipendente e assimilati**

#### **Compensi in natura – Sconto tariffario a ex dipendenti in pensione concesso dall'Enel – Tassabilità – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 5 (Pres. Pasca, Est. Alba)*

*Sentenza n. 1181 del 29/06/2015*

I compensi in natura, quali gli sconti tariffari concessi dall'Enel anche agli ex dipendenti in pensione, hanno natura remuneratoria e concorrono alla formazione del reddito anche per gli ex dipendenti in pensione sussistendo piena continuità tra rapporto di lavoro e trattamento di quiescenza in forza di quanto disposto dall'art. 49, comma 2, D.p.r. 22.12.1986, n. 917, che equipara a tutti gli effetti le pensioni ai redditi da lavoro dipendente.

### **Irpef – Redditi di lavoro dipendente e assimilati**

#### **Fondi previdenziali integrativi – Prestazioni erogate alla cessazione del rapporto di lavoro – Tassazione applicabile – Differenziazione – Criteri e misure.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Bellagamba, Est. Ciacci)*

*Sentenza n. 1479 del 16/09/2015*

In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. 21.04.1993, n. 124, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti ed a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000 la prestazione è assoggettata al regime di

tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1, lett. a), e 17, D.p.r. 22.12.1986, n. 917, solo per quanto riguarda la "sorte capitale", corrispondente all'attribuzione patrimoniale alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cosiddetto rendimento si applica la ritenuta a titolo d'imposta prevista dall'art. 6 della legge 26.09.1985, n. 482; b) per gli importi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1, lett. a) e 17 del D.p.r. 22.12.1986, n. 917 (S.C., Sez. Unite, Sen. 22.06.2011, n. 13642).

### **Irpef – Redditi diversi**

#### **Plusvalenze derivanti da vendita di terreni edificabili - Ambito applicativo - Fattispecie in tema di demolizione e ricostruzione.**

*Comm. Trib. Prov. di Prato, Sez. 3 (Pres. Est. Pappalardo)*

*Sentenza n. 11 del 23/01/2015*

In materia di imposta sui redditi, ai sensi dell'art. 67, comma 1 lett. b), sono soggette a tassazione separata, quali "redditi diversi", le "plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione.

(Nel caso di specie, è stato ritenuto soggetto a plusvalenza la cessione di fabbricato, poiché esistevano elementi obbiettivi ed univoci atti a provare che la funzione economica del contratto era il trasferimento dell'area, con la sua capacità edificatoria. Ciò poiché al momento del rogito era stato già approvato il piano di recupero che prevedeva la demolizione degli edifici preesistenti e la realizzazione di abitazioni).

### **Irpef – Redditi diversi**

#### **Plusvalenze da cessione di immobili – Legittimità dell'accertamento del prezzo di cessione con riferimento al valore determinato ai fini dell'imposta di registro – Non sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 5 (Pres. Pasca, Est. Ciacci)*

*Sentenza n. 1533 del 21/09/2015*

Non è corretta l'ipotesi di coesistenza tra i metodi di accertamento dell'imposta di Registro e dell'Irpef, in quanto viene spostato sul contribuente l'onere di provare un fatto negativo, che è estraneo alla disciplina legislativa delle imposte dirette, quando invece l'onere della prova rimane in capo all'ufficio accertatore. Pertanto il fatto che l'acquirente abbia aderito all'accertamento, ai fini dell'imposta di registro, non può significare che il valore così attribuito all'immobile sia quello di mercato, posto che l'adesione può essere frutto di scelte dettate da criteri diversissimi ed eminentemente soggettivi.

### **Irpef - Redditi diversi**

#### **Plusvalenza da cessione di area edificabile – Rivalutazione ai sensi dell'art. 7, legge 28.12.2001, n. 448 – Istanza autotutela per rinuncia al vantaggio fiscale – Legittimità - Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. Per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Florio, Est. Calvori)*

*Sentenza n. 2193 del 14/12/2015*

È legittima l'istanza di autotutela per rinuncia del vantaggio fiscale di cui all'art. 7 della L. 448/2001 di un contribuente, essendo la rivalutazione del terreno una scelta facoltativa del medesimo contribuente e quindi, al decadere delle primarie condizioni, per cause non dipendenti dalla sua volontà, il valore ai fini fiscali non ha più ragione di essere poiché detto terreno non può essere ceduto al valore della rivalutazione.

### **Irpef – Redditi prodotti in forma associata**

#### **Società di fatto – Prova dell’esistenza anche con presunzioni semplici – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 5 (Pres. Est. Dazzi)*

*Sentenza n. 34 del 13/01/2015*

La prova dell’esistenza di una società di fatto può essere raggiunta con ogni mezzo di prova previsto dall’ordinamento, ivi comprese le presunzioni semplici, all’esito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e delle circostanze idonee a rivelare l’esercizio in comune di una attività imprenditoriale.

### **Irpef – Redditi prodotti in forma associata**

#### **Definizione del reddito sociale da parte della società tramite accertamento con adesione**

**– È titolo per l’accertamento parziale nei confronti dei soci – Legittimità per il socio di opporsi all’accertamento del maggior reddito di partecipazione – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 17 (Pres. Est. Mariotti)*

*Sentenza n. 1350 del 23/07/2015*

La definizione dei redditi mediante accertamento con adesione, da parte della società di persone, costituisce titolo per effettuare un accertamento parziale nei confronti dei soci in ordine al maggior reddito di partecipazione. Tuttavia il socio, ancorché la società abbia aderito all’accertamento reso nei propri confronti, ove non voglia conformarsi all’accertamento con adesione da parte della società, può legittimamente opporsi all’accertamento del maggior reddito di partecipazione ascrittogli con specifiche ragioni di impugnativa.

### **Irpef – Regimi speciali di tassazione**

#### **Imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle partecipazioni – Rimborsi e compensazioni**

**– Rimborso all’erede della parte di imposta già versata dal “de cuius” in una precedente rivalutazione – Legittimità – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 35 (Pres. Mangano, Est. Bellè)*

*Sentenza n. 203 del 04/02/2015*

L’imposta sostitutiva (delle imposte sui redditi e di altre imposte) che è stata versata per una precedente rivalutazione di partecipazioni è compensabile con l’imposta dovuta per una successiva rivalutazione. Nel caso che la seconda rivalutazione delle stesse partecipazioni venga effettuata, a causa di una successione, dall’erede il quale ha versato per intero la relativa imposta sostitutiva, lo stesso ha diritto al rimborso dell’imposta versata “dal de cuius” sulla precedente rivalutazione. Ciò sia perché l’erede è subentrato in tutti i diritti ed obblighi facenti capo al defunto sia per evitare una illegittima doppia imposizione.

### **Irpef- Rimborsi e compensazioni**

#### **Legittimazione alla richiesta di rimborso imposte sui redditi - Sostituito – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Est. Mariotti)*

*Sentenza n. 301 del 16/02/2015*

In tema di rimborso della imposte sui redditi a seguito del versamento della stessa da parte del sostituto di imposta è legittimato a richiedere il rimborso dei versamenti diretti sia il soggetto che ha effettuato il pagamento (sostituto d’imposta) sia, ai sensi dell’art. 38 comma 2 del DPR 602/73, sia al percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (sostituito).

### **Irpef- Rimborsi e compensazioni**

#### **Rapporti tra diritto comunitario e giudice nazionale - Istanze di rimborso – Termine di prescrizione.**

*Comm. Trib. Reg. Per la Toscana, Sez. 5 (Pres. Est. Pasca)  
Sentenza n. 639 del 14/04/2015*

È di 48 mesi il termine di decadenza per le richieste di ripetizione di quanto indebitamente versato, alla luce non solo delle norme e della giurisprudenza comunitaria, ma anche delle recenti sentenze di legittimità, fra le quali la sentenza della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 13676 del 16 giugno 2014, che ha confermato la decadenza in ordine alle richieste avanzate dopo i 48 mesi.

### **Irpef- Rimborsi e compensazioni**

#### **Decorrenza del termine per proporre l'istanza di rimborso della maggiore ritenuta effettuata dal sostituto d'imposta sulla somma erogata sull'incentivo all'esodo – Il termine decorre dal versamento della ritenuta come previsto dall'art. 38, D.p.r. 29.09.1973, n. 602.**

*Comm. Trib. Reg. Per la Toscana, Sez. 29 (Pres. Florio, Est. Bax)  
Sentenza n. 738 del 21/04/2015*

La S.C. a Sezioni Unite con la sentenza 16.06.2014, n. 13676, ha risolto la questione della decorrenza del termine per proporre l'istanza di rimborso della maggiore ritenuta effettuata e versata dal sostituto d'imposta sulla somma erogata per incentivo all'esodo del dipendente affermando che, in caso di imposta dichiarata incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte di Giustizia Europea in epoca successiva al versamento, il termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso, ai sensi dell'art. 38, D.p.r. 29.09.1973, n. 602, decorre dalla data del versamento e non da quella in cui è intervenuta la pronuncia dell'accertamento del contrasto della legge nazionale con la normativa comunitaria. Infatti il contribuente, che si reputi leso da una norma ritenuta in contrasto con l'ordinamento comunitario, può sempre far rilevare in giudizio detto eventuale contrasto, chiedendo che venga sollevata la questione dinanzi all'organo competente. Qualora il contribuente rimanga inerte, alla sua inerzia consegue l'esaurimento del rapporto.

### **Irpef – Rimborsi e compensazioni**

#### **Decorrenza del termine per proporre l'istanza di rimborso della maggiore imposta trattenuta dal sostituto d'imposta sulla somma erogata per l'incentivo all'esodo – Il termine decorre dalla data in cui la ritenuta è stata operata, come previsto dall'art. 38, D.p.r. 29.09.1973, n. 602.**

*Comm. Trib. Reg. Per la Toscana, Sez. 35 (Pres. Est. Mangano)  
Sentenza n. 827 del 07/05/2015*

Il termine di decadenza per il rimborso delle imposte sui redditi, previsto dagli artt. 37 e 38, D.p.r. 29.09.1973, n. 602, e decorrente dalla data di versamento o da quella in cui la ritenuta è stata operata, opera anche nel caso in cui l'imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell'Unione Europea da una sentenza della Corte di Giustizia, atteso che l'efficacia retroattiva di detta pronuncia – come quella che assiste la declaratoria di illegittimità costituzionale – incontra il limite dei rapporti esauriti, ipotizzabile allorché sia maturata una causa di prescrizione o decadenza, trattandosi di istituti posti a presidio del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche (S.C., Sezioni Unite, 16.06.2014, n. 13676).

### **Irpef – Rimborsi e compensazioni**

**Imposta trattenuta in eccesso dal sostituto d'imposta – Termini previsti dagli artt. 37 e 38 del D.p.r. 22.09.1973, n. 602, per la proposizione dell'istanza di rimborso – Decorrenza.**

*Comm. Trib. Reg. Per la Toscana, Sez. 24 (Pres. Est. Magnesa)*

*Sentenza n. 896 del 18/05/2015*

In caso di istanza di rimborso della maggiore imposta trattenuta e versata dal sostituto d'imposta datore di lavoro, il termine di decadenza, previsto dagli artt. 37 e 38 del D.p.r. 22.09.1973, n. 602, decorre dalla data di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi poiché solo con la certificazione dello stesso datore di lavoro (CUD o Certificazione unica) il contribuente viene a conoscenza dell'importo dell'imposta trattenuta e solo con la dichiarazione nella quale vengono trasfusi i dati della certificazione, è in grado di verificare se vi sono somme per le quali ha diritto al rimborso (S.C., Sentenza 12.03.2014, n. 5653).

### **Irpef - Rimborsi e compensazioni**

**Disposizioni discriminatorie - Rapporti tra diritto comunitario e giudice nazionale - Istanze di rimborso - Criteri di applicabilità e decorrenza del termine a quo.**

*Comm. Trib. Reg. Per la Toscana, Sez. 17 (Pres. Mariotti, Est. Cannizzaro)*

*Sentenza n. 1861 del 26/10/2015*

Gli effetti delle pronunce comunitarie trovano il limite nella definitività del rapporto giuridico sottostante, esaurito per effetto di previsioni normative interne.

### **Irpef – Soggetti non residenti**

**Compensi corrisposti ad artisti stranieri non residenti - Omesso versamento delle ritenute alla fonte - Obbligatorietà dell'imposizione - Irrilevanza della natura del reddito - Legittimità dell'accertamento – Fattispecie.**

*Comm. Trib. Prov. Firenze, Sez. 5 (Pres. Bucelli, Est. Rados)*

*Sentenza n. 333 del 23/03/2015*

L'impugnazione di due distinti avvisi di accertamento ove, per una svista materiale, si riporti, in entrambi, l'erronea indicazione dello stesso atto impugnato, corretta da una successiva notifica, anche se tardiva, rientra tra i casi eccezionali di rimessione in termini. Pertanto, è da ritenersi ammissibile il ricorso.

Le prestazioni artistiche, indipendentemente dalla natura del reddito conseguito dal prestatore, soggetto non residente, eseguite per conto di un committente residente, risultano territorialmente rilevanti e, quindi, da sottoporre alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 30%.

# IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ

## VOCE

Accertamento e controlli
Agevolazioni ed esenzioni
Aliquote
Base imponibile
Condono, amnistia e concordato
Conferimenti d'azienda
Contenzioso
Crediti d'imposta
Determinazione dell'imposta
Determinazione dell'imposta – settori particolari
Dichiarazione dei redditi: disposizioni generali
Dichiarazione dei redditi: società di capitale ed enti non commerciali
Dichiarazione dei redditi: società di persone ed equiparate
Doppia imposizione
Enti non commerciali
Operazioni straordinarie: fusioni di società
Operazioni straordinarie: scissioni di società
Operazioni straordinarie: trasformazione di società
Imposte sostitutive
Liquidazione coatta e fallimento
Liquidazione delle dichiarazioni
Liquidazione ordinaria
Paesi a fiscalità privilegiata
Periodo d'imposta
Presupposto dell'imposta
Regimi opzionali di tassazione
Rimborsi e compensazioni
Riscossione e versamento
Scritture contabili d'impresa: contabilità ordinaria
Scritture contabili d'impresa: contabilità semplificata
Società di comodo
Società ed enti non residenti
Soggetti passivi
Sostituto d'imposta
Trust
Violazioni e sanzioni

### **Ires – Accertamento e controlli**

#### **Art. 12, comma 2. D.L. 01/07/2009 n. 78 - Retroattività - Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. Per la Toscana, Sez. 13 (Pres. Mariotti, Est. Rados)  
Sentenza n. 1463 del 09/07/2015*

L'art. 12 comma 2 del D.L. n. 78 del 1 luglio 2009, ha efficacia retroattiva, essendo stato introdotto proprio per consentire l'emersione delle attività detenute all'estero dai soggetti residenti in assenza di alcuna denuncia alle autorità fiscali nazionali, prevedendo la presunzione (che non opera nei confronti di chi si è avvalso del c.d. scudo fiscale), salvo prova contraria, della sottrazione alla tassazione.

### **Ires – Accertamento e controlli**

#### **Costituzione di società con conferimento di ramo di azienda e successiva cessione delle quote sociali – Riqualificazione degli atti ex art. 20, D.p.r. 26.04.1986, n. 131, come cessione di ramo di azienda – Legittimità – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. Per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Cicala, Est. Fiorillo)  
Sentenza n. 1791 del 20/10/2015*

La costituzione di una società con conferimento di un ramo di azienda e la successiva cessione delle quote sociale determinano una riqualificazione di tali atti ex art. 20, D.p.r. 26.04.1986, n. 131, in quanto la causa effettiva dei due atti tra loro collegati è stata quella di una vera e propria cessione di ramo di azienda, con la conseguenza, ai fini fiscali, che i due atti distinti (ma collegati) avrebbero comportato, quantomeno, un illegittimo risparmio dell'imposta di registro.

### **Ires – Agevolazioni ed esenzioni**

#### **Riduzione dell'imposta al 50% ex art. 6, D.p.r. 29.09.1973, n. 601 – Diritto all'agevolazione per le Fondazioni bancarie – Non sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 16 (Pres. Est. Ghelli)  
Sentenza n. 352 del 19/02/2015*

Le fondazioni bancarie, che non hanno come oggetto esclusivo o prevalente finalità di utilità sociale, ma gestiscono partecipazioni bancarie, finanziarie ed anche di altro tipo, dalle quali ottengono utili destinati, di regola statutariamente, agli eventuali aumenti di capitale e comunque al rafforzamento delle partecipazioni, essendo tale finalità di natura commerciale, non possono rientrare in alcuna delle categorie di enti indicate nell'art. 6 del D.p.r. 29.09.1973, n. 601 e, di conseguenza non hanno diritto all'agevolazione tributaria prevista dallo stesso art. 6.

### **Ires - Agevolazioni ed esenzioni**

#### **Associazione sportiva - Ente non commerciale - Verifica concreta attività esercitata – Necessita.**

*Comm. Trib. Reg. Per la Toscana, Sez. 13 (Pres. Franco, Est. Rados)  
Sentenza n. 812 del 06/05/2015*

Ai sensi dell'art. 149 del T.U.I.R., al di là delle previsione statuarie dell'associazione, l'ente perde la qualifica di ente non commerciale, qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un determinato periodo d'imposta, dove il carattere commerciale o meno dell'attività concretamente esercitata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 55 T.U.I.R., 4 D.P.R. 633/72 e 2195 c.c., va verificato dalla presenza o dall'assenza di prestazioni esercitate con organizzazione, professionalità ed abitudine.

### **Ires - Agevolazione ed esenzioni**

#### **Cooperative che svolgono attività commerciale - Scopo mutualistico - Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. Per la Toscana, Sez. 35 (Pres. Est. Mangano)*

*Sentenza n. 1943 del 5/11/2015*

Lo scopo mutualistico proprio delle cooperative può avere varie gradazioni, che vanno dalla mutualità pura, caratterizzata dall'assenza di qualsiasi scopo di lucro, alla mutualità c.d. spuria che, attenuandosi il fine mutualistico, consente la maggiore dinamicità operativa anche nei confronti di terzi non soci, conciliando il fine mutualistico con attività commerciale e con la conseguente possibilità per la cooperativa di cedere o utilizzare beni e servizi a terzi ai fini di lucro.

### **Ires – Base imponibile**

#### **Onere della prova – Inerenza dei costi - Art. 109 D.p.r. 917/86.**

*Comm. Trib. Prov. di Prato, Sez. 1 (Pres. Maiorano, Est. Pollastri)*

*Sentenza n. 73 del 15/04/2015*

Il contribuente deve dimostrare l'inerenza della spesa dell'attività svolta mediante elementi certi e precisi. Ciò, in applicazione del principio di cui all'art. 2697 c.c. – secondo cui l'onere della prova circa l'esistenza dei fatti che danno vita ad oneri e/o a costi deducibili, nonché in ordine al requisito dell'inerenza degli stessi all'attività professionale o d'impresa svolta, ex art. 109, co. 5 D.p.r. n. 917/86, è a carico del contribuente che intenda avvalersene (cfr. Cass. 11205/07, 1709/07, 3305/09, 26851/09, 18930/11).

### **Ires - Base imponibile**

#### **Deducibilità delle perdite su crediti – Presupposti – Legge n. 147/2013 art. 1, comma 160 lett. b.**

*Comm. Trib. Reg. Per la Toscana, Sez. 13 (Pres. Mariotti, Est. Rados)*

*Sentenza n. 1257 del 09/07/2015*

In tema di imposte sui redditi d'impresa, ed in particolare, in merito alla deduzione delle perdite su crediti, i requisiti di certezza e precisione richiesti dall'art. 66, comma 3, DPR 917/1986, sussistono non solo quando il creditore dimostri di aver posto in essere tutte le procedure possibili per il recupero, ovvero quando gli elementi "certi e precisi" richiamati dalla norma vadano a dimostrare la perdita, ma anche quando il creditore dimostra con certezza e precisione gli elementi sui quali si basa la rilevazione della medesima perdita. Principio quest'ultimo che ha trovato conferma nella Legge di Stabilità per il 2014, prevedendo il legislatore che in caso di cancellazione di un credito dallo stato patrimoniale si potrà dedurre la relativa perdita senza dover dimostrare la sussistenza dei requisiti della "certezza e precisione", a condizione che lo storno del credito sia stato posto in essere nel rispetto dei corretti principi contabili, cioè senza interventi elusivi.

### **Ires - Base imponibile**

#### **Cessione di beni per finalità estranee all'esercizio di impresa – Valore dei beni trasferiti, anche tra società dello stesso gruppo – È quello normale di mercato.**

*Comm. Trib. Reg. Per la Toscana, Sez. 30 (Pres. Bocelli, Est. Betti)*

*Sentenza n. 2246 del 16/12/2015*

Quando la vendita di beni tra società dello stesso gruppo in Italia avviene per finalità estranee all'esercizio d'impresa, in quanto non rivolta al mercato, vanno applicate le disposizioni di cui all'art. 85, comma 2, D.p.r. 22.12.1986, n. 917, con la quale viene affermato che "si

comprende fra i ricavi il valore normale dei beni destinati a finalità estranee all'esercizio di impresa".

La stessa S.C. con la sentenza 22.06.2015, n. 12844, ha ritenuto che, ai fini fiscali, le manovre sui prezzi di trasferimento interno tra società facenti parte di uno stesso gruppo e aventi sede in Italia (transfer pricing domestico), va applicato "il principio, avente valore generale, stabilito dall'art. 9, D.p.r. 22.12.1986, n. 917, che non ha soltanto valore contabile e che impone, quale criterio valutativo, il riferimento al normale valore di mercato per corrispettivi ed altri proventi".

### **Ires – Crediti d'imposta**

#### **Diritto al credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo ex legge 27.12.2006, n. 296 – Condizioni.**

*Comm. Trib. Reg. Per la Toscana, Sez. 9 (Pres. Ferraris, Est. Gerardi)  
Sentenza n. 1773 del 19/10/2015*

Le attività di ricerca e sviluppo ex legge 27.12.2006, n. 296, iniziate e concluse da un'impresa prima dell'entrata in vigore dell'art. 29, comma 2, lett. a) del d.l. 29.11.2008, n. 185, che introduceva l'obbligo di presentazione di un "formulario" pena la decadenza dal contributo, hanno determinato un credito d'imposta, a favore della stessa impresa. Infatti la disposizione di cui al citato art. 29, comma 2, lett. a), può avere significato solo per i crediti non ancora definiti perché relativi ad attività di ricerca e sviluppo ancora in corso al momento dell'entrata in vigore della norma sopra indicata, ma non per i crediti valorizzati e comunicati all'Amministrazione finanziaria tramite l'apposito prospetto nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le attività di ricerca e sviluppo erano state sviluppate e concluse.

### **Ires – Determinazione dell'imposta**

#### **Costi rappresentati da fatture per operazioni inesistenti – Prova, per presunzioni gravi, precise e concordanti, dell'inesistenza delle operazioni fatturate – Legittimità – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 35 (Pres. Est. Mangano)  
Sentenza n. 44 del 12/01/2015*

La prova dell'inesistenza di operazioni fatturate può essere legittimamente raggiunta anche con presunzioni dotate dei requisiti della gravità, precisione e concordanza.

(Nel caso di specie, l'impresa che aveva emesso le fatture non aveva personale dipendente sufficiente a produrre le prestazioni fatturate né risultavano contratti di subappalto o fatture di altre imprese che avessero potuto eseguire quelle prestazioni per suo conto oltre a pagamenti effettuati in modo frammentario e con mezzi non tracciabili).

### **Ires – Determinazione dell'imposta**

#### **Principio di inerenza – Necessità, ai fini della deduzione, che i costi e gli oneri abbiano una stretta correlazione con l'attività produttiva – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 35 (Pres. Est. Mangano)  
Sentenza n. 44 del 12/01/2015*

Per il principio di inerenza, ai fini della deduzione di costi ed oneri è necessario che gli stessi si riferiscano ad operazioni strettamente connesse con l'attività dell'impresa che genera i ricavi, come in un rapporto di causa ed effetto.

### **Ires – Determinazione dell'imposta**

#### **Deducibilità di costi ed oneri – Necessità che i documenti attestino chiaramente l'oggetto, la natura e la tipologia delle prestazioni – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 13 (Pres. Nisticò, Est. Nicolosi)  
Sentenza n. 43 del 13/01/2015*

Ai fini della deducibilità di costi ed oneri la descrizione delle prestazioni sia negli eventuali contratti sia nelle fatture non può essere generica e sostanzialmente indeterminata, ma deve indicare con precisione, oltre al valore, l'oggetto, la natura, la tipologia e gli eventuali aspetti quantitativi delle prestazioni in modo da dimostrarne la congruità e l'inerenza del costo all'attività svolta dal contribuente.

### **Ires – Determinazione dell'imposta**

#### **Principio di continuità (dei valori fiscali) – Emendabilità della dichiarazione ed anche, eventualmente, delle dichiarazioni degli esercizi successivi – Termini.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 9 (Pres. Ferraris, Est. Gerardi)  
Sentenza n. 265 del 16/02/2015*

L'art. 2, comma 8, D.p.r. 22.07.1998, n. 322, prevede, nel caso di fattispecie generica, che “le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni mediante successiva dichiarazione ..... da presentare non oltre i termini stabiliti dall'art. 43, D.p.r. 29.09.1973, n. 600”. Quando poi vengono corretti valori che comportano, come nel caso delle giacenze di magazzino di fine esercizio, il riporto di tali valori all'esercizio successivo, per il principio di continuità dei valori fiscali dovranno essere corrette anche le dichiarazioni presentate per gli esercizi successivi e l'eventuale credito, emergente dall'ultima dichiarazione integrativa, potrà essere utilizzato in compensazione.

### **Ires – Determinazione dell'imposta**

#### **Presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili nelle società a base ristretta – Efficacia probatoria dell'A.U.I. – Autonomia del processo tributario rispetto al giudizio penale.**

*Comm. Trib. Prov. di Prato, Sez. 5 (Pres. Cini, Est. Campagni)  
Sentenza n. 27 del 17/02/2015*

Nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati oggetto di distribuzione. l'A.U.I. previsto dalla normativa “antiriciclaggio” (art. 37 D.Lgs. n. 231/2007), garantisce “l'intellegibilità e trasparenza delle operazioni finanziarie” e, dunque, costituisce strumento idoneo a formare prova delle movimentazioni di denaro per arginare comportamenti fraudolenti degli operatori. non sussiste rapporto di pregiudizialità fra l'accertamento tributario e il processo penale e/o con il procedimento penale, stante l'autonomia decisionale del Giudice Tributario rispetto alle fattispecie di eventuali reati contestati al contribuente e dalle diverse regole che conducono all'accertamento dell'illecito tributario rispetto a quello penale.

### **Ires – Determinazione dell'imposta**

#### **Costi deducibili – Assicurazione automezzi e spese di parcheggio - Imputazione per cassa - Violazione principio competenza - Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 13 (Pres. Nisticò, Est. Rados)*  
*Sentenza n. 331 del 19/02/ 2015*

Non sono deducibili i costi di assicurazione automezzi e spese di parcheggio imputati per cassa, perché imputati in violazione del principio di competenza nella determinazione del reddito d'impresa per il quale, anche per giurisprudenza costante, i ricavi relativi a corrispettivi per prestazioni di servizi con cadenza periodica maturano al termine dei singoli periodi di riferimento delle prestazioni ed i corrispettivi devono intendersi percepiti alla data in cui risulta ultimata la parte di prestazione cui essi si riferiscono, con la conseguenza che vanno quindi imputati temporalmente all'esercizio in corso a quella stessa data, indipendentemente dalla data di fatturazione e da quella dell'effettivo pagamento.

### **Ires – Determinazione dell'imposta**

#### **Costi antieconomici – Deducibilità - Sussiste.**

*Comm. Trib. Prov. di Prato, Sez. 1 (Pres. Est. Socci)*  
*Sentenza n. 31 del 25/02/ 2015*

È deducibile anche il costo antieconomico, purché sia inerente (In tale senso, Cass. 18 febbraio 2015, n. 3198).

(Nel caso di specie, i costi delle ristrutturazioni edilizie degli immobili in locazione sono stati ritenuti inerenti - anche se antieconomici per la ridotta durata della locazione - e, quindi, deducibili)

### **Ires – Determinazione dell'imposta**

#### **Cessione di azioni o quote – Participation exemption (PEX) – Agevolazioni previste dall'art. 87, D.p.r. 22.12.1986, n. 917 – Fruizione possibile solo se sussistono i requisiti previsti dallo stesso art. 87.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Bellagamba, Est. Del Monaco)*  
*Sentenza n. 766 del 24/04/ 2015*

Per poter fruire del regime agevolato della participation exemption (PEX), previste dall'art. 87, D.p.r. 22.12.1986, n. 917, nella cessione di quote sociali è necessario che sussistano i requisiti previsti nello stesso art. 87, tra i quali quello previsto nel comma 1 dalla lett. d), che richiede "l'esercizio da parte della società partecipata di un'impresa commerciale secondo la definizione dell'art. 55", dello stesso D.p.r. 22.12.1986, n. 917.

(Nel caso di specie, era stata contestata soltanto la mancata sussistenza del requisito richiesto dalla lett. d) del comma 1 dell'art. 87 citato in quanto la società partecipata, della quale erano state cedute le quote, secondo l'Ufficio fiscale, non aveva svolto attività commerciale, ma era soltanto una società immobiliare di gestione, con la conseguenza dell'esclusione delle agevolazioni PEX per la cessione delle sue quote. In realtà la società partecipata, beneficiaria di una scissione del complesso immobiliare da una società industriale, aveva operato subendo i relativi costi per l'iter amministrativo delle modificazioni urbanistiche per trasformare il complesso immobiliare e destinarlo alla vendita, tanto è vero che nel suo bilancio il complesso immobiliare era iscritto fra le rimanenze come bene merce il cui valore, nel successivo bilancio, era stato incrementato dai costi subiti. Infatti, le attività tese a rendere edificabili i terreni costituiscono attività imprenditoriali che fanno presumere il carattere di commercialità dell'impresa anche prima di effettuare operazioni imponibili e quindi anche in presenza di sole operazioni passive).

### **Ires – Determinazione dell'imposta**

**Royalties pagate a società con sede in Stati membri UE – Esenzione dalla ritenuta del 30% per le royalties fino al 5% e indeducibilità del costo per la parte eccedente - Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 17 (Pres. Mariotti, Est. Cannizzaro)  
Sentenza n. 836 del 08/05/2015*

L'art. 25 D.p.r. 29.09.1973, n. 600 dispone, come regola generale, che le royalties corrisposte a soggetti stranieri siano sottoposte ad una ritenuta del 30% sul loro ammontare. Tuttavia, per le royalties che sono pagate a società con sede in Stati membri dell'Unione Europea, l'art. 26 quater dello stesso D.p.r. 29.09.1973, n. 600, prevede l'esenzione della ritenuta alla fonte, ma, per evitare abusi, il comma 5 dello stesso art. 26 quater, prevede che il beneficio sia concesso solo fino al "valore normale" delle royalties, determinato, in base alla circolare n. 32/9/2267 del 22.09.1980, nella misura del 5% e, ai sensi dell'art. 110, comma 7, D.p.r. 22.12.1986, n. 917, l'eccedenza, rispetto al "valore normale", non è deducibile ai fini della determinazione del reddito.

### **Ires – Determinazione dell'imposta**

**Oneri finanziari dovuti ad un contratto "Interest Rate Swap" – Deducibilità – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 5 (Pres. Pasca, Est. Alba)  
Sentenza n. 1610 del 28/09/2015*

Con un contratto "interest rate swap" l'operatore economico intende tutelarsi dai rischi di oscillazione dei cambi o dei tassi di interesse su un sottostante indebitamento contratto a tasso variabile. Qualora nel corso del tempo si sia verificato uno sbilanciamento del tasso in senso negativo, il contratto può essere rimodulato con un nuovo contratto che abbia un valore di mercato meno sbilanciato negativamente o addirittura positivo, controbilanciato da un finanziamento cosiddetto "up front". È evidente che un imprenditore, che abbia effettuato dette operazioni, ha cercato di ridurre il costo del finanziamento contratto per l'impresa, costo che rappresenta un onere finanziario deducibile.

### **Ires – Determinazione dell'imposta**

**Conferimento di un ramo di azienda e trasferimento delle quote della conferitaria ad altra società – È cessione di ramo di azienda.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 5 (Pres. Pasca, Est. Alba)  
Sentenza n. 1693 del 05/10/2015*

L'art. 20, D.p.r. 26.04.1986, n.131, dispone che "l'imposta di registro è applicata secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponde il titolo o la forma apparente". Pertanto, ai sensi del citato art. 20, sia l'atto di conferimento di un ramo di azienda ad una società sia il successivo atto di trasferimento delle quote della conferitaria ad una terza società, vanno considerati in relazione alla causa reale e alla regolamentazione degli interessi effettivamente perseguita dai contraenti anche se tramite una pluralità di atti non contestuali, cioè la cessione di una azienda con risparmio d'imposta.

### **Ires – Determinazione dell'imposta**

**Contratto di cessione di azienda – Inadempimento con risoluzione del contratto – Mancato realizzo della plusvalenza – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Cicala, Est. Moliterni)  
Sentenza n. 1804 del 20/10/2015*

Nel caso di cessione di azienda con successiva risoluzione del contratto non emerge alcuna plusvalenza imponibile in capo al cedente ove non sia stato incassato il relativo corrispettivo (S. C., sentenza 13.03.2014, n. 5876).

### **Ires – Determinazione dell'imposta**

#### **Mancanza di inerenza nel costo per la sponsorizzazione di una associazione sportiva dilettantistica – Non sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 24 (Pres. Nisticò, Est. Viciani)  
Sentenza n. 1899 del 29/10/2015*

L'art. 90, comma 8, della legge 27.12.2002, n. 289 (Finanziaria 2003) stabilisce che “il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario ai sensi dell'art. 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.

Il legislatore ha quindi voluto qualificare le erogazioni effettuate nei confronti delle associazioni sportive dilettantistiche come spese di pubblicità, decretandone l'integrale deducibilità dal reddito d'impresa del soggetto erogante.

La misura di cui al comma 8 dell'art. 90 citato è diretta a favorire il dilettantismo sportivo attraverso l'introduzione di una presunzione assoluta sulla natura delle somme corrisposte e quindi della loro inerenza, perché le somme erogate sono destinate alla promozione dell'immagine e dei prodotti dell'impresa erogante tramite una specifica attività del beneficiario.

### **Ires - Determinazione dell'imposta**

#### **Operazione di “sale and lease back” – Abuso di diritto - Non sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. Per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Florio, Est. Moliterni)  
Sentenza n. 2191 del 14/12/2015*

Il contratto di Sale and lease-back non integra di per sé abuso di diritto in quanto non è dato rinvenire nell'ordinamento tributario alcun obbligo giuridico del soggetto che ha acquistato la proprietà di un bene immobile strumentale di rimanere necessariamente vincolato al regime fiscale di componente negativo di reddito deducibile per quote annuali di ammortamento, atteso che come rientra nella libera determinazione del soggetto-imprenditore la facoltà di optare tra l'acquisto della proprietà dell'immobile versando immediatamente l'intero prezzo della compravendita, od invece la utilizzazione del medesimo bene in leasing con clausola di riscatto finale della proprietà (leasing traslativo), modulando in tal modo il relativo impegno finanziario, o ancora il semplice utilizzo in godimento del ben immobile da rilasciare alla scadenza al concedente-proprietario (leasing finanziario puro), così non può ritenersi impedito all'operatore finanziario l'impiego di qualsiasi altro strumento negoziale tra cui anche il contratto di sale and lease back.

### **Ires – Paesi a fiscalità privilegiata**

**Costi sostenuti a favore di imprese domiciliate in paradisi fiscali (costi “black list”) – Legittimità delle operazioni se viene provato che le imprese estere svolgono un’effettiva attività commerciale ovvero se viene provato l’effettivo interesse economico delle operazioni.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 5 (Pres. Pasca, Est. Alba)*

*Sentenza n. 1610 del 28/09/2015*

Ai sensi dell’art. 110, comma 11, D.p.r. 22.12.1986, n. 917, la legittimità delle operazioni effettuate con imprese domiciliate in Paesi a fiscalità privilegiata è subordinata alla prova che quelle imprese svolgano una effettiva attività commerciale. Nel caso di difficoltà per la dimostrazione della sussistenza della prima esimente, la presunzione legale di ineducibilità delle operazioni poste in essere, fissata dal comma 10 dello stesso art.110 citato, può essere superata provando che dette operazioni rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione.

### **Ires – Rimborsi e compensazioni**

**Denuncia dei redditi incompleta – Richiesta di rimborso del credito in dichiarazione – Mancato controllo, nei termini, della dichiarazione – Riconoscimento implicito del credito da parte dell’Amministrazione con obbligo del rimborso.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 31 (Pres. Pedone, Est. Mauceri)*

*Sentenza n. 1311 del 15/07/2015*

Nonostante che il contribuente possa aver presentato la sua dichiarazione dei redditi incompleta, la mancata effettuazione, da parte dell’Amministrazione finanziaria, dei controlli sulla dichiarazione nei termini previsti dalla legge, costituisce un implicito riconoscimento della sussistenza del credito d’imposta richiesto a rimborso, con la conseguenza del diritto al rimborso.

### **Ires – Soggetti passivi**

**Società di capitali - Cancellazione della società dal Registro delle Imprese – Estinzione della società e cessazione della capacità di stare in giudizio – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 9 (Pres. Ferraris, Est. Branconi Pantera)*

*Sentenza n. 269 del 16/02/ 2015*

La cancellazione di una società dal Registro delle imprese ne determina l’estinzione e la capacità processuale con decorrenza dalla formalità della pubblicità nel Registro delle imprese stesso, il cui difetto originario è rilevabile d’ufficio. Pertanto l’avviso di accertamento notificato al liquidatore quale legale rappresentante della società è nullo in quanto notificato a soggetto estinto. D’altra parte l’art. 2495 cod. civ. dispone che “ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione e nei confronti dei liquidatori se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi”. Quindi, l’Amministrazione finanziaria avrebbe dovuto far valere le sue pretese verso i soci o il liquidatore, nei limiti dettati dall’art. 2495 cod. civ. citato.

### **Ires - Soggetti passivi**

**Sede dell'amministrazione – Società italiana controllata da altra società con sede all'estero che amministra e gestisce la società italiana – Soggettività passiva ai fini fiscali di quest'ultima società – Non sussiste.**

*Comm. Trib. Prov. Arezzo, Sez. 9 (Pres. Est. Gargano)*

*Sentenza n. 165 del 03/06/2015*

La nozione di “sede dell'amministrazione” coincide con quella di “sede effettiva” e va intesa come il luogo ove hanno concreto svolgimento le attività di amministrazione e di direzione dell'ente. Pertanto, nel caso di una società italiana, che è posseduta interamente da un'altra società capogruppo con sede in un altro paese, con il quale sussiste una convenzione per impedire doppie imposizioni, e che viene amministrata, diretta e gestita dalla controllante, va esclusa, in capo alla società italiana la soggettività passiva ai fini fiscali.

# **FINANZA LOCALE**

Imposta sulla pubblicità

Tariffa igiene ambientale

Imposta municipale unica

Imposta Regionale sulle attività produttive

Tributi locali vari

# IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

## VOCE

Accertamento e controlli
Affissioni
Agevolazioni ed esenzioni
Ambito di applicazione e presupposti
Concessionari – Gestione del servizio
Condono, amnistia e concordato
Contenzioso
Determinazione dell'imposta e tariffe
Dichiarazione
Rimborsi
Riscossione e versamento
Soggetti passivi
Violazioni e sanzioni

**Publicità e pubbliche affissioni – Ambito di applicazione e presupposti**

**Cartelli/freccette per indicare la via da seguire per raggiungere la sede di un'impresa – Assoggettamento all'imposta – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. Per la Toscana, Sez. 9 (Pres. Pecchioli, Est. Gerardi)  
Sentenza n. 1769 del 19/10/2015*

Sono da considerarsi mezzi pubblicitari, da assoggettare al tributo, le targhe ed i cartelle che rechino messaggi pubblicitari tali da sollecitare la domanda di beni e servizi; il presupposto di imponibilità di cui all'art. 5 del d.lgs. 15.11.1993, n. 507, deve pertanto essere ricercato nella astratta possibilità che il messaggio, in rapporto alla ubicazione del mezzo, possa avere un numero indeterminato di destinatari, che sono tali per il solo fatto che vengono a trovarsi in quel luogo; pertanto, indipendentemente dalle finalità perseguite, il mezzo di comunicazione in grado di far conoscere ad una massa indeterminata di possibili utenti il nome e l'attività dell'azienda, è soggetto all'imposta di pubblicità (S.C., Sentenza 16.07.2010, n. 17622).

## TARIFFA IGIENE AMBIENTALE

### VOCE

Accertamento e controlli
Agevolazioni ed esenzioni
Ambito di applicazione e presupposti
Condono, amnistia e concordato
Contenzioso
Denunce
Determinazione della tariffa
Rimborsi
Riscossione e versamento
Soggetti passivi
Violazioni e sanzioni

### **Tia – Ambito di applicazione e presupposti**

**Natura non tributaria della tariffa (art. 14, comma 33, d.l. 31.05.2010, n. 78) – Assoggettamento a Iva - Non Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. Per la Toscana, Sez. 16 (Pres. Est. Pasca)*

*Sentenza n. 1891 del 26/10/2015*

La Tia è un tributo e per tale motivo non può essere assoggettata ad Iva, conseguentemente il concessionario che ha riscosso la Tia è tenuto a restituirla al contribuente, come recentemente riaffermato anche dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 4723 del 10 marzo 2015.

### **Tia - Ambito di applicazione e presupposti**

**Tassazione aree scoperte ad uso privato – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. Per la Toscana, Sez. 30 (Pres. Est. Pecchioli)*

*Sentenza n. 1896 del 30/10/2015*

In merito alla tassazione delle “aree scoperte” occorre tenere conto della specifica normativa in materia e non quella strettamente civilistica, per la quale si potrebbe sostenere ogni area scoperta annessa ad un laboratorio o ad altra struttura abbia carattere della pertinenzialità; concetto quest’ultimo che non è corretto tenendo conto delle prescrizioni dell’art. 49 D.lgs. 22/1997, che al comma 3, definisce l’estensione oggettiva del tributo, includendo anche le aree scoperte ad uso privato, che non costituiscono “accessorio e pertinenza dei locali.

### **Tia – Ambito di applicazione e presupposti**

**Uffici Pubblici frequentati da dipendenti e utenti – Assoggettamento all’imposta – Legittimità – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. Per la Toscana, Sez. 16 (Pres. Pisano, Est. Ramazzotti)*

*Sentenza n. 2314 del 21/12/2015*

È principio consolidato che il tipo di uso dei locali occupati da un Ufficio Pubblico, quale è l’Archivio di Stato, che viene frequentato da dipendenti e utenti produce rifiuti solidi urbani e pertanto è soggetto alla Tia.

### **Tia – Contenzioso**

**Ricorso contro l’avviso di accertamento e liquidazione – Istanza di disapplicazione dell’articolo del regolamento che stabilisce la sanzione per il mancato pagamento della tariffa – Necessità dell’impugnazione davanti al TAR – Non sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 35 (Pres. Mangano, Est. Pichi)*

*Sentenza n. 620 del 02/04/2015*

È legittima la domanda al Giudice tributario, e non al TAR, di disapplicazione dell’articolo del regolamento comunale della Tariffa di Igiene Ambientale che stabilisce la sanzione per il mancato pagamento della tariffa, in quanto, sotto il profilo della interpretazione della legge la competenza è delle Commissioni tributarie.

### **Tia – Determinazione della tariffa**

**Tassazione effettuata sulla base della denuncia presentata all’inizio dell’occupazione o detenzione degli immobili – Legittimità – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 24 (Pres. Magnesa, Est. Caldini)*

*Sentenza n. 115 del 19/01/2015*

La denuncia, prevista dall'art. 70, d.lgs. 15.11.1993, n. 507, presentata dal contribuente al Comune sugli appositi modelli all'inizio dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, oltre ad indicare i dati per l'individuazione di quei locali ed aree della loro superficie e loro destinazione, deve indicare anche l'eventuale inidoneità, delle parti di locali ed aree, a produrre rifiuti appropriatamente documentata. Tale denuncia, se non è stata presentata altra successiva denuncia di variazione relativa ai locali ed aree detenuti, costituisce la base per la tassazione di quei locali e di quelle aree per l'anno in cui la denuncia è stata presentata e per quelli successivi.

#### **Tia – Determinazione della tariffa**

**Utenze collocate oltre mille metri da più vicino punto di raccolta – Riduzione regolamentare del 70% del tributo - Utenza collocata a distanza inferiore – Fattispecie relativa alla viabilità vicinale ad uso pubblico – Art. 49, 10-11 co. D.L. 22\97 – Graduazione del tributo – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 16 (Pres. Est. Ghelli)  
Sentenza n. 451 del 13/03/2015*

Se la graduazione del tributo prevista dal Regolamento Comunale per utenze distanti oltre 1.000 mt. dal più vicino punto di raccolta corrisponde al generale principio di congruità ed adeguatezza della tariffa al livello del servizio prestato, pur tuttavia va riscontrata inadeguatezza e contraddittorietà nella valutazione della distanza relativa alla viabilità vicinale ad uso pubblico che, ai fini delle esigenze del servizio di specie, non si differenzia dalla viabilità pubblica e quindi il suo omesso computo reca una irragionevole differenziazione di trattamento tra utenti in analoghe situazioni. Va dunque disapplicato il regolamento comunale quanto alla non concessa graduazione del tributo ove non sia prevista la agevolazione per fattispecie che non risultino espressamente private.

#### **Tia – Riscossione e versamento**

**Prescrizione del diritto alla riscossione del tributo – Interruzione della prescrizione per la richiesta di rateazione del debito – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 5 (Pres. Pasca, Est. Pichi)  
Sentenza n. 1432 del 03/09/2015*

Il diritto alla riscossione di un credito relativo a “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi” (art. 2948 cod. civ.), come nel caso del tributo Tarsu/Tia, si prescrive in cinque anni.

Tuttavia, la decorrenza della prescrizione può essere interrotta da un fatto incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione, come, ad esempio, la richiesta di rateazione del pagamento effettuata dal contribuente.

## IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)

### VOCE

Accertamento e controlli
Agevolazioni ed esenzioni
Ambito di applicazione e presupposti
Base imponibile
Condono, amnistia e concordato
Contenzioso
Determinazione dell'imposta - Aliquote
Dichiarazione
Rimborsi
Riscossione e versamento
Soggetti passivi
Violazioni e sanzioni

### **Ici – Agevolazioni ed esenzioni**

#### **Esenzione dall'imposta per enti morali e onlus – Sussiste – Riduzione al 50% dell'imposta per immobili inagibili – Condizioni.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 35 (Pres. Est. Mangano)  
Sentenza n. 50 del 12/01/2015*

Ai fini dell'esenzione dall'Ici è necessario che per l'Ente proprietario dell'immobile ricorrano sia una condizione soggettiva, cioè abbia natura non commerciale sia una condizione oggettiva cioè che l'immobile sia destinato allo svolgimento, con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, come indicate dall'art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 30.12.1992, n. 504.

La riduzione al 50% dell'Ici spetta agli immobili per i quali l'ufficio tecnico comunale abbia accertato, con perizia a carico del proprietario, l'inagibilità o l'inabitabilità come previsto dall'art. 8, comma 1, del citato d.lgs. 30.12.1992, n. 504.

### **Ici – Agevolazioni ed esenzioni**

#### **Agevolazioni per l'abitazione posseduta dal coniuge, ivi residente, in attesa della separazione legale – Residenza dell'altro coniuge in altra sua propria abitazione che già gode delle agevolazioni – Applicabilità delle agevolazioni ambedue le abitazioni - Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Cicala, Est. Calvori)  
Sentenza n. 779 del 27/04/2015*

Il coniuge che possiede un immobile ove risiede, in attesa della separazione legale, ha diritto alle agevolazioni Ici per detto immobile anche se l'altro coniuge possiede ed abita in altro immobile per il quale gode delle agevolazioni Ici, in quanto ambedue gli immobili sono da considerare abitazioni principali. Infatti, essendo i coniugi in attesa della separazione legale, il nucleo familiare, di fatto non è più sussistente.

### **Ici – Agevolazioni ed esenzioni**

#### **Coniugi, ciascuno proprietario di un immobile ove risiede – Ambedue gli immobili costituiscono l'abitazione principale di ciascun coniuge e possono usufruire delle relative agevolazioni.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 5 (Pres. Pasca, Est. Pichi)  
Sentenza n. 847 del 11/05/2015*

Nessuna norma obbliga i coniugi ad abitare nella stessa abitazione, nello stesso Comune, nella stessa Nazione e, di conseguenza, ognuno di loro può stabilire la propria residenza anche in un'altra unità immobiliare che diviene la sua abitazione principale per la quale può usufruire delle agevolazioni ai fini Ici.

### **Ici – Agevolazioni ed esenzioni**

#### **Attività didattica – Esenzione - Condizioni.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 17 (Pres. Andronio, Est. Mariotti)  
Sentenza n. 2096 del 02/12/2015*

In materia di Ici, l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i) del d.lgs. 30.12.1992, n. 504, norma agevolatrice e, dunque, di stretta interpretazione, non opera in caso di utilizzo indiretto dell'immobile da parte dell'ente proprietario, ancorché per finalità di pubblico interesse (S.C., Sen. 29.04.2015, n. 8652).

### **Ici – Base imponibile**

**Area edificabile – Valore – È determinato da delibera comunale con i criteri previsti dall’art. 5, comma 5, d.lgs. 30.12.1992, n. 504 – Obbligo di allegazione della delibera all’avviso di accertamento – Non Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 35 (Pres. Est. Mangano)*

*Sentenza n. 996 del 29/05/2015*

L’edificabilità di un’area è attestata dallo strumento urbanistico generale (piano regolatore) indipendentemente dall’adozione di piani attuativi ed il suo valore è determinato da delibere del Consiglio Comunale la cui legittimità è legata al rispetto dei criteri indicati dall’art. 5, comma 5, d.lgs. 30.12.1992, n. 504, per stabilire i valori venali in comune commercio. Le delibere del Consiglio Comunale sono atti generali soggetti a pubblicità legale per cui la loro conoscenza è presunta e per questo motivo non sussiste obbligo di allegazione all’avviso di accertamento.

### **Ici - Rimborsi**

**Termine di prescrizione ordinario - Mancanza causa debendi continuativa – Applicabilità – Sussiste.**

*Comm. Trib. Prov. Arezzo, Sez. 3 (Pres. Est. Cappelli)*

*Sentenza n. 111 del 27/03/2015*

È esclusa l’applicabilità della prescrizione breve al credito per la riscossione dell’imposta comunale sugli immobili (Ici), seppur da pagarsi con cadenza annuale, sul rilievo che la prestazione tributaria, per la sua natura di imposta patrimoniale, stante l’autonomia dei singoli periodi di imposta e della relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, non essendo legata ad alcuna prestazione erogata dall’ente impositore e derivando il credito, anno per anno, da una nuova valutazione riguardo ai presupposti impositivi; in altri termini è esclusa l’applicabilità della prescrizione breve per mancanza della causa debendi continuativa.

### **Ici – Soggetti passivi**

**Possessori di immobili a titolo di proprietà – Legittimità dell’applicazione dell’imposta con aliquota maggiorata per le case secondarie – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Cicala, Est. Pichi)*

*Sentenza n. 570 del 25/03/2015*

Con la legge 09.12.1998, n. 431 si è voluto favorire la realizzazione degli accordi fra proprietari ed inquilini e colpire le cosiddette “case sfitte”. Di conseguenza una casa in cui il proprietario non abbia stabile dimora cioè una seconda casa utilizzata solo per le vacanze, ai fini Ici è legittimamente sottoposta all’applicazione dell’imposta con aliquota maggiorata.

# IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)

## VOCE

Accertamento e controlli
Agevolazioni ed esenzioni
Base imponibile
Condono, amnistia e concordato
Contenzioso
Determinazione dell'imposta
Dichiarazione
Presupposto dell'imposta
Rimborsi
Riscossione e versamento
Soggetti passivi
Violazioni e sanzioni

### **Irap – Presupposto dell'imposta**

#### **Lavoro autonomo – Valutazione in concreto – Necessità.**

*Comm. Trib. Prov. Prato, Sez. 7 (Pres. Est. Genovese)*

*Sentenza n. 2 del 08/01/2015*

Ai fini dell'accertamento Irap, deve valutarsi in concreto se l'attività di lavoro autonomo, allorché di questa si tratti, sia svolta con l'ausilio di significativi beni strumentali o di collaboratori o dipendenti che valgano a fare ravvisare un *valore aggiunto prodotto*, secondo quanto ritenuto necessario perché sia integrato il presupposto dell'imposta. Anche la giurisprudenza di legittimità ha, in effetti, ormai ampiamente condiviso tale orientamento, riconoscendo non integrato il presupposto dell'Irap allorché sia da escludere sia l'esistenza di una struttura organizzativa stabile, con lavoratori subordinati o con collaboratori parasubordinati, sia l'impiego di capitali provenienti da mutui esterni (Cass. N° 21203/2004).

### **Irap – Presupposto dell'imposta**

#### **Attività autonomamente organizzata integrata da altri elementi di fatto – Necessità - Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Est. Mariotti)*

*Sentenza n. 727 depositata il 21/04/2015*

L'autoorganizzazione del professionista, intesa come autonomia ed indipendenza nell'esercizio dell'attività rispetto ai terzi, è un elemento necessario per la sottoposizione all'Irap, ma non è sufficiente se non sono presenti anche altri elementi di fatto quali, anche in via tra loro alternativa: l'impiego di beni strumentali, secondo l'"*id quod plerumque accidit*", eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività; il ricorso in modo non occasionale al lavoro altrui; l'apporto di capitale (S.C., Sentenza 05.02.2015, n. 2099).

### **Irap – Presupposto dell'imposta**

#### **La dimostrazione dell'insussistenza di autonoma organizzazione è a carico del contribuente.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 30 (Pres. Pecchioli, Est. Nicolosi)*

*Sentenza n. 2149 depositata il 10/12/2015*

L'assoggettabilità o meno dei redditi derivanti dall'attività professionale intellettuale all'Irap è fondata sull'esistenza o meno di elementi propri di una struttura autonomamente organizzata che concorra a determinare un profitto economico aggiuntivo e che costituisca un arricchimento, prodotto dalla struttura stessa, di cui il professionista tragga giovamento.

Il professionista che ritenga di non essere soggetto al pagamento dell'Irap ha l'onere di dimostrare in concreto l'insussistenza dei presupposti per l'assoggettamento a tale imposta.

### **Irap - Rimborsi**

#### **Rimborso dell'imposta versata negli anni per i quali era stato chiesto il condono – Preclusione del rimborso – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 29 (Pres. Mariotti, Est. Bax)*

*Sentenza n. 335 depositata il 20/02/2015*

Con riferimento alla definizione automatica prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, l'esercizio della facoltà di ottenere la chiusura delle liti fiscali, pagando una somma correlata al valore della causa, produce un effetto estintivo del giudizio, che opera anche in relazioni delle domande giudiziali riguardanti le richieste di rimborso dell'imposta (nella specie Irap), con la conseguenza che l'intervenuta proposizione della relativa istanza, preclude al

contribuente ogni possibilità di rimborso di imposte asseritamente inapplicabili per assenza del relativo presupposto.

## TRIBUTI LOCALI VARI

### VOCE

Addizionale regionale all'imposta erariale di consumo sul gas metano e imposta sostitutiva sulle utenze esenti (ARISGAM)
Addizionale sull'energia elettrica
Canone per la raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque
Diritto annuale CCIAA
Imposta di scopo per realizzazione opere pubbliche
Imposta di soggiorno
Imposta provinciale di trascrizione (IPT)
Imposta regionale sulla benzina per autotrazione
Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili
Imposta sulle concessioni statali
Sovrimposta comunale sul reddito dei fabbricati (SOCOF)
Tasse automobilistiche regionali
Tassa regionale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
Tassa sulle concessioni regionali
Tributo provinciale per esercizio funzioni tutela, protezione, igiene ambiente
Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi

### **Tributi locali vari – Contributi consortili**

**Necessità, per la non debenza, che venga dimostrata dal proprietario dell'immobile la mancanza di benefici per l'immobile compreso nel perimetro di contribuenza – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 9 (Pres. Ferraris, Est. Gerardi)*

*Sentenza n. 460 del 16/03/2015*

Non sono dovuti i contributi consortili al Consorzio di bonifica dal proprietario dell'immobile il quale dimostra che lo stesso immobile, seppure compreso nel "perimetro di contribuenza" e nel "piano di classifica" elaborato dal Consorzio, non ha ricevuto alcun beneficio dall'attività del Consorzio stesso.

### **Tributi locali vari – Tariffe sui controlli sanitari ufficiali**

**Competenza della giurisdizione tributaria – Sussiste - Attività delle ASL per i controlli sanitari ufficiali oltre che sui produttori di prodotti agroalimentari anche su tutta la filiera agroalimentare compresi i grossisti – Debenza della tariffa sui controlli sanitari ufficiali da parte di tutte le aziende della filiera – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 9 (Pres. Ferraris, Est. Gerardi)*

*Sentenza n. 461 del 16/03/2015*

In via preliminare va riconosciuta la competenza della Commissioni tributarie in ordine alle tariffe sui controlli sanitari ufficiali per la loro natura tributaria in quanto tale prelievo è conseguente ad una prestazione doverosa di natura patrimoniale collegata alla spesa pubblica in relazione ad un presupposto socialmente ed economicamente rilevante.

L'attività di controllo sanitario da parte delle ASL, ai fini della tutela della sicurezza alimentare, non può essere limitata ai produttori di prodotti agroalimentari, ma qualsiasi azienda autorizzata che effettui la produzione, la trasformazione, lo stoccaggio ed anche della commercializzazione dei prodotti. Tutte queste aziende, pertanto, sono sottoposte al pagamento delle tariffe per i controlli sanitari ufficiali come disposto dal d.lgs. 19.11.2008, n. 194.

### **Tributi locali vari – Tasse automobilistiche**

**Prescrizione del debito per la tassa non pagata – Tre anni.**

*Comm. Trib. Reg. Per la Toscana, Sez. 9 (Pres. Est. Ferraris)*

*Sentenza n. 1771 del 19/10/2015*

Il debito per la tassa automobilistica si prescrive con il decorso dei tre anni successivi a quello in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento. La prescrizione interviene se al momento della notifica della cartella di pagamento i tre anni sono stati superati, non rilevando in alcun modo il momento in cui l'ente creditore ha iscritto a ruolo la tassa non pagata.

### **Tributi locali vari – Tassa sulle concessioni regionali**

**Imposta regionale sulle concessioni per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio marittimo - Legittimità - Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. Per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Giubilaro, Est. Carta)*

*Sentenza n. 1826 del 22/10/2015*

È legittima l'applicazione dell'imposta regionale della Toscana sulle concessioni per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio marittimo di cui alla combinato disposto dell'art. 2 Legge n. 281/70, art. 1 L.R. Toscana 2/71, del D.L. 400/93 e della L. 84/94.

# **PROCESSI**

Riscossione

Accertamento imposte

Contenzioso

Violazioni e sanzioni

# RISCOSSIONE

## VOCE

Azioni cautelari e conservative
Cartella di pagamento
Contenzioso
Conto fiscale
Esazione internazionale
Notificazioni
Quote inesigibili
Rimborsi
Riscossione coattiva
Riscossione spontanea mediante ruoli
Ruoli
Soggetti incaricati della riscossione
Soggetti passivi
Sospensione della riscossione
Versamenti diretti
Violazioni e sanzioni

### **Riscossione – Azioni cautelari e conservative**

#### **Mancato pagamento della cartella – Iscrizione di ipoteca su beni del fondo patrimoniale – Illegittimità – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. Per la Toscana, Sez. 35 (Pres. Mangano, Est. Pichi)*  
*Sentenza n. 622 del 02/04/2015*

È illegittima l'iscrizione di ipoteca sui beni conferiti nel fondo patrimoniale quando il debito non è stato contratto per soddisfare i bisogni della famiglia. Va quindi accertato in fatto se il debito in questione si possa dire contratto o non contratto per soddisfare i bisogni della famiglia.

### **Riscossione - Azioni cautelari e conservative**

#### **Iscrizione ipoteca esattoriale da parte di Equitalia su beni che fanno parte del fondo patrimoniale ex art. 170 cod. civ. - Legittimità – Non sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. Per la Toscana, Sez. 9 (Pres. Ferraris, Est. Gerardi)*  
*Sentenza n. 698 del 20/04/2015*

Non è ammissibile l'iscrizione ipotecaria sull'immobile destinato a fondo patrimoniale ex art. 167 c.c., identificando quest'ultimo un patrimonio separato con vincolo di destinazione e limitazione dei poteri dispositivi dei costituenti nel rispetto della deroga al principio di responsabilità patrimoniale contenuto nell'art. 2740 c.c., per il quale il debitore risponde con i suoi beni presenti e futuri ma con la precisazione espressa nel comma 2 dello stesso articolo per la quale possono esistere forme di limitazione della responsabilità. Ed infatti, l'iscrizione ipotecaria, pur non configurandosi come atto esecutivo in senso stretto, avendo finalità di garanzia, comporta un vincolo alla disponibilità del bene in quanto prodromico all'esecuzione, con gravi pregiudizio sulla sua commerciabilità ed in contrasto con la volontà del legislatore.

### **Riscossione - Azioni cautelari e conservative**

#### **Iscrizione ipotecaria su beni del debitore – Obbligo di preventiva notifica intimazione ad adempiere - Non sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. Per la Toscana, Sez. 29 (Pres. Drago, Est. Nisi)*  
*Sentenza n. 990 del 28/05/2015*

In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'ipoteca prevista dall'art. 77 D.P.R. 29 settembre 1973 N. 602, può essere iscritta senza necessità di procedere alla notifica dell'intimazione ad adempiere di cui all'art. 50, comma 2, del medesimo D.P.R., non essendo l'iscrizione ipotecaria un atto di natura esecutiva, ma rivestendo una funzione meramente cautelare, a condizione che venga raggiunta la soglia minima di ottomila euro a tal fine prevista dall'art. 77 del D.P.R. 29 settembre 73 n. 602, facendo riferimento a tutti i crediti iscritti a ruolo, anche se oggetto di contestazione da parte del contribuente, e sia trascorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento .

### **Riscossione – Azioni cautelari e conservative**

#### **Iscrizione di ipoteca su beni compresi nel fondo patrimoniale – Legittimità – Sussiste.**

*Comm. Trib. Prov. Arezzo, Sez. 3 (Pres. Est. Cappelli)*  
*Sentenza n. 177 del 09/06/2015*

L'art. 170 cod. civ. dispone che “l'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai

bisogni della famiglia”. L’art. 170 citato stabilisce che i beni compresi nel fondo patrimoniale non possono essere sottoposti ad esecuzione nei casi previsti, ma non prevede il divieto di iscrivere ipoteca sui beni del fondo patrimoniale. La natura dell’iscrizione ipotecaria ha, infatti, natura meramente cautelare e conservativa e “non può essere considerata quale mezzo preordinato all’espropriazione esattoriale che si inserisce nel processo esecutivo quale mezzo di realizzazione del credito, ma è semplicemente atto prodromico all’espropriazione e non parte di essa” (S.C., Sezioni Unite, Sentenza 18.09.2014, n. 19667).

#### **Riscossione - Cartella di pagamento**

**Pendenza e prosecuzione di procedure esecutive al momento della presentazione di concordato preventivo – Art. 168 R.D. 267\42 - Art. 90 D.p.r. 602\73 - Illegittimità – Non sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Cicala, Est. Calvori)  
Sentenza n. 173 del 29/01/2015*

La prosecuzione di pendenti procedure esecutive derivanti dal ruolo non integra, in presenza di concordato preventivo, la violazione dell’art. 168 R.D. 267\42 posto che l’art. 90 D.p.r. 602\73, unica norma di riferimento, al comma 1, pone a carico dell’agente della riscossione ogni attività necessaria per l’inserimento del credito nell’elenco della procedura “sulla base del ruolo”, mentre il successivo comma 2 dispone l’inserimento provvisorio delle “somme iscritte a ruolo” contestate nell’elenco di cui agli artt. 176 e 181 L.F.. Pertanto, considerato il ruolo un mero atto interno, la notifica della cartella costituisce l’adempimento imprescindibile perché acquisti rilevanza esterna, quale precetto, nei confronti del destinatario, a lui consentendo di sollevare eventuali contestazioni ed opporre la tutela giurisdizionale avanti il giudice tributario.

#### **Riscossione - Cartella di pagamento**

**Cartella relativa al ruolo consegnato all’agente della riscossione in data anteriore all’1.06.2008 priva dell’indicazione del responsabile del procedimento e della sottoscrizione da parte di soggetto autorizzato – Nullità - Non sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 24 (Pres. Nisticò, Est. Caldini)  
Sentenza n. 1262 del 09/07/2015*

Non sussiste la nullità della cartella di pagamento relativa al ruolo consegnato all’agente della riscossione in data anteriore all’1.06.2008 in quanto l’obbligo, a pena di nullità, dell’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della cartella di cui all’art. 25, D.p.r. 29.09.1973, n. 602, è stato disposto dall’art. 36, comma 4 ter, d.l. 31.12.2007, n. 248, con decorrenza dal 1° giugno 2008. Né la mancanza della sottoscrizione del funzionario competente comporta l’invalidità della cartella di pagamento, la cui esistenza non dipende tanto dall’apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che, al di là di questi elementi formali, la cartella stessa sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterla (S.C., Ordinanza 31.05.2013, n. 13747).

#### **Riscossione - Cartella di pagamento**

**Necessità che il contribuente sia messo in grado di conoscere la natura e l’origine del suo debito – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 31 (Pres. De Simone, Est. Paggetti)  
Sentenza n. 1244 del 09/07/2015*

È illegittima la cartella quando non mette in grado il contribuente di conoscere la natura e l'origine del suo debito erariale e, di conseguenza, non consente allo stesso contribuente di potersi adeguatamente difendere sulla debenza o meno degli importi intimati.

### **Riscossione - Cartella di pagamento**

**Relate di notifica cartelle di pagamento sottese all'atto di preavviso di fermo amministrativo - Prove sufficienti per dimostrare contenuto dell'atto posto alla base della procedura di riscossione.**

*Comm. Trib. Reg. Per la Toscana, Sez. 13 (Pres. Mariotti, Est. La Terza)  
Sentenza n. 1228 del 07/07/2015*

La produzione delle relate di notifica delle cartelle di pagamento sottese all'atto di preavviso di fermo amministrativo sono sufficienti a dimostrare che il contenuto dell'atto posto alla base della procedura di riscossione del credito tributario è stato regolarmente portato a conoscenza dell'interessato.

### **Riscossione – Cartella di pagamento**

**Motivazione della cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36 bis, D.p.r. 29.09.1973, n. 600, in rettifica dei risultati della dichiarazione – Necessità – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. Per la Toscana, Sez. 17 (Pres. Est. Mariotti)  
Sentenza n. 1997 del 10/11/2015*

La cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36 bis, D.p.r. 29.09.1973, n. 600, che contenga la rettifica dei risultati della dichiarazione dei redditi del contribuente ha natura impositiva parificabile ad un atto di accertamento. Pertanto la cartella non solo va notificata nel termine previsto per la notifica dell'avviso di accertamento, ma va anche motivata come il suddetto avviso (S.C., Sen. 04.08.2010, n. 18076).

### **Riscossione – Notificazioni**

**Intimazione di pagamento – Illegittimità della chiamata in causa del terzo – Nullità notifica cartella.**

*Comm. Trib. Prov. Prato, Sez. 5 (Pres. Est. Cini)  
Sentenza n. 64 del 17/03/2015*

L'Agente della riscossione non può chiamare in causa L'Agenzia delle Entrate per supplire ad una propria carenza istruttoria. È del pari inammissibile la richiesta di informazioni all'Agenzia, atteso che l'onere dell'istruttoria, nella fase della riscossione, incombe su soggetto diverso dall'Ufficio. Al riguardo, è nulla la notifica della cartella di pagamento effettuata in luogo diverso dalla residenza del contribuente, qualora essa, a causa della carenza istruttoria dell'Ente della riscossione, sia stata recapitata in domicilio errato o consegnata a persona non idonea a riceverla.

### **Riscossione - Notificazioni**

**Notifica cartella esattoriale per mezzo di raccomandata da parte del concessionario - Legittimità ai sensi del comma 1 dell'art. 26 D.P.R. 602/73 - Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. Per la Toscana, Sez. 35 (Pres. Est. Mancini)  
Sentenza n. 2331 del 22/12/2015*

In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 D.P.R. 602/1973 prevede

una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati.

### **Riscossione – Riscossione spontanea mediante ruoli**

**Ruolo per somme ripartite in più rate su richiesta del debitore – Pagamento di una rata con lieve ritardo – Decadenza dal beneficio della rateazione - Non sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 5 (Pres. Pasca, Est. Alba)*

*Sentenza n. 858 del 13/05/2015*

Il pagamento di una rata del debito tributario effettuato con un lieve ritardo rispetto alla sua scadenza non è qualificabile come mancato pagamento e non comporta quindi la decadenza del beneficio del pagamento rateale del debito tributario.

### **Riscossione – Ruoli**

**Escussione del garante la rateazione delle somme dovute in seguito all'accertamento con adesione – Legittimità – Sussiste quando la garanzia è stata prestata prima dell'entrata in vigore del d.l. 06.07.2011, n. 98.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Cicala, Est. Fiorillo)*

*Sentenza n. 1794 del 20/10/2015*

È legittima l'escussione del soggetto (che ha garantito il pagamento rateale di quanto dovuto all'Erario in seguito all'accertamento con adesione) in data anteriore all'entrata in vigore del d.l. 06.07.2011, n. 98, che, con l'art. 23 ai commi 17, 18 e 19, ha soppresso l'obbligo della fideiussione per il pagamento rateale delle somme accertate. Infatti il comma 20 dello stesso decreto legge ha previsto un regime transitorio per il quale "le disposizioni di cui ai commi da 17 a 19 (del d.l. di cui sopra) non si applica agli atti di adesione, alle definizioni ai sensi dell'art.15 del d.lgs. 19.06.1997, n. 218, ed alle conciliazioni giudiziarie già perfezionate, anche con la prestazione di garanzia, alla data di entrata in vigore del presente decreto".

### **Riscossione – Soggetti passivi**

**Responsabilità solidale del cessionario con il cedente l'azienda per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due anni precedenti – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 5 (Pres. Pasca, Est. Alba)*

*Sentenza n. 547 del 23/03/2015*

L'art. 14, comma 1, d.lgs. 18.12.1997, n. 472, prevede la responsabilità solidale del cessionario con il cedente l'azienda o del ramo di azienda per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due anni precedenti, salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente. La responsabilità del cessionario è, quindi, di tipo sussidiario in quanto il Fisco creditore può rivolgersi al coobbligato solidale solo dopo che il cedente non ha adempiuto. Ne consegue che l'obbligo a carico del cessionario è legato ad un rapporto di dipendenza, non avendo un suo fatto generatore autonomo, rispetto all'obbligazione principale.

### **Riscossione – Soggetti passivi**

**Soci di società di persone – Socio accomandante – Riduzione della cartella esattoriale in base alla quota di partecipazione – Non sussiste, salvo il diritto di rivalsa.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Mariotti, Est. Moliterni)*

*Sentenza n. 1353 del 27/07/2015*

La cartella di pagamento, emessa a carico del socio accomandante in seguito sentenza che ha determinato l'imposta e le relative sanzioni a carico della società in accomandita semplice, non può essere ridotta in base alla quota di partecipazione dello stesso socio accomandante per contrasto con il principio della solidarietà tributaria passiva di cui all'art. 64, comma 3, D.p.r. 27.09.1973, n. 600. Infatti non sussiste lesione dell'art. 53 della Costituzione in quanto, pur esigendo che il tributo sia posto a carico di chi realizza il presupposto, ammette che il terzo possa sopportare l'onere tributario, salvo il diritto, da parte dello stesso, di rivalersi nei confronti di chi ha realizzato l'oggetto dell'imposta.

### **Riscossione – Soggetti passivi**

**Notifica della cartella di pagamento al debitore ed al coobbligato – Illegittimità della notifica al coobbligato se per lo stesso debito non è stato iscritto a ruolo – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 16 (Pres. Pasca, Est. Lenzi)*

*Sentenza n. 2005 del 09/11/2015*

L'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento delle imposte è riservata esclusivamente all'Ufficio che, ai fini della riscossione, consegna al concessionario l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute. Quindi il concessionario non può notificare la cartella di pagamento ad un contribuente nei confronti del quale non vi sia stata iscrizione a ruolo.

### **Riscossione – Soggetti passivi**

**Eredi del contribuente che hanno accettato con beneficio di inventario – Intimazione di pagamento all'erede di un debito tributario del “de cuius” – Legittimità – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 13 (Pres. Est. Pecchioli)*

*Sentenza n. 2225 del 15/12/2015*

Con l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, l'erede ha comunque accettato l'eredità acquistando i diritti caduti nella successione e diventando soggetto passivo delle relative obbligazioni, seppure nei limiti del valore dei beni allo stesso erede pervenuti (art. 490 cod. civ.). Pertanto è legittima l'intimazione di pagamento di un debito tributario del “de cuius” rivolta all'erede che ha accettato con beneficio di inventario. Va comunque osservato che l'agente della riscossione può procedere esecutivamente soltanto a carico dei beni ereditati in quanto ai sensi dello stesso art. 490 cod. civ. “l'effetto del beneficio di inventario consiste nel tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede”.

## ACCERTAMENTO IMPOSTE

### VOCE

Accertamento analitico
Accertamento d'ufficio
Accertamento induttivo
Accertamento sintetico
Accertamento sulla base di studi di settore
Accertamento con adesione
Atti di contestazione e di irrogazione immediata di sanzioni
Attività istruttoria
Autotutela
Avviso di accertamento
Competenze e poteri degli uffici
Condono, amnistia e concordato
Contenzioso
Controllo formale delle dichiarazioni
Evasione ed elusione
Interpello CFC
Interpello e istanza antielusiva
Interpello internazionale
Interpello ordinario
Notificazioni
Società di comodo
Violazioni e sanzioni

### **Accertamento imposte – Accertamento analitico**

#### **Costi sostenuti per attività costituenti illecito penale – Indeducibilità – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 17 (Pres. Mariotti, Est. Musumeci)*

*Sentenza n. 1042 del 08/06/2015*

Ai sensi dell'art. 14, commi 4 e 4 bis, legge 24.12.1993, n. 537, i costi direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo non sono deducibili e quindi vanno recuperati a reddito. L'intervenuta sentenza di patteggiamento non significa che il reato non sia stato commesso e, di conseguenza, non inficia assolutamente la validità dell'accertamento tributario effettuato per il recupero a tassazione dei costi che erano stati sostenuti direttamente per il compimento di attività penalmente rilevanti.

### **Accertamento imposte – Accertamento analitico**

#### **Ricostruzione dei prezzi di vendita di appartamenti fondata su elementi gravi, precisi e concordanti, compresi i valori O.M.I. – Legittimità – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Bellagamba, Est. Del Monaco)*

*Sentenza n. 142 del 22/01/2015*

È legittima, da parte dell'Ufficio fiscale, la ricostruzione dei prezzi di vendita di appartamenti ceduti dalla società costruttrice ritenuti inferiori ai valori di mercato quando la ricostruzione si fonda su elementi gravi, precisi e concordanti, quali: il reperimento di contratti preliminari indicanti prezzi superiori a quanto risulta dai contratti definitivi, le perizie, per l'ottenimento di mutui da parte degli acquirenti, superiori ai prezzi del contratto definitivo di compravendita, i valori O.M.I. (che seppure non hanno più valore legale forniscono comunque un dato indicativo del valore normale) ed infine anche la eventuale scarsa redditività dichiarata non in linea con la media del settore.

### **Accertamento imposte – Accertamento con adesione**

#### **Sottoscrizione del verbale per adesione – Inoppugnabilità del verbale – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Giubilaro, Est. Betti)*

*Sentenza n. 325 del 19/02/2015*

Dopo la sottoscrizione del verbale per accettazione della proposta dell'Ufficio, l'accertamento con adesione è divenuto definitivo e, ai sensi dell'art. 3, comma 4, d.lgs. 19.06.1997, n. 218, "non è soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio" e non può mai più essere messo in discussione da parte del contribuente.

### **Accertamento imposte – Accertamento con adesione**

#### **Accertamento con adesione per il triennio precedente all'anno per il quale è stato emesso l'avviso di accertamento – Valutazione dell'annualità accertata in analogia con la transazione fiscale effettuata per gli anni precedenti – Legittimità – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 24 (Pres. Magnesa, Est. Mauceri)*

*Sentenza n. 503 del 16/03/2015*

La definizione con una transazione fiscale del triennio precedente all'anno per il quale è stato effettuato un altro accertamento relativo alla stessa imposta accertata per il triennio precedente, rende legittima la valutazione e il trattamento fiscale per l'annualità oggetto di accertamento in analogia al trattamento fiscale ricevuto dal contribuente nel triennio precedente.

### **Accertamento imposte – Accertamento induttivo**

**Necessità che l'Ufficio rispetti quanto disposto dall'art. 39, comma 1, lett. d), D.p.r. 29.09.1973, n. 600 e dell'art. 54, D.p.r. 26.10.1972, n. 633 e, se per l'impresa sono applicabili gli studi di settore, che sia stata ravvisata una grave incongruenza rispetto a quanto dichiarato – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Est. Mariotti)*

*Sentenza n. 726 del 21/04/2015*

Per procedere legittimamente all'accertamento induttivo l'Amministrazione finanziaria deve osservare il disposto dell'art. 39, comma 1, lett. d), D.p.r. 29.09.1973, n. 600 e dell'art. 54, D.p.r. 26.10.1972, n. 633. Al di fuori delle ipotesi tipiche previste da queste norme, allorché si verifichi un mero scostamento non significativo tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dagli studi di settore di cui all'art. 62 bis del d.l. 30.08.1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29.10.1993, n. 427, l'Amministrazione finanziaria non è legittimata a procedere con l'accertamento induttivo. Solo quando viene ravvisata una "grave incongruenza, secondo la previsione dell'art. 62 sexies, dello stesso d.l. 30.08.1993, n. 331, l'Amministrazione finanziaria è legittimata all'accertamento induttivo, trovando riscontro la persistenza di tale presupposto, nel quadro di una lettura costituzionalmente orientata al rispetto del principio della capacità contributiva (S.C., Sentenza 26.09.2014, n. 20414).

### **Accertamento imposte – Accertamento induttivo**

**Accertamento senza che ci sia stato contraddittorio – Illegittimità – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. Per la Toscana, Sez. 5 (Pres. Pasca, Est. Alba)*

*Sentenza n. 2227 del 14/12/2015*

Lo studio di settore è uno strumento idoneo per determinare la capacità contributiva, se nella fase procedimentale amministrativa si sia svolto il contraddittorio fra l'Ufficio ed il contribuente in modo da consentire a quest'ultimo di intervenire per vincere la presunzione semplice di cui si è avvalso l'Ufficio.

### **Accertamento imposte - Accertamento sintetico**

**Associazioni dilettantistiche - Applicabilità imposta di registro - Non sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. Per la Toscana, Sez. 5 (Pres. Pasca, Est. Alba)*

*Sentenza n. 651 del 14/04/2015*

Le associazioni sportive dilettantistiche pur non essendo obbligate alla tenuta delle scritture contabili obbligatorie, devono comunque porre in essere una serie di adempimenti documentali da cui si possa dedurre la natura "dilettantistica" e le modalità di esercizio dell'attività.

### **Accertamento imposte – Accertamento sintetico**

**Necessità di valutare la complessiva posizione reddituale dei componenti il nucleo familiare – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. Per la Toscana, Sez. 5 (Pres. Pasca, Est. Alba)*

*Sentenza n. 862 del 13/05/2015*

Ai fini dell'accertamento sintetico del reddito basato su indici di capacità contributiva costituiti, tra gli altri, dalla disponibilità di autoveicoli nonché di residenze principali e secondarie, è necessario valutare la complessiva posizione reddituale dei componenti il

nucleo familiare i quali con i loro redditi possono fornire la giustificazione degli elementi indicativi della capacità contributiva.

#### **Accertamento imposte – Accertamento sintetico**

##### **Elementi di fatto certi di cui all'art. 38 DPR 600/73 - Presunzioni legali relative ai sensi e per gli effetti dell'art. 2728 c.c..**

*Comm. Trib. Reg. Per la Toscana, Sez. 13 (Pres. Mariotti, Est. Rados)*

*Sentenza n. 1260 del 09/07/2015*

Il possesso di immobili, di autoveicoli, la corresponsione di premi assicurativi, il pagamento di interessi passivi su un mutuo, ecc. sono elementi che il legislatore ha qualificato come legittimi presupposti per la determinazione sintetica del reddito in quanto fanno presumere una capacità di spesa correlata ad esborsi di somme di denaro e a spese di gestione da confrontare con il reddito dichiarato, con la conseguenza per cui dette presunzioni sono da qualificarsi alla stregua di presunzioni legali, seppur relative, di cui all'art. 2728 c.c..

#### **Accertamento imposte – Accertamento sintetico**

##### **Documentazione richiesta con questionario esibita all'Ufficio non completa e con notevole ritardo – Violazione dell'obbligo di leale collaborazione con il fisco – Sussiste - Inutilizzabilità in giudizio di documenti non esibiti all'Ufficio come richiesti con questionario – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. Per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Cicala, Est. Moliterni)*

*Sentenza n. 1801 del 20/10/2015*

L'esibizione con notevole ed ingiustificato ritardo della documentazione non completa richiesta dall'Ufficio, determina la violazione dell'obbligo di leale collaborazione con il fisco di cui all'art. 10 della legge 27.07.2000, n. 212.

Inoltre, ai sensi dell'art. 32, D.p.r. 29.09.1973, n. 600, i documenti non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'Ufficio e depositati, immotivatamente, solo ai fini del contenzioso, non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente in sede di giudizio. Tali comportamenti, pertanto, legittimano l'accertamento sintetico ai sensi dell'art 38, D.p.r. 29.09.1973, n. 600.

#### **Accertamento imposte - Accertamento sulla base di studi di settore**

##### **Grave incongruenza tra lo scostamento tra il ricavo dichiarato e quello puntuale indicato dallo studio di settore è di modesta entità – Necessità - Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. Per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Mariotti, Est. Lilla)*

*Sentenza n. 1662 del 30/09/2015*

Gli accertamenti di cui agli artt. 39, primo comma, lettera d) del DPR n. 600/1973 e successive modificazioni e 54 del DPR 633/72 e successive modificazioni, deve essere fondato sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dagli studi di settore, dove per "grave" si deve intendere un quantitativo di entità cospicua, fra i ricavi dichiarati e contabilizzati dal contribuente e quelli presuntivamente quantificati attraverso l'utilizzo degli studi di settore in un periodo di normale attività. Ove tale requisito non sussista, l'accertamento manca ab origine del presupposto giuridico che lo legittima.

#### **Accertamento imposte - Accertamento sulla base di studi di settore**

##### **Applicabilità solo se sussistono condizioni di normalità dell'esercizio.**

*Comm. Trib. Reg. Per la Toscana, Sez. 5 (Pres. Pasca, Est. Ciacci)*

*Sentenza n. 1604 del 28/09/2015*

Gli studi di settore ed i parametri sono soltanto una elaborazione statistica e la loro applicazione richiede la sussistenza di condizioni di normalità dell'esercizio. È onere dell'Amministrazione finanziaria dimostrare l'applicabilità dei parametri di natura statistica al caso concreto ossia la ricorrenza delle caratteristiche e delle condizioni di esercizio. È invece onere del contribuente provare, senza limitazione di mezzi e di contenuto, la sussistenza di circostanze che non consentono l'applicazione nei suoi confronti dei parametri statistici.

**Accertamento imposte – Accertamento sulla base di studi di settore**

**Necessità di considerare le effettive condizioni di esercizio dell'attività d'impresa – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. Per la Toscana, Sez. 29 (Pres. Pedone, Est. Bax)*

*Sentenza n. 2289 del 21/12/2015*

L'applicazione dello studio di settore che, in base al cluster relativo all'impresa, fornisca un risultato non congruo, ma lo scostamento tra il ricavo dichiarato ed il ricavo minimo sia molto basso, il giudice tributario, considerate le condizioni di esercizio dell'attività d'impresa e la situazione economica del contribuente, può determinare una riduzione anche considerevole dei ricavi accertati.

**Accertamento imposte - Attività istruttoria.**

**Determinazione del reddito - Presunzioni priva di requisiti di gravità, precisione e concordanza – Legittimità - Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 30 (Pres. Tony, Est. Paggetti)*

*Sentenza n. 318 del 18/02/2015*

Ai sensi del secondo comma dell'art. 41 DPR 600/73, l'Ufficio determina il reddito del contribuente sulla base dei dati e notizie comunque raccolti e venuti a sua conoscenza e può avvalersi di presunzioni prive di requisiti di gravità, precisione e concordanza, non vigendo infatti, nel processo tributario, il principio di inutilizzabilità degli atti illecitamente acquisiti come nel procedimento penale.

**Accertamento imposte – Attività istruttoria**

**Necessità per l'Ufficio di utilizzo delle indagini bancarie solo in presenza di significative anomalie rispetto alla dichiarazione presentata – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 5 (Pres. Pasca, Est. Alba)*

*Sentenza n. 850 del 11/05/2015*

I dati bancari di cui l'Amministrazione finanziaria è in possesso, prima di procedere all'accertamento, vanno sottoposti ad una valutazione di coerenza intrinseca ed estrinseca e possono essere utilizzati solo dopo che siano state riscontrate significative anomalie rispetto alla dichiarazione presentata (vedi anche: Circolare 06.08.2014, n. 25 dell'Agenzia delle Entrate).

**Accertamento imposte – Attività istruttoria**

**Verifica fiscale – Dichiarazioni rese dal contribuente – Sono qualificabili come confessione stragiudiziale.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 5 (Pres. Pasca, Est. Alba)*

*Sentenza n. 852 del 11/05/2015*

Le dichiarazioni rese dal contribuente (o da un suo legale rappresentante nel caso che il contribuente sia una società) nel corso di una verifica fiscale non assumono contenuto testimoniale, ma sono qualificabili come confessione stragiudiziale e quindi costituiscono prova ai fini dell'accertamento ex art. 2735 cod. civ. (S.C., ordinanza 24.10.2014, n. 22616).

#### **Accertamento imposte – Attività istruttoria**

##### **Avviso di accertamento notificato prima del termine di 60 giorni dalla chiusura delle operazioni di controllo – Nullità dell'atto impositivo – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 24 (Pres. Bocelli, Est. Drigani)  
Sentenza n. 870 del 15/05/2015*

L'art. 12, comma 7 della legge 27.07.2000, n. 212, prevede che l'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del termine di 60 giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte dell'organo di controllo. La norma, nel riconoscere al contribuente di formulare osservazioni e richieste entro il termine previsto evidenzia l'importanza della fase istruttoria prodromica all'eventuale adozione del provvedimento impositivo, mettendo il contribuente nella condizione di poter partecipare attivamente al procedimento tributario attivando un contraddittorio ai fini sia difensivi sia collaborativi. In tal modo l'Ufficio può valutare gli elementi probatori acquisiti e le deduzioni del contribuente oltre alle sue richieste e osservazioni e formulare con l'atto impositivo una adeguata replica in grado di superare le deduzioni formulate dal contribuente in sede di contraddittorio; in difetto esso è radicalmente nullo. L'emissione dell'avviso di accertamento prima della scadenza del termine di sessanta giorni è ammesso soltanto nel caso di particolare urgenza che però deve essere adeguatamente motivata.

#### **Accertamento imposte – Attività istruttoria**

##### **Lista Falciani - Utilizzabilità prove illegittimamente acquisite - Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. Per la Toscana, Sez. 13 (Pres. Mariotti, Est. Nicolosi)  
Sentenza n. 1258 del 09/07/2015*

In merito all'utilizzabilità dell'acquisita documentazione dall'estero, risalente alla c.d. Lista Falciani, è ormai pacifico, anche nella giurisprudenza comunitaria e nazionale, che l'eventuale illecita acquisizione all'estero dei dati poi trasfusi nell'informativa internazionale non tramette e trasfonde l'originaria illiceità all'informativa stessa, la quale è pervenuta alle Autorità italiane nel rispetto di procedure formali legittimate della Direttiva 77/799 CEE e della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia stipulata il 5 ottobre 1939 e ratificata con la Legge n. 20 del 1992. In altri termini sussiste il principio per cui la provenienza e l'autenticità della documentazione trasmessa da uno Stato esteri nell'ambito della collaborazione di cui alla predetta Direttiva.

#### **Accertamento imposte – Avviso di accertamento**

##### **Sostituzione di quello emesso in precedenza – Errore nel provvedimento sostitutivo – Art. 43, 4° comma D.p.r. 600/73 – Illegittimità – Non sussiste – Fattispecie relativa all'erronea indicazione nel provvedimento sostitutivo dell'anno di riferimento.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 17 (Pres. Est. De Simone)  
Sentenza n. 1 del 08/01/2015*

L'accertamento che sostituisce altro emesso in precedenza e che reca, il secondo, errore quanto alla annualità di riferimento non costituisce espressione di quel potere, pur riconosciuto all'Ufficio ex art. 43, 4° comma D.p.r. 600/73 di emissione di nuovo avviso, di integrazione o modifica in aumento di atto precedente, ma semplicemente del potere di

autotutela riconosciuto alla P.A. attraverso il cui esercizio è consentito rendere l'attività amministrativa più consona alle esigenze del caso concreto, senza modificare i termini del contraddittorio e dei rapporti col cittadino.

#### **Accertamento imposte – Avviso di accertamento**

**Accertamento parziale fondato su un verbale di accertamento di altro ente pubblico con un contenzioso ancora aperto e quindi non definitivo – Legittimità – Non sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 9 (Pres. Bellagamba, Est. Brancoli Pantera)*

*Sentenza n. 390 del 02/03/2015*

Non può costituire il presupposto sostanziale di un accertamento fiscale a carico di un contribuente il solo verbale di accertamento emesso da un altro ente pubblico (nel caso di specie l'Inps) non definitivo in quanto suscettibile di essere impugnato ed oggetto di un contenzioso con l'ente pubblico che lo ha emesso.

#### **Accertamento imposte – Avviso di accertamento**

**Emissione dell'atto impositivo prima del termine previsto dall'art. 12, comma 7, legge 27.07.2000, n. 212 – Atto viziato per violazione del contraddittorio – Invalidità – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Mariotti, Est. Viciani)*

*Sentenza n. 629 del 09/04/2015*

Il diritto al contraddittorio, ossia il diritto del destinatario del provvedimento ad essere sentito prima della sua emanazione, realizza l'inalienabile diritto di difesa del cittadino, presidiato dall'art. 24 della Costituzione ed anche il buon andamento dell'Amministrazione, di cui all'art. 97 della Costituzione. Ed è immanente nell'ordinamento tributario il principio fondamentale che prescrive la tutela del diritto di difesa del contribuente mediante l'obbligo di attivazione da parte dell'Amministrazione del "contraddittorio endoprocedimentale" ogni volta che debba essere adottato un provvedimento lesivo dei diritti e degli interessi del contribuente (S.C. Sezioni Unite, Sentenza 18.09.2014, n. 19667). Pertanto, sulla base di tale principio va ritenuto invalido l'avviso di accertamento notificato senza il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12, commi 2 e 7, legge 27.07.2000, n. 212, anche quando l'atto impositivo sia stato emesso in seguito ad una verifica effettuata "a tavolino" dall'Ufficio.

#### **Accertamento imposte – Avviso di accertamento**

**Ricorso contro avviso di accertamento per insufficiente motivazione – Accoglimento in primo grado – Annullamento, in autotutela, dell'avviso di accertamento viziato ed emissione, nei termini, di nuovo avviso con le corrette motivazioni – Legittimità – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Cicala, Est. Calvori)*

*Sentenza n. 781 del 27/04/2015*

È nei poteri dell'Ufficio, che ha effettuato l'accertamento sulla sussistenza di un credito erariale, l'annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento viziato da nullità per insufficiente motivazione, nullità per il vizio formale peraltro riconosciuta dalla Commissione tributaria di primo grado. Lo stesso Ufficio è legittimato all'emissione, purché ancora nei termini prescrizionali, di un nuovo avviso con la corretta motivazione, ma senza che il nuovo atto incida sull'esistenza o sull'ammontare del credito tributario.

### **Accertamento imposte – Avviso di accertamento**

**Avviso sottoscritto da impiegato della carriera direttiva non delegato dal capo dell'ufficio il quale ha il potere di firma – Nullità – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 5 (Pres. Pasca, Est. Ciacci)*

*Sentenza n. 1521 del 21/09/2015*

L'art. 42, D.p.r. 29.09.1973, n. 600, prevede, a pena di nullità, che l'avviso di accertamento sia sottoscritto dal capo dell'Ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. Non è quindi sufficiente che un funzionario abbia la qualifica di direttore tributario per sottoscrivere validamente il provvedimento ed incombe sull'Amministrazione dimostrare, in caso di contestazione sulla validità della sottoscrizione, la sussistenza della delega.

### **Accertamento imposte – Avviso di accertamento**

**Motivazione “per relationem” – Legittimità – Sussiste se l'atto richiamato è allegato o se, nell'avviso, ne è riprodotto il contenuto essenziale.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 5 (Pres. Pasca, Est. Ciacci)*

*Sentenza n. 1535 del 21/09/2015*

La motivazione “per relationem” di un avviso di accertamento è legittima non solo quando l'atto richiamato sia allegato all'avviso, ma anche quando di tale atto sia riprodotto nell'avviso il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l'insieme di quelle parti dell'atto o del documento che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato (S.C., Sentenza 19.06.2012, n. 1085).

### **Accertamento imposte – Avviso di accertamento**

**Notificazione dell'atto prima del termine di 60 giorni dalla data di consegna del processo verbale di constatazione – Invalidità dell'avviso di accertamento in assenza di particolare e motivata urgenza – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 24 (Pres. Bocelli, Est. Mauceri)*

*Sentenza n. 1756 del 16/10/2015*

L'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento, termine decorrente dal rilascio al contribuente della copia del processo verbale di constatazione a chiusura delle operazioni di verifica fiscale presso la sede del contribuente, comporta l'illegittimità dell'avviso di accertamento notificato “ante tempus” se non sussistono una particolare motivata urgenza (che non può essere l'imminente spirare del termine di decadenza dell'azione accertatrice).

### **Accertamento imposte - Avviso di accertamento**

**Cancellazione di società – Notifica atti alla società cancellata – Inesistenza.**

*Comm. Trib. Reg. Per la Toscana, Sez. 35 (Pres. Est. Mangano)*

*Sentenza n. 1948 del 05/11/2015*

Non avendo efficacia retroattiva il nuovo decreto sulle semplificazioni, (D.lgs. n. 175/2014), gli atti impositivi intestati a una società estinta devono ritenersi giuridicamente inesistenti e, quindi, improduttivi di effetti, sia per la società stessa, sia per i liquidatori e soci; solo con l'entrata in vigore del suddetto decreto, è stabilito che ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione, dei tributi, contributi e sanzioni e interessi, l'estinzione della società ha effetto trascorsi cinque anni dalla cancellazione dal registro delle imprese.

### **Accertamento imposte - Avviso di accertamento**

**Associazione sportiva dilettantistica - Onere della prova sussistenza presupposti per agevolazioni a carico dell'ente non commerciale di tipo associativo – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. Per la Toscana, Sez. 5 (Pres. Pasca, Est. Alba)*

*Sentenza n. 1984 del 09/11/2015*

La disposizione dell'art. 148 TUIR costituisce deroga per gli enti non commerciali di tipo associativo alla disciplina generale, per cui l'onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto che giustificano le agevolazioni è a carico del soggetto collettivo che la invoca, secondo gli ordinari criteri stabiliti dall'art. 2697 c.c..

### **Accertamento imposte – Avviso di accertamento**

**Accertamento parziale ex art. 41 bis, D.p.r. 29.09.1973, n. 600 - Legittimità dell'emissione da parte dell'Ufficio titolare del potere di accertamento totale – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. Per la Toscana, Sez. 30 (Pres. Pecchioli, Est. Nicolosi)*

*Sentenza n. 2149 del 10/12/2015*

L'accertamento parziale delle imposte dirette e dell'Iva può essere legittimamente adottato anche su iniziativa propria dell'Ufficio titolare del potere di accertamento totale in quanto rappresenta uno strumento diretto a perseguire finalità di sollecita emersione della materia imponibile, ove le attività istruttorie diano contezza della sussistenza di attendibili posizioni debitorie e non richiedano, in ragione della loro oggettiva consistenza, l'esercizio di valutazioni ulteriori rispetto al mero recepimento del contenuto della segnalazione, a prescindere dal fatto che quest'ultima provenga da un soggetto estraneo all'Amministrazione o da fonti ad essa interne (S.C., Sen. 23.12.2014, n. 27323).

### **Accertamento imposte – Avviso di accertamento**

**Raddoppio dei termini in caso di denuncia penale effettuata dalla Guardia di Finanza – Accertamento dell'Ufficio ridotto e nei limiti per escludere obbligo di denuncia penale – Avviso di accertamento notificato però tenendo conto del termine raddoppiato – Illegittimità – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. Per la Toscana, Sez. 31 (Pres. De Simone, Est. Paggetti)*

*Sentenza n. 2170 del 11/12/2015*

È illegittima la notifica, oltre il normale termine previsto (prima delle modifiche apportate dall'art. 1, commi 130 e 131) dall'art. 43, comma 1, D.p.r. 29.09.1973, n. 600, qualora l'avviso di accertamento emesso dall'Ufficio abbia, di fatto, escluso comportamenti del contribuente elusivi o evasivi tali da determinare un obbligo di denuncia penale, ritenendo, lo stesso Ufficio, non corroborate da idonea documentazione probatoria le conclusioni di una verifica fiscale in seguito alla quale, invece, i verificatori avevano comunicato notizia di reato alla Procura della Repubblica per violazione dell'art. 4, d.lgs. 10.03.2000, n. 74. In tal caso, infatti, non può essere applicato il raddoppio dei termini per la notifica dell'avviso di accertamento.

### **Accertamento imposte – Avviso di accertamento**

**Motivazione dell'avviso di accertamento fondata su documenti – Necessità dell'allegazione di tali documenti all'avviso di accertamento – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. Per la Toscana, Sez. 5 (Pres. Est. Pasca)*

*Sentenza n. 2236 del 14/12/2015*

Lo statuto del contribuente impone un obbligo di allegazione quanto nella motivazione dell'atto di accertamento si faccia riferimento ad un altro atto con la conseguenza che, quando tale obbligo di allegazione non è rispettato, l'avviso debba essere ritenuto nullo.

#### **Accertamento imposte – Avviso di accertamento**

**Raddoppio dei termini di accertamento qualora si riscontri l'obbligo di denuncia penale – Sussiste (per gli accertamenti riguardanti i periodi d'imposta precedenti al 1° gennaio 2016).**

*Comm. Trib. Reg. Per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Giubilato, Est. Calvori)  
Sentenza n. 2258 del 17/12/2015*

Qualora l'Ufficio impositore accerti un fatto che comporti l'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 cod. proc. pen. per uno dei reati previsti dal d.lgs. 10.03.2000, n. 74, i termini per la notifica dell'avviso di accertamento sono raddoppiati. Ai fini del raddoppio dei termini di decadenza per l'accertamento è sufficiente l'astratta configurabilità di un ipotesi di reato. È comunque devoluto al giudice tributario il compito di vigilare sull'osservanza degli elementi minimi richiesti dall'art. 331 cod. proc. pen., per l'insorgere dell'obbligo di denuncia e di negare l'applicazione del termine allungato in caso di iniziative di denuncia palesemente pretestuose.

#### **Accertamento imposte – Avviso di accertamento**

**Avviso di accertamento annullato in autotutela – Emissione di un nuovo avviso di accertamento – Ammissibilità – Limiti.**

*Comm. Trib. Reg. Per la Toscana, Sez. 13 (Pres. Pecchioli, Est. La Terza)  
Sentenza n. 2327 del 23/12/2015*

L'esercizio del potere di autotutela non consuma il potere impositivo dell'Amministrazione finanziaria, anzi questa è tenuta ad emettere il nuovo provvedimento ove ne sussistano i presupposti e incontrando i soli limiti dell'avvenuta formazione del giudicato e del termine decadenziale per l'accertamento (S.C., Sen. 08.07.2015, n. 14219).

#### **Accertamento imposte - Competenze e poteri degli uffici**

**Accertamenti bancari – Conti correnti dei soci e conti correnti della società di persone – Difetto di autorizzazione – Insussistenza.**

*Comm. Trib. Prov. Prato, Sez. 7 (Pres. Genovese, Est. Pieragnoli)  
Sentenza n. 15 del 05/02/2015*

Autorizzato l'accertamento bancario nei confronti dei soli soci di una S.a.s., l'Ufficio ben può acquisire informazioni sul conto corrente intestato alla Società, rispetto al quale i soci abbiano potere di firma. Ciò anche in ragione della loro qualità di amministratori della società di persone.

#### **Accertamento imposte - Competenze e poteri degli uffici**

**Artt. 32 DPR 600/73 e 51 DPR 633/72 – Presunzioni – Prova contraria offerta per la prima volta in fase contenziosa – Ammissibilità.**

*Comm. Trib. Prov. Prato, Sez. 7 (Pres. Genovese, Est. Ciarlito)  
Sentenza n. 8 del 22/01/2015*

In relazione all'utilizzo delle presunzioni, ai fini della assoggettabilità alle imposte sul reddito delle somme versate sui conti corrente, riconducibili al contribuente, delle quali egli non fornisca la prova di diversa natura o destinazione, si osserva che dette presunzioni, a favore del fisco, sono configurate dalla legge medesima. È evidente che tale presunzione, piuttosto che assoluta, ammette la prova contraria che il contribuente potrà fornire, in assenza di

espressi termini di decadenza, sia nelle fasi anteriori all'emissione dell'atto accertativo, sia nelle fasi del contenzioso, allorché il contraddittorio si svolge nella sua pienezza (nel merito, le prove prodotte in giudizio non sono state, per la maggior parte, ritenute attendibili: la CTP ha accolto solo parzialmente il ricorso)

### **Accertamento imposte - Controllo formale delle dichiarazioni**

**Errore formale – Controllo ex art. 36 bis DPR 600/73 – Art. 10, comma 3, L 212/00.**

*Comm. Trib. Prov. Prato, Sez. 5 (Pres. Est. Cini)*

*Sentenza n. 32 del 24/02/2015*

Nel caso in cui il contribuente si avveda di aver commesso un mero errore formale e si attivi per portarlo alla conoscenza dell'Agenzia, quest'ultima ha l'obbligo di esaminare le dichiarazioni e gli scritti prodotti dal contribuente, al fine di evitare di formare un ruolo contenente sanzioni illegittime. Infatti, qualora l'errore non abbia determinato alcun danno per l'Erario, essendo stata corrisposta l'imposta effettivamente dovuta, non è applicabile alcuna sanzione, posta la totale carenza del debito d'imposta quale presupposto sanzionatorio.

### **Accertamento imposte – Evasione ed elusione**

**Società cooperativa di lavoro a mutualità prevalente ex art. 2512 cod. civ. – Inquadramento formale della cooperativa cui non corrisponde la realtà dei fatti – Forma cartolare di cooperativa solo per godere delle agevolazioni fiscali – Impresa individuale del gestore – È tale.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 24 (Pres. Bocelli, Est. Drigani)*

*Sentenza n. 457 del 13/03/2015*

Una società cooperativa di lavoro a mutualità prevalente, così costituita come prevede l'art. 2512 cod. civ., seppure sia stata sottoposta al controllo degli organi ministeriali, dal quale siano risultati formalmente rispettati i requisiti inerenti l'attività con riferimento alla natura mutualistica risultanti dall'atto costitutivo e dallo statuto, non può sottrarsi alla potestà dell'Amministrazione finanziaria di accertare, ai fini tributari, la sussistenza dei presupposti di applicabilità delle agevolazioni tributarie previste per tale specie di cooperativa. Pertanto quando risultino provati fatti quali: la mancanza assoluta di partecipazione dei soci lavoratori alla gestione della società e la esclusione di essi da qualsivoglia decisione gestionale e/o commerciale; la mancata richiesta o il mancato pagamento di quote associative, con inquadramento soltanto formale dei lavoratori come soci, viene smentita la natura giuridica di società cooperativa di lavoro a mutualità prevalente che, invece, di fatto, risulta solo una impresa individuale del gestore.

### **Accertamento imposte – Evasione ed elusione**

**Fatture per operazioni inesistenti – Descrizione della prestazione generica – Non è sufficiente per determinare la falsità della fattura se si constata che le prestazioni sono state effettivamente rese.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Est. Bellagamba)*

*Sentenza n. 567 del 25/03/2015*

L'eventuale genericità della descrizione in fattura delle prestazioni rese non è sufficiente per dichiarare l'inesistenza delle prestazioni stesse e quindi della falsità della fattura quando risulta che il soggetto che ha emesso la fattura ha effettivamente svolto le prestazioni seppure non ben descritte nella fattura stessa.

## **Accertamento imposte – Evasione ed elusione**

### **Abuso del diritto – Nozione.**

*Comm. Trib. Prov. di Prato, Sez. 1 (Pres. Socci, Est. Pollastri)*  
*Sentenza n. 61 del 25/03/2015*

Il divieto di abuso del diritto, alla stregua dell'elaborazione giurisprudenziale comunitaria e nazionale, si traduce in principio generale antielusivo, il quale preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l'uso distorto di strumenti giuridici idonei ad ottenere un vantaggio tributario (agevolazione o risparmio d'imposta).

(Nel caso di specie, la Commissione non ha ravvisato nell'operazione di spin-off posta in essere dalla società, alcun disegno elusivo ed ha ritenuto non dimostrato dall'Amministrazione finanziaria che "il fine elusivo era predominante ed assorbente).

## **Accertamento imposte – Evasione ed elusione**

### **Operazioni elusive che determinano vantaggi nelle imposte sui redditi – Abuso del diritto – Sussiste quando le operazioni sono effettuate in assenza di valide ragioni economiche ed al solo scopo del conseguimento del risparmio di imposta.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Est. Mariotti)*  
*Sentenza n. 680 del 16/04/2015*

L'art. 37 bis, comma 1, D.p.r. 29.09.1973, n. 600, recita: "Sono inopponibili all'Amministrazione finanziaria gli atti, i fatti ed i negozi, anche collegati fra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni d'imposte o rimborsi, altrimenti indebiti". Tale norma tuttavia non incide sulla libertà dell'imprenditore di scegliere tra diverse operazioni determinate da obiettive ragioni economiche anche se possono comportare un differente carico fiscale. La S.C. (Sentenza 14.01.2015, n. 439), infatti, ha formulato il seguente principio di diritto: "Nei processi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale integra gli estremi della condotta elusiva quella costruzione che, tenuto conto sia della volontà delle parti implicate sia del contesto fattuale e giuridico, ponga quale elemento essenziale dell'operazione economica lo scopo di ottenere vantaggi fiscali, con la conseguenza che il divieto di comportamenti abusivi possano spiegarsi altrimenti che con il mero conseguimento di risparmi d'imposta e manchi il presupposto dell'esistenza di un idoneo strumento giuridico che, pur se alternativo a quello scelto dalla parte contribuente, sia comunque funzionale al raggiungimento dell'obiettivo economico perseguito".

## **Accertamento imposte – Evasione ed elusione**

### **Accertamento fondato su movimentazioni bancarie che il contribuente non aveva saputo giustificare e spese effettuate con carte di credito intestate a società partecipate ma non inerenti – Legittimità – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 17 (Pres. Mariotti, Est. Cannizzaro)*  
*Sentenza n. 837 del 08/05/2015*

In caso di accertamento fondato sulla verifica dei movimenti bancari il contribuente, ai sensi del disposto dell'art. 32, D.p.r. 29.09.1973, n. 600, è onerato, con inversione dell'onere della prova, della dimostrazione che gli elementi desumibili dalle movimentazioni non sono riferibili ad operazioni imponibili. Il mancato assolvimento di detto onere sulla non assoggettabilità a tassazione di quelle movimentazioni rende legittimo l'accertamento.

### **Accertamento imposte – Evasione ed elusione**

**Abuso del diritto – Non sussiste quando viene dimostrato che l'operazione è stata effettuata per valide ragioni economiche.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 24 (Pres. Bocelli, Est. Drigani)  
Sentenza n. 870 del 15/05/2015*

Sussiste abuso del diritto quando il contribuente effettua operazioni utilizzando strumenti giuridici, pur non contrastanti con alcuna specifica disposizione, al solo scopo di conseguire un risparmio fiscale, ma non può essere ritenuto come abuso del diritto il compimento di quelle operazioni che il contribuente prova essere state giustificate da valide ragioni economiche, anche se possono aver comportato marginali risparmi fiscali.

### **Accertamento imposte – Evasione ed elusione**

**Detrazione di imposta - Abuso del diritto – Criteri.**

*Comm. Trib. Reg. Per la Toscana, Sez. 29 (Pres. Florio, Est. Del Monaco)  
Sentenza n. 897 del 20/05/2015*

Il risparmio d'imposta non basta di per sé a configurare un abuso di diritto; l'operazione è illegittima solo quando non sia sorretta da valide ragioni economiche. Infatti, la condotta del contribuente che produca un risparmio fiscale, perseguendo scopi imprenditoriali, non può ricondursi ad un comportamento abusivo, perché è solo il risparmio fiscale non sorretto da precise ragioni economiche che può essere considerato abusivo e comunque spetta all'amministrazione fornire prova in positivo del presupposto del recupero fiscale, consistente nel far risaltare, mediante la ridefinizione e/o riqualificazione delle contestate operazioni secondo schemi usuali e leciti, le singolarità e/o anomalie che fanno ritenere quelle operazioni prive di un reale contenuto economico diverso dall'ottenere un mero risparmio d'imposta.

### **Accertamento imposte – Evasione ed elusione**

**Costi per sponsorizzazioni – Necessità, per il contribuente, di dimostrare, oltre all'effettivo pagamento delle fatture per la sponsorizzazione, anche la loro inerente ed economicità in rapporto all'attività ed al volume d'affari dell'impresa – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. Per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Cicala, Est. Moliterni)  
Sentenza n. 1803 del 20/10/2015*

Ai fini della deducibilità dei costi per sponsorizzazioni è necessario che il contribuente oltre che dimostrare il reale pagamento delle fatture, emesse da soggetti che esercitano effettivamente e regolarmente un'attività in grado di fornire le prestazioni fatturate, deve altresì dimostrare l'inerente dei costi di sponsorizzazione in relazione all'attività svolta nonché l'economicità dei costi stessi in rapporto al volume di affari dell'impresa. (Nel caso di specie è stata accertata la frode fiscale di un contribuente per utilizzo di fatture false in quanto emesse da soggetti che non esercitavano un'attività in grado di fornire le prestazioni fatturate ed evasori totali oltre alla spesa eccessiva in rapporto al volume d'affari dell'impresa, ai pagamenti con modalità non chiare e non convincenti e la mancata dimostrazione delle prestazioni ricevute).

### **Accertamento imposte - Evasione ed elusione**

#### **Antieconomicità – Obbligo di motivazione - Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. Per la Toscana, Sez. 35 (Pres. Tony, Est. Pichi)*  
*Sentenza n. 2122 del 04/12/2015*

Il concetto di antieconomicità non è mai “autosufficiente” in quanto occorre rinvenire, per esempio, la mancata registrazione di incassi, la contabilizzazione dei costi non inerenti e, da ultimo, la mancata registrazione di interessi contro un debitore. In pratica il fisco deve provare e motivare gli elementi che manifestano l’antieconomicità e una volta superato tale presupposto, determinare obbiettivamente il maggior reddito.

### **Accertamento imposte - Evasione ed elusione**

#### **Costituzione società capitali per ottenere finanziamento da istituti di credito - Nullità per mancanza di causa - Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. Per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Cicala, Est. Moliterni)*  
*Sentenza n. 2302 del 21/12/2015*

Sul piano tributario, l’utilizzo di società di capitali aventi l’unico e precipuo scopo di intermediazione per procurare finanziamenti sul mercato bancario, fanno ritenere il negozio nullo per mancanza di causa o simulato in quanto asseritamente non sorretto da reali ragioni economiche-finanziarie di natura commerciale, ma dall’unico fine di ottenere finanziamenti altrimenti non ottenibili.

### **Accertamento – Notificazioni**

#### **Notifica in luogo diverso da quelli indicati nella norma processuale – Riferimento al destinatario dell’atto - Inesistenza – Non sussiste – Nullità – Sussiste – Sanatoria con la costituzione in giudizio – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 17 (Pres. Est. Pecchioli)*  
*Sentenza n. 446 del 12/03/2015*

La notifica dell’accertamento ove effettuata in luogo diverso da quelli indicati nella norma processuale, ma recante sicuro riferimento al destinatario dell’atto deve ritenersi nulla e non inesistente e dunque sanabile, il vizio, con la costituzione in giudizio se l’atto raggiunge il suo scopo.

### **Accertamento – Notificazioni**

#### **Avviso di accertamento notificato a società cancellata dal Registro delle Imprese in data antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. 21.11.2014, n. 175 – Nullità dell’avviso di accertamento – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 9 (Pres. Est. Ferraris)*  
*Sentenza n. 462 del 16/03/2015*

La norma introdotta dall’art. 28, comma 4, del d.lgs. 21.11.2014, n. 175, stabilisce che l’estinzione della società disciplinata dall’art. 2495 cod. civ., ai fini della liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi, sanzioni ed interessi, produce effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione della società dal Registro delle Imprese. Tale norma tuttavia non può essere applicata per le società già cancellate dallo stesso Registro prima della data di entrata in vigore del citato d.lgs. 175/2014, tenuto conto che l’art. 3, legge 27.07.2000, n. 212, dispone che “le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo”. Di conseguenza è nullo l’avviso di accertamento notificato alla società estinta prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo sopra richiamato.

### **Accertamento imposte – Notificazioni**

**Contestazione ricezione notifica da parte del contribuente - Prova regolare esecuzione da parte dell'agente per la riscossione preclude deduzione ulteriori vizi della cartella non tempestivamente opposti.**

*Comm. Trib. Reg. Per la Toscana, Sez. 13 (Pres. Franco, Est. Rados)*

*Sentenza n. 811 del 06/05/2015*

In tema di esecuzione esattoriale, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti esclusivamente di averne ricevuto la notificazione e l'agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, né sussiste un onere, in capo all'agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa.

### **Accertamento imposte – Notificazioni**

**Notifica di un atto presso la sede di una società mediante consegna a persona che si è qualificata come addetta alla ricezione – Ritualità della notifica – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. Per la Toscana, Sez. 5 (Pres. Pasca, Est. Alba)*

*Sentenza n. 1444 del 03/09/2015*

Deve considerarsi ritualmente effettuata la notificazione postale di un atto tributario, eseguita presso la sede di una società, nel caso in cui il plico sia stato consegnato a persona che si è qualificata come addetta alla ricezione per la società. Infatti tale attestazione è assistita da fede fino a querela di falso.

### **Accertamento imposte – Notificazioni**

**Mancata apposizione da parte dell'agente postale della relazione prevista dall'art. 3 Legge n. 890 del 1982- Mera irregolarità.**

*Comm. Trib. Reg. Per la Toscana, Sez. 17 (Pres. Est. Mariotti)*

*Sentenza n. 1718 del 06/10/2015*

In tema di accertamento tributario, qualora la notifica sia effettuata a mezzo del servizio postale, la fase essenziale del procedimento è costituita dall'attività dell'agente postale, mentre quella dell'ufficiale giudiziario (o di colui che sia autorizzato ad avvalersi di tale mezzo di notificazione) ha il solo scopo di fornire al richiedente la prova dell'avvenuta spedizione e l'indicazione dell'ufficio postale al quale è stato consegnato il plico: pertanto, qualora all'atto sia allegato l'avviso di ricevimento ritualmente compilato, la mancata apposizione sull'originale o sulla copia consegnata al destinatario della relazione prevista dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 3, non comporta l'inesistenza della notifica, ma una mera irregolarità, che non può essere fatta valere dal destinatario, trattandosi di un adempimento che non è previsto nel suo interesse.

### **Accertamento imposte – Società di comodo**

**Società in accomandita semplice costituita con il diritto di nuda proprietà su immobili e diritto di usufrutto in capo al socio accomandatario – Assoggettamento, ai fini Irap, alla verifica dell'operatività ex art. 30, legge 23.12.1994, n. 724 – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. Per la Toscana, Sez. 9 (Pres. Ferraris, Est. Gerardi)*

*Sentenza n. 1270 del 14/07/2015*

I beni immobili conferiti in nuda proprietà per la costituzione di una società in accomandita semplice non sarebbero idonei a produrre un reddito per la stessa società. Ma quando i diritti

reali di nuda proprietà sono stati l'elemento fondante della costituzione della società e l'usufrutto dei beni patrimoniali è rimasto in capo al socio accomandatario, indipendentemente dalla titolarità dei diritti reali in cui sono stati ripartiti, i beni stessi risultano funzionali ai fini della società e devono essere presi a base del calcolo presuntivo del reddito, avendosi, diversamente, un uso improprio del diritto.

## CONTENZIOSO

### VOCE

Atti, notificazioni e comunicazioni
Commissioni tributarie
Conciliazione giudiziale e extragiudiziale
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria
Esecuzione
Giudice tributario
Impugnazioni
Istruzione probatoria
Misure cautelari
Parti
Rapporto tra processo tributario e altri processi
Ricorso e introduzione
Sospensione, interruzione ed estinzione
Trattazione e decisione

### **Contenzioso – Atti, notificazioni e comunicazioni**

#### **Notificazione ex art. 140 cod. proc. civ. – Esecuzione delle varie formalità previste in caso di irreperibilità del destinatario – Regolarità della notifica – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 17 (Pres. Pecchioli, Est. Cannizzaro)  
Sentenza n. 256 del 10/02/2015*

Le prescrizioni di cui all'art. 140 cod. proc. civ. possono essere eseguite quando sia conosciuta la residenza o l'indirizzo del destinatario. In caso di irreperibilità del destinatario l'atto si perfeziona quando la raccomandata, con la notizia dell'avvenuto deposito presso la casa comunale, è pervenuta nell'abitazione e nella sfera del destinatario anche se, eventualmente, ricevuta da persona diversa, ma ivi presente e residente, come risultante dalla sottoscrizione dell'avviso di ricevimento. Ai fini della regolare notificazione di un atto ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. nessun'altra formalità o adempimento è richiesto al di fuori di quanto previsto dalla stessa norma.

### **Contenzioso – Atti, notificazioni e comunicazioni**

#### **Disconoscimento della fotocopia della relata di notifica – Va effettuato con il ricorso e non con una memoria successiva.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 17 (Pres. Est. Mariotti)  
Sentenza n. 838 del 08/05/2015*

Il disconoscimento della fotocopia della relata di notifica di un atto, attesa la ritualità del processo tributario, va effettuato con il ricorso in modo da onerare la parte alla produzione dell'originale, salva la facoltà del giudice di accertare la conformità anche "aliunde". Il disconoscimento effettuato con una memoria successiva non può che essere dichiarato tardivo.

### **Contenzioso – Atti, notificazioni e comunicazioni**

#### **Vizio di notificazione dell'atto tributario – Non incide sulla validità dell'atto e non rileva quando l'atto abbia raggiunto lo scopo.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Cicala, Est. Calvori)  
Sentenza n. 1283 del 13/07/2015*

Il vizio di notificazione dell'atto tributario non incide sulla validità dell'atto medesimo in quanto la notificazione non è elemento costitutivo dell'atto, ma rappresenta una mera condizione di efficacia. Tuttavia, tanto la nullità, quanto l'inesistenza della notifica dell'atto non rileva ove l'atto abbia raggiunto lo scopo, in particolare quando sia stato impugnato dal destinatario prima della scadenza del termine fissato dalla legge per l'esercizio del potere impositivo (S.C., Sentenza 15.01.2014, n. 654).

### **Contenzioso - Atti, notificazioni e comunicazioni**

#### **Momento di perfezionamento della notifica per il soggetto notificato in caso di mancata affissione avviso informativo all'abitazione - Ricevimento della raccomandata dell'avviso informativo - È tale.**

*Comm. Trib. Reg. Per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Giubilaro, Est. Coletta)  
Sentenza n. 1548 del 23/09/2015*

La procedura di notifica di cui all'art. 140 c.p.c. ha natura ricettizia e quindi produce effetti dal momento del ricevimento: se l'avviso informativo è stato affisso alla abitazione del notificato è da quel momento che egli è stato messo in condizione di conoscerlo; ma se invece tale affissione non vi sia stata, solo al ricevimento della raccomandata egli è venuto a conoscenza di ciò che l'Amministrazione voleva comunicargli. Ne consegue che la

decorrenza dei termini per proporre ricorso avverso la cartella di pagamento non potrà che decorrere dal ricevimento con raccomandata dell'avviso informativo.

#### **Contenzioso – Commissioni tributarie**

##### **Impugnazione verbale di pignoramento dei beni mobili registrati per essere il bene pignorato bene strumentale - Difetto di giurisdizione - Sussiste.**

*Comm. Trib. Prov. di Prato, Sez. 1 (Pres. Est. Socci)*

*Sentenza n. 30 del 25/02/2015*

Ai sensi dell'art. 2 D.lgs. 546/92, restano esclusi dalla giurisdizione tributaria gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento. La natura del bene sottoposto a pignoramento è accertamento successivo alla notifica della cartella esattoriale e, quindi, non rientra nella giurisdizione del giudice tributario, ma in quella civile, dell'esecuzione (In senso conforme Cass. Sez. Unite luglio 2011, n. 1497; Cass. 19 agosto 2013 n. 12095; Cass. 7 febbraio 2008 n. 2934).

#### **Contenzioso – Commissioni tributarie**

##### **Riassunzione avanti la giurisdizione competente – Istanza di parte nel termine di sei mesi alla Commissione competente – Ammissibilità – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. Per la Toscana, Sez. 9 (Pres. Pecchioli, Est. Gerardi)*

*Sentenza n. 732 del 21/04/2015*

Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.lgs. 546/92 non si estingue il procedimento che, in caso di dichiarazione di incompetenza, viene riassunto dal contribuente nel termine di sei mesi dell'ordinanza di trasmissione degli atti con istanza indirizzata alla Commissione competente, essendo l'istanza di parte entro il termine assegnato l'unico adempimento previsto dalla legge per avviare alla estinzione del processo in assenza di una data fissata nel provvedimento di disconoscimento della mancata competenza adottato dall'autorità adita e questo indipendentemente della mancata pretesa notifica del ricorso alla controparte.

#### **Contenzioso – Commissioni tributarie**

##### **Cartella di pagamento recante l'importo delle spese di lite – Sentenza definitiva - Applicabilità definizione delle liti fiscali pendenti ex art. 39, comma 12, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98 – Non sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. Per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Mariotti, Est. Viciani)*

*Sentenza n. 980 del 28/05/2015*

La sentenza della Corte di Cassazione diviene definitiva al momento in cui viene emessa, non quando viene portata a conoscenza delle parti. Pertanto l'estensione della motivazione non interferisce con l'avvenuta definizione della lite che vede il suo atto conclusivo nella stesura e nella sottoscrizione del dispositivo. Oltre tale ultima data, essa ha valore di giudicato, non più modificabile e pertanto la lite non può ritenersi ancora pendente, con ulteriore conseguenza, che oltre detta data, agli effetti fiscali, non sono più riferibili i benefici fiscali di cui D.L. 98/2011.

#### **Contenzioso – Commissioni tributarie**

##### **Impugnazione cartella - Competenza territoriale commissione luogo Ufficio finanziario che ha emesso la cartella.**

*Comm. Trib. Reg. Per la Toscana, Sez. 29 (Pres. Pedone, Est. Bax)*

*Sentenza n. 1588 del 28/09/2015*

L'individuazione della Commissione Tributaria di primo grado territorialmente competente, come affermato anche dalla giurisprudenza maggioritaria di legittimità, si effettua con riferimento al luogo ove ha sede l'Ufficio finanziario che ha emesso il provvedimento impugnato, ovvero il concessionario della riscossione che emesso la cartella di pagamento impugnata dal contribuente.

### **Contenzioso – Competenza e giurisdizione**

**Citazione, da parte della banca, davanti al Tribunale per il rimborso dell'imposta erroneamente versata dalla stessa banca in luogo di altra imposta – Difetto di giurisdizione del Tribunale – Sussiste – Competenza.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Giubilaro, Est. Betti)*  
*Sentenza n. 566 del 25/03/2015*

Appartiene alla giurisdizione delle Commissioni tributarie, e non al Tribunale, la competenza sulle questioni riguardanti la restituzione di somme erroneamente versate dalla banca, ad esempio a titolo di Irpef anziché di Iva, come da delega del contribuente, anche se la domanda di restituzione è stata proposta dalla banca invece che dal soggetto passivo del rapporto tributario. La competenza delle Commissioni tributarie deriva dal fatto che il versamento è stato effettuato a titolo d'imposta e la domanda di restituzione presuppone l'accertamento, nei confronti dell'Erario, dell'inesistenza di quell'obbligo tributario. Quanto alla competenza territoriale della Commissione Tributaria Provinciale non può essere che quella della Provincia in cui è stato effettuato il versamento alla Tesoreria dello Stato e non quella in cui ha sede la banca (S.C., Sentenza 12.07.2010, n. 16281).

### **Contenzioso - Giudice Tributario**

**Rapporti tra giudicato penale e tributario - Sentenza per reati tributari - Non vincolante per Giudice Tributario.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 13 (Pres. Franco, Rados)*  
*Sentenza n. 809 del 06/05/2015*

La sentenza, sia essa di condanna o di assoluzione, emessa in materia di reati tributari non è vincolante per il giudice tributario, anche se i fatti accertati in sede penale sono gli stessi per i quali l'A.F. promuove un accertamento, poiché le due giurisdizioni, penale e tributaria, operano su due piani diversi e si avvalgono di diverse metodologie istruttorie: le prove indirette, inidonee a fondare un giudizio di colpevolezza in sede di accertamento dei reati, possono infatti essere considerate presunzioni semplici in ambito tributario e concorrere alla ricostruzione del reddito ai fini fiscali.

### **Contenzioso – Impugnazioni**

**Annullamento senza rinvio della Cassazione per inammissibilità del ricorso – Ricorso avanti la C.T.P. e poi, in sede di gravame, avanti la C.T.R. per la negata definizione agevolata - Pendenza della lite - Non sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 17 (Pres. Est. De Simone)*  
*Sentenza n. 129 del 21/01/2015*

La pronuncia della Cassazione, quando non si risolve in un rinvio al giudice di merito, ha l'effetto di concludere la lite anche se in prime cure (a seguito di ricorso per la definizione agevolata) si sia dedotta l'erroneità dell'ordinanza di inammissibilità del ricorso in sede di legittimità. Tanto non inibisce che gli effetti del giudicato (formatosi dunque sulla sentenza della C.T.R. per la quale è stato ricorso al giudice di legittimità) e la situazione giuridica che si è formata in esito all'ordinanza di inammissibilità del ricorso non sono suscettibili di

variazione con una definizione della lite diversa da quella che è stata resa dalla Cassazione e dunque non più pendente la lite al momento della proposizione dei ricorsi per la definizione agevolata.

### **Contenzioso – Impugnazioni**

**Impugnazione, per revocazione di una sentenza, perché non risultante dal verbale di udienza il fatto che aveva determinato l'esito del giudizio – Fatto che risulta nella motivazione – Non sussiste - Esclusione dell'ipotesi di cui all'art. 395, n. 4, cod. proc. civ. – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 24 (Pres. Est. Bocelli)  
Sentenza n. 264 del 13/02/2015*

Ai fini dell'impugnazione, ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ., per la revocazione di una sentenza, non è necessario che la sussistenza di un fatto sulla base del quale è fondata la decisione risulti dal verbale di udienza quando risulta invece dalla motivazione della stessa decisione. D'altra parte se si avesse voluto far valere il contrasto tra il verbale di udienza e quanto sostenuto in sentenza si sarebbe dovuto esperire il procedimento per querela di falso.

### **Contenzioso – Impugnazioni**

**Norme del codice di procedura civile applicabili – Non costituisce violazione, da parte del giudice, dell'art. 112 cod. proc. civ. la diversa qualificazione giuridica di fatti e rapporti dedotti in lite.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 35 (Pres. Soresina, Est. Bellè)  
Sentenza n. 377 del 27/02/2015*

Il vizio di "ultra" o "extra" petizione sussiste, ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ., se il giudice pronunzia oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti ovvero su questioni che non formano oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio. Non costituisce però violazione del disposto dell'art. 112 cod. proc. civ. la diversa qualificazione giuridica assegnata dal giudice a fatti e rapporti dedotti in lite nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al proprio esame.

### **Contenzioso – Impugnazioni**

**Revocazione – Artt. 64 D.lgs. 546/92 e 395 n.4 c.p.c. – Ammissibilità di nuova produzione documentale – Non sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Est. Mariotti)  
Sentenza n. 471 del 16/03/2015*

In materia di revocazione instaurata ex art.395 n. 4 c.p.c., premesso che il giudizio revocatorio altro non può che essere valutato come errore di percezione del giudice risultante dagli atti e documenti versati in atti, l'errore di fatto non potrà configurarsi rispetto ad altri documenti che non siano stati prodotti tanto che non potrà che essere dichiarata inammissibile la produzione nel giudizio di revocazione di nuovi documenti al fine di dimostrare l'esistenza.

### **Contenzioso - Impugnazioni**

**Mancata espressione nell'atto introduttivo degli elementi di cui agli artt. 342 e 434 comma c.p.c. – Inammissibilità dell'appello – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. Per la Toscana, Sez. 5 (Pres. Pasca, Est. Alba)  
Sentenza n. 649 del 14/04/2015*

È inammissibile l'appello quando nell'atto introduttivo non vengono espressi, come da espressa previsione di cui ai novellati art. 342 e 434 comma 1 c.p.c. le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione fatta dal Giudice di primo grado e l'indicazione del contenuto della valutazione richiesta.

### **Contenzioso - Impugnazioni**

#### **Impugnazione tardiva - Ammissibile solo in caso di dimostrazione della ignoranza incolpevole del giudizio.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 17 (Pres. Est. Mariotti)  
Sentenza n. 746 del 22/04/2015*

Il principio dell'ammissibilità dell'impugnazione tardiva può essere derogato solo in ipotesi di dimostrata "ignoranza incolpevole", restando per le altre ipotesi, sanata dalla costituzione in giudizio.

### **Contenzioso - Impugnazioni**

#### **Possibilità di utilizzazione in sede di gravame di documenti prodotti tardivamente in primo grado - Limiti e condizioni.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 13 (Pres. Franco, Est. Rados)  
Sentenza n. 808 del 06/05/2015*

Nel processo tributario il giudice d'appello può fondare la propria decisione sui documenti tardivamente prodotti in primo grado, purché acquisiti al fascicolo processuale in quanto tempestivamente prodotti in sede di gravame entro il termine perentorio di cui all'art. 32, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di venti giorni iberi prima dell'udienza, applicabile in secondo grado stante il richiamo, operato dall'art. 61 del citato decreto, alle norme relative al giudizio di primo grado.

### **Contenzioso - Impugnazioni**

#### **Appello non notificato a mezzo di ufficiale giudiziario – Inammissibilità dell'appello se la copia non è stata depositata presso la Segreteria della Commissione Tributaria che ha pronunciato la sentenza.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 9 (Pres. Pecchioli, Est. Nisi)  
Sentenza n. 1117 del 16/06/2015*

Ai sensi dell'art. 53, comma 2, d.lgs. 31.12.1992, n. 546, il mancato deposito da parte dell'appellante, della copia dell'appello presso la Segreteria della Commissione Tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata, quando l'atto di appello non sia stato notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, rende inammissibile l'appello stesso. Né sana il vizio di inammissibilità dell'appello l'allegazione di una fotocopia di un avviso di ricevimento di una raccomandata con la quale sarebbe stato spedito alla Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale l'atto di appello. Tale avviso di ricevimento, infatti, prova che c'è stata una trasmissione di atti alla Segreteria della Commissione Tributaria, ma non prova che l'atto trasmesso corrisponda alla copia dell'appello contro la sentenza impugnata.

### **Contenzioso - Impugnazioni**

#### **Annullamento atto presupposto da parte del giudice ordinario - Nullità conseguente avvisi di accertamento - Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. Per la Toscana, Sez. 13 (Pres. Pecchioli, Est. Nicolosi)  
Sentenza n. 1856 del 26/10/2015*

Il venir meno degli effetti giuridici dell'atto presupposto, posto a fondamento sia del processo verbale di constatazione che degli avvisi di accertamento, perché annullato dal giudice ordinario, rende gli avvisi di accertamento privi della causa giuridica che li sopporta.

### **Contenzioso - Impugnazioni**

#### **Interesse ad agire - Necessità valutazione effetti in caso di accoglimento - Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. Per la Toscana, Sez. 17 (Pres. Est. Mariotti)*

*Sentenza n. 1716 del 06/10/2015*

Nei gradi di impugnazione l'interesse ad agire si configura diversamente dal primo grado, perché per decidere sulla sussistenza di detto interesse ad agire, quindi sull'ammissibilità dell'impugnazione proposta, si deve aver riguardo agli effetti che potrebbero derivare dal suo accoglimento e alla loro idoneità a soddisfare un interesse della parte impugnante in relazione ai temi del giudizio.

### **Contenzioso – Impugnazioni**

#### **Sentenza dichiarativa de estinzione del giudizio per cessata materia del contendere – Non appellabile per motivi attinenti l'originaria lite fiscale.**

*Comm. Trib. Reg. Per la Toscana, Sez. 13 (Pres. Franco, Est. Nicolosi)*

*Sentenza n. 1752 del 15/10/2015*

La sentenza dichiarativa dell'estinzione del giudizio per intervenuta materia del contendere a seguito del condono non può essere soggetta ad appello per rimettere in discussione - come se il condono non fosse stato esperito - l'originaria lite fiscale, né introdurre azioni avverso atti sopravvenuti agli avvisi di accertamento oggetto del contenzioso di cui gli originari ricorsi di primo grado anche se hanno causa negli avvisi di accertamento su cui è intervenuto il giudizio di estinzione. Ciò per la considerazione che diversi sono sia la causa petendi che thema decidendum rispetto a quelli dei giudizi estinti e, pertanto, contestabili nelle sedi giurisdizionali di competenza attraverso nuove azioni di promovimento del giudizio avverso gli atti medesimi.

### **Contenzioso – Impugnazioni**

#### **Computo dei termini mensili o annuali “ex nominatione dierum” – Sospensione feriale dei termini – Computo – Fondamento.**

*Comm. Trib. Reg. Per la Toscana, Sez. 29 (Pres. Pedone, Est. Bax)*

*Sentenza n. 1917 del 02/11/2015*

Per i termini mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall'impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ., si osserva a norma dell'art. 155 cod. proc. civ. e dell'art. 2963, comma 4, cod. civ., il sistema della computazione civile, non “ex numero” bensì “ex nominatione dierum”, nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale. Quindi la scadenza del termine semestrale per l'impugnazione della sentenza non notificata coincide con lo spirare del giorno, mese ed anno in cui la sentenza è stata pubblicata. Tuttavia, quando il termine interferisca con il periodo di sospensione feriale dei termini, dal 1° al 31 agosto di ciascun anno (art. 1, comma 1, legge 07.10.1969, n. 742, modificato dall'art. 16, comma 1, d.l. 12.09.2014, n. 132, convertito dalla legge 10.11.2014, n. 162) al termine semestrale di decadenza dal gravame di cui all'art. 327, comma 1, cod. proc. civ. devono aggiungersi 31 giorni computati “ex numeratione dierum” (S.C., Sen. 09.07.2012, n. 11491).

### **Contenzioso - Impugnazioni**

#### **Giudicato esterno – Criteri.**

*Comm. Trib. Reg. Per la Toscana, Sez. (Pres. Est. Ghelli)*

*Sentenza n. 1955 del 05/11/2015*

L'accertamento compiuto sul medesimo oggetto in ordine alla situazione giuridica ovvero la soluzione di questioni di fatto o di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto definitivamente. E ciò vale anche in materia tributaria, qualora riguardi fatti non variabili da periodo a periodo ma elementi costitutivi della fattispecie che estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumono carattere tendenzialmente permanente e comunque in presenza di una situazione di fatto o di diritto sostanzialmente immutata.

### **Contenzioso – Impugnazioni**

#### **Efficacia del giudicato esterno – Condizioni – Limiti.**

*Comm. Trib. Reg. Per la Toscana, Sez. 17 (Pres. Est. Mariotti)*

*Sentenza n. 1995 del 10/11/2015*

In tema di contenzioso tributario, l'efficacia del giudicato, riguardante anche rapporti di durata, non trova ostacolo, nell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si sono verificati al di fuori dello stesso si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente S.C., Sen. 01.07.2015, n. 13498).

(In applicazione di tale principio, essendo stata dichiarata, in una sentenza passata in giudicato, la fittizietà della compravendita di un immobile, è stata respinta l'impugnazione, da parte del contribuente, dell'accertamento con il quale venivano recuperate a tassazione le quote di ammortamento relative all'immobile per il quale era stata definitivamente dichiarata l'inesistenza della compravendita).

### **Contenzioso – Impugnazioni**

#### **Ricorso per revocazione ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ. (errore di fatto) – Non sussiste l'errore di fatto quando il fatto è stato oggetto di valutazione da parte del giudice.**

*Comm. Trib. Reg. Per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Giubilaro, Est. Calvori)*

*Sentenza n. 2033 del 18/11/2015*

L'errore di fatto costituisce motivo di revocazione se il fatto, nel corso del giudizio non è stato preso in considerazione per svista ovvero vi sia stato un errore materiale sulla effettiva esistenza o non esistenza di un fatto decisivo. Non sussiste, invece, errore di fatto se la decisione risultante dalla sentenza impugnata è fondata sulla valutazione giuridica del fatto stesso.

### **Contenzioso – Impugnazioni**

#### **Memoria e documenti prodotti tardivamente in primo grado – Inserimento degli stessi nel fascicolo di parte – Utilizzabilità in grado di appello – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. Per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Giubilaro, Est. Coletta)*

*Sentenza n. 2034 del 18/11/2015*

La memoria ed i documenti tardivamente prodotti in primo grado, ma acquisiti al fascicolo processuale di primo grado, risultano, in secondo grado, tempestivamente e ritualmente prodotti entro il termine perentorio di venti giorni liberi prima dell'udienza di cui all'art. 32, comma 1, del d.lgs. 31.12.1992, n. 546, per cui il giudice di appello può fondare la sua decisione su detti documenti (S.C., Sen. 24.02.2015, n. 3661).

### **Contenzioso – Impugnazioni**

**Istanza di rimessione in termini ex art. 153 cod. proc. civ. per notificare altro atto di impugnazione perché le Poste Italiane non danno risposta alla richiesta di invio dell'avviso di ricevimento dell'atto notificato a mezzo posta – Inammissibilità dell'atto di impugnazione – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. Per la Toscana, Sez. 16 (Pres. Pisano, Est. Bellè)*

*Sentenza n. 2119 del 04/12/2015*

La produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia dell'atto di impugnazione (di una sentenza o di un atto imponibile) per la notificazione a mezzo del servizio postale è richiesta dalla legge in funzione della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio. L'avviso di ricevimento non prodotto rende l'atto di impugnazione inammissibile e solo nel caso che venga dimostrato che la mancata produzione dipenda da un fatto non imputabile al soggetto che ha proposto l'atto di impugnazione può essere concessa dal giudice la rimessione in termini se vengono ritenuti verosimili e provati i fatti che hanno determinato l'impedimento.

### **Contenzioso – Istruzione probatoria**

**Spetta all'Amministrazione finanziaria la prova di elementi che fanno ritenere l'esistenza di un maggiore imponibile – È invece onere del contribuente fornire la prova della sussistenza dei fatti che hanno dato luogo a costi ed oneri ed alla loro inerenza.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 13 (Pres. Nisticò, Est. Nicolosi)*

*Sentenza n. 43 del 13/01/2015*

Spetta all'Amministrazione finanziaria dimostrare l'esistenza dei fatti costitutivi della maggiore pretesa tributaria azionata, fornendo quindi la prova di elementi e circostanze a suo avviso rilevatori dell'esistenza di un maggiore imponibile, grava invece sul contribuente l'onere della prova sia in ordine all'esistenza dei fatti che danno luogo a specifici oneri e costi deducibili, sia in ordine al requisito dell'inerenza degli stessi all'attività professionale o di impresa svolta.

### **Contenzioso – Istruzione probatoria**

**Divieto di assunzione di prove testimoniali – Art. 7 D.lgs. 546\92 – Fattispecie in materia di dichiarazione sostitutiva di atto notorio.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Est. Mariotti)*

*Sentenza n. 84 del 15/01/2015*

Premesso il divieto di assunzione di prove testimoniali nel processo tributario se non in violazione dell'art. 7 d.lgs. 546\92 e che comunque la dichiarazione sostitutiva di atto notorio non può essere equiparata alla prova testimoniale considerando la sua natura di atto unilaterale reso al di fuori del processo ed, in tale ottica, estraneo al contraddittorio, pur tuttavia va dato ingresso al valore probatorio degli elementi indiziari (qui la dichiarazione sostitutiva di atto notorio) che, mentre possono concorrere a formare il convincimento del giudice, non sono, ex se, idonei a costituire il fondamento della decisione, ma verosimilmente

possono costituire valore probatorio in ossequio al principio del giusto processo di cui all'art. 111 Cost. per garantire l'effettività del diritto di difesa, quantomeno ex art 2729 c.c.

### **Contenzioso – Istruzione probatoria**

**Consulenza Tecnica d'Ufficio quale mezzo per l'integrazione di conoscenze tecniche necessarie per la decisione della controversia – È tale.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Ghelli, Est. Calvori)  
Sentenza n. 832 del 07/05/2015*

Il giudice ai fini dell'accertamento dei fatti può, d'ufficio, ricorrere all'ausilio di una consulenza tecnica che però non è un mezzo di prova, ma soltanto uno strumento di integrazione della conoscenza del giudice, il quale ha piena libertà e autonomia nella valutazione dei risultati della consulenza. Quando il giudice aderisce alle conclusioni del consulente tecnico, che nella sua relazione abbia tenuto conto delle osservazioni dei consulenti di parte, replicandovi, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento.

### **Contenzioso – Misure cautelari**

**Istanza sospensione avanti il giudice tributario di merito – Motivazione agli esiti - Artt. 23 D.lgs. 472/1997 e 68, comma 1, lett. a) D.lgs. 546/92 – Coordinamento tra norme – Sussiste - Ambito applicativo.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 31 (Pres. Pedone, Est. Mauceri)  
Sentenza n. 605 del 01/04/2015*

L'istanza di sospensione trova il suo presupposto normativo nell'esigenza di coordinamento tra gli artt. 23 D.lgs. 472/1997 (“..la sospensione opera nei limiti della somma risultante ..dalla decisione della commissione tributaria...”) e 68\1° comma lett. a) D.lgs. 546/92 (“...in caso di reiezione del ricorso il tributo e gli accessori debbono essere pagati per i due terzi dei rispettivi importi risultanti dall'atto impositivo....”) e quindi l'ambito applicativo del potere sospensivo deve tener conto, in sede di comparazione dei contrapposti interessi, della sussistenza di una effettiva ragione di credito da parte della A.F.. Conseguente che ove non dovesse risultare alcuna ragione di credito, attuale ed esigibile, scaturente dalla decisione della Commissione Tributaria il silenzio rifiuto sull'istanza di rimborso ed il successivo provvedimento esplicito di sospensione debbono ritenersi infondati perché emessi in carenza dei presupposti di fatto e di diritto legittimanti la predetta situazione.

### **Contenzioso – Parti**

**Assistenza tecnica – Procura alle liti non esposta nell'atto di appello notificato alla controparte, ma esposta nel ricorso introduttivo depositato nella Segreteria di primo grado e rilasciata per “il presente giudizio e per ogni fase e grado” – Legittimità – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 30 (Pres. Greco, Est. Paggetti)  
Sentenza n. 30 del 12/01/2015*

La procura alle liti, contenuta nel ricorso originario e rilasciata “per il presente giudizio e per ogni fase e grado, esprime la volontà della parte di estendere il mandato all'eventuale appello quale ulteriore grado in cui si può articolare il giudizio stesso. Pertanto la procura riportata sull'originale depositato nella competente Segreteria di primo grado è valida anche se non ritrascritta sulle copie notificate ed estende la sua efficacia anche per il giudizio di appello.

### **Contenzioso – Parti**

**Società di persone – Accertamento Iva – Litisconsorzio necessario con i soci – Sussistenza.**

*Comm. Trib. Prov. Prato, Sez. 7 (Pres. Genovese, Est. Gherardini)  
Sentenza n. 4 del 15/01/2015*

Qualora il socio di più Snc impugni, separatamente dalle società da questi partecipate, l'avviso di accertamento Iva, sussiste litisconsorzio necessario, pena la nullità delle sentenze di primo grado. In sede di giudizio di rinvio, l'integrazione del contraddittorio può avvenire anche mediante la riunione dei procedimenti riassunti, come incardinati dalle società e dal socio (fattispecie di rinvio dalla CTR Firenze, che aveva dichiarato la nullità delle separate sentenze di primo grado per violazione del litisconsorzio necessario)

**Contenzioso – Parti**

**Litisconsorzio necessario tra coobbligati (venditore e acquirente di un bene immobile, per le maggiori imposte accertate e liquidate) - Non sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 35 (Pres. Mangano, Est. Bellè)  
Sentenza n. 204 del 04/02/2015*

Sono autonome e distinte le obbligazioni tributarie, nascenti da un avviso di liquidazione delle maggiori imposte, accertate e liquidate dall'Ufficio in seguito alla compravendita di un immobile, solidalmente a carico del venditore e dell'acquirente, ma la cui pretesa viene notificata, con distinti provvedimenti, a ciascuna delle parti ognuna portatrice di interessi diversi. Pertanto la fattispecie non è riconducibile ad un'ipotesi di litisconsorzio necessario e, di conseguenza, l'avviso di liquidazione notificato a ciascuna delle parti se non tempestivamente impugnato rimane definitivo per la parte che non lo ha impugnato.

**Contenzioso - Parti**

**Estensione del giudicato riduttivo del maggior valore accertato nei confronti del condebitore solidale – Sussiste.**

*Comm. Trib. Prov. Arezzo, Sez. 1 (Pres. Est. Cappelli)  
Sentenza n. 84 del 16/03/2015*

Il giudicato ottenuto dal condebitore solidale giova ad altro condebitore ancorché rimasto inerte nei riguardi dell'accertamento, configurando detta inerzia vicenda extraprocessuale inerente al rapporto sostanziale e non equiparabile al giudicato diretto, sicché il giudicato riduttivo del maggior valore accertato può essere opposto dall'altro coobbligato ed ancorché egli abbia pagato la pretesa imposta non per spontanea adesione alla pretesa versata, solo in quest'ultimo caso essendo irripetibile quanto versato.

**Contenzioso – Parti**

**Procura speciale, per il ricorso proposto dalla società estinta, conferita da un ex socio privo della legale rappresentanza – Inammissibilità – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 5 (Pres. Mariotti, Est. Nicolai)  
Sentenza n. 477 del 18/03/2015*

La procura speciale "ad litem", per il ricorso proposto da una società estinta, conferita da un ex socio privo della legale rappresentanza della società anziché, eventualmente, dal liquidatore della stessa società, rende inammissibile il ricorso per carenza di legittimazione attiva del soggetto proponente.

### **Contenzioso – Parti**

**Appello contro la sentenza di primo grado proposto dalla sola società di persone corredato da istanza di sospensione – Intervento di altri soci litisconsorti nel giudizio di primo grado, ma non appellanti, solo per coltivare l’istanza di sospensione – Legittimità dell’intervento – Non sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 16 (Pres. Est. Pisano)*

*Sentenza n. 893 del 19/05/2015*

Sussiste litisconsorzio necessario quando l’oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti. Qualora uno solo dei soggetti partecipanti al litisconsorzio in sede di giudizio di primo grado ne impugni la sentenza e nell’atto di appello proponga anche istanza di sospensione è inammissibile il successivo intervento di altri soggetti, teso soltanto a coltivare l’istanza di sospensione, anche se nel primo grado di giudizio gli stessi avevano fatto parte del litisconsorzio, ma che, non avendo partecipato all’impugnazione della sentenza di primo grado, avevano prestato acquiescenza alla stessa sentenza.

### **Contenzioso – Parti**

**Litisconsorzio necessario in caso di accertamento riguardante una società in nome collettivo ed i soci – Nullità delle sentenze distinte per soci e società – Non sussiste quando i giudicati non sono contrastanti.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 30 (Pres. Tony, Est. Mauceri)*

*Sentenza n. 1118 del 16/06/2015*

Non sussiste violazione del litisconsorzio e non ricorrono i presupposti per l’annullamento delle sentenze di merito quando il medesimo giudice ha esaminato in maniera strettamente coordinata e contestualmente consequenziale la controversia riguardante la società in nome collettivo ed i soci di modo che il principio dell’unitarietà dell’accertamento si è sostanzialmente realizzato e viene esclusa ogni possibilità di contrasto tra i giudicati (S.C., Sentenza 10.02.2010, n. 2097).

### **Contenzioso - Parti**

**Avviso accertamento soci e società - Ipotesi di litisconsorzio necessario - Sussiste in caso di ricorso di anche uno solo dei soci interessati.**

*Comm. Trib. Reg. Per la Toscana, Sez. 29 (Pres. Drago, Est. Mondera)*

*Sentenza n. 1323 del 16/07/2015*

L’unitarietà dell’accertamento che è alla base delle rettifiche delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario, proposto anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti soci. Conseguentemente, il ricorso proposto anche soltanto da uno dei soci interessati, impone l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. 546/1992, ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del processo, anche d’ufficio.

### **Contenzioso - Rapporto tra processo tributario e altri processi**

**Giudizio penale di assoluzione perché il fatto non sussiste – Effetto sul giudizio tributario – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. Per la Toscana, Sez. 5 (Pres. Pasca, Est. Pichi)*

*Sentenza n. 1781 del 19/10/2015*

Lo Stato italiano fa parte della Comunità Europea ed ha recepito la legge sui Diritti dell’Uomo. La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha più volte condannato l’Italia in quanto ha violato la norma “ne bis in idem” (art. 50 della legge sui Diritti dell’uomo). La Corte Costituzionale ha stabilito l’obbligo di adeguare la legislazione nazionale alle norme della convenzione.

Pertanto una sentenza penale di assoluzione perché il fatto non sussiste fa stato anche in sede tributaria non potendo, per lo stesso fatto, essere dichiarato estraneo all’evasione ed esserne giudicato anche in sede tributaria con violazione del principio “ne bis in idem”.

### **Contenzioso - Rapporto tra processo tributario e altri processi**

#### **Giudizio penale e giudizio tributario sullo stesso fatto – Sentenza penale – Libera valutazione del giudice tributario – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. Per la Toscana, Sez. 13 (Pres. Pecchioli, Est. La Terza)*

*Sentenza n. 2327 del 23/12/2015*

Nel contenzioso tributario, la sentenza penale irrevocabile intervenuta per reati attinenti ai medesimi fatti su cui si fonda l’accertamento dell’Ufficio finanziario rappresenta un semplice elemento di prova, liberamente valutabile in rapporto alle ulteriori risultanze istruttorie, anche di natura presuntiva (S.C., Sen. 13.02.2015, n. 2938).

### **Contenzioso – Ricorso**

#### **Ricorso avverso diniego rimborso – Difformità rispetto ai motivi indicati nell’istanza negata – Ultrapetizione – Insussistenza.**

*Comm. Trib. Prov. Prato, Sez. 7 (Pres. Est. Genovese)*

*Sentenza n. 2 del 08/01/2015*

L’istanza di rimborso, consistendo di un atto unilaterale con contenuto patrimoniale, è assoggettata unicamente ai requisiti previsti per i contratti, in quanto compatibili, giusta il disposto dell’art 1324 c.c. (Cass. Sez. I, n° 11592 del 28 luglio 2003). Il ricorso avverso il diniego del rimborso non deve uniformarsi pedissequamente ai motivi dell’istanza, potendo il primo essere articolato su ragioni diverse dalla seconda, non potendosi fare applicazione analogica degli artt. 18 e 19 D.lgs. 546/92, che sono norme dettate solo per il ricorso giurisdizionale e non anche per l’istanza di rimborso.

### **Contenzioso – Ricorso**

#### **Sottoscrizione del ricorso notificato – Artt. 18, 3° e 4° comma, 53, 1° comma, d.lgs. 546\92 - Inammissibilità – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 17 (Pres. Est. De Simone)*

*Sentenza n. 130 del 21/01/2015*

Il ricorso introduttivo del giudizio ed il ricorso in appello devono essere sottoscritti a pena di nullità dalla parte che sta in giudizio personalmente ovvero dal difensore che agisca in forza di procura alle liti e tanto sia nell’originale che nella copia. Le correlate norme, artt. 18, 3° e 4° comma e 53, 1° comma, d.lgs. 546\92, devono infatti essere considerate innovative rispetto alle norme del previgente D.p.r. 636\72 che relegavano l’assenza di firma nella copia ad omissione non invalidante ove non sussistessero dubbi sulla provenienza dell’atto. Conseguentemente sia il ricorso introduttivo sia l’atto di appello debbono essere dichiarati inammissibili ove carenti dei ridetti requisiti.

### **Contenzioso - Ricorso**

**Contributo unificato – Omessa indicazione del valore della controversia – Sanatoria in momento successivo all’instaurarsi della lite – Legittimità – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Est. Cicala)*

*Sentenza n. 180 del 29/01/2015*

Ove la dichiarazione del valore della lite venga omessa nelle conclusioni del ricorso è possibile sanare tale omissione mediante la sottoscritta (dal difensore) precisazione, anche in atto separato, del valore della causa posto che l’interesse della Amministrazione è quello della riscossione del dovuto indipendentemente dal contesto ove tale precisazione si collochi.

### **Contenzioso – Ricorso**

**Ricorso cumulativo-collettivo di posizioni non omogenee – Ammissibilità - Non sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Cicala, Est. Betti)*

*Sentenza n. 243 del 09/02/2015*

Non è ammissibile un ricorso proposto cumulativamente ed indistintamente da soggetti diversi contro diversi atti impositivi autonomi e distinti e relativi ad anni d’imposta diversi. Infatti la proposizione in un unico ricorso di una molteplicità di censure contro avvisi di accertamento diretti a soggetti diversi non consente di identificare il “thema decidendum”.

### **Contenzioso – Ricorso**

**Presentazione dell’istanza di accertamento con adesione da soggetto diverso dal contribuente – Il ricorso è presentato oltre il termine di cui all’art. 21, d.lgs. 31.12.1992, n. 546 non essendo applicabile la sospensione dei termini prevista dall’art 6, d.lgs. 16.06.1997, n. 218.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 5 (Pres. Mariotti, Est. Nicolai)*

*Sentenza n. 477 del 18/03/2015*

È tardiva la presentazione del ricorso da parte di un soggetto (nel caso di specie il socio di una società estinta) il quale ha ritenuto di poter usufruire della sospensione dei termini prevista dall’art. 6, d.lgs. 16.06.1997, n. 218, per l’istanza di accertamento con adesione che però è stata presentata da altro soggetto in proprio (nel caso di specie il liquidatore della società).

### **Contenzioso – Ricorso**

**Avviso di Accertamento - Impugnazione tardiva per errore materiale - Rimessione in termini - Ammissibilità del ricorso – Sussiste.**

*Comm. Trib. Prov. Firenze, Sez. 5 (Pres. Bucelli, Est. Rados)*

*Sentenza n. 333 del 23/03/2015*

L’impugnazione di due distinti avvisi di accertamento ove, per una svista materiale, si riporti, in entrambi, l’erronea indicazione dello stesso atto impugnato, corretta da una successiva notifica, anche se tardiva, rientra tra i casi eccezionali di rimessione in termini. Pertanto, è da ritenersi ammissibile il ricorso.

### **Contenzioso – Ricorso**

**Ricorso cumulativo – Configurazione litisconsorzio tributario - Limiti.**

*Comm. Trib. Reg. Per la Toscana, Sez. 17 (Pres. Est. Mariotti)*

*Sentenza n. 744 del 22/04/2015*

È ammissibile il ricorso cumulativo a fronte di due atti impositivi per diverso classamento di immobile risultante dalla fusione di due unità abitative, posto che, in sede di contenzioso tributario, ove esistano elementi di consistente connessione (come nel caso di immobili tra loro resi comunicanti), che, benché solo oggettiva, riflettano lo stretto collegamento esistente fra le pretese impositive, è ammissibile l'impugnativa collettiva e cumulativa, trovando applicazione anche in appello la disciplina del litisconsorzio facoltativo, in virtù del combinato disposto degli artt. 103 e 359 cod. proc. civ., richiamati dagli artt. 1, comma 2, e 49 del D.lgs. n. 546 del 1992.

### **Contenzioso – Ricorso**

**Produzione di documenti in sede contenziosa – Legittimità – Sussiste solo se si tratta di documenti che non rientrano nelle condizioni di cui all'art. 52, comma 5, D.p.r. 26.10.1982, n. 633.**

*Comm. Trib. Reg. Per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Bellagamba, Est. Mauceri)  
Sentenza n. 1062 del 09/06/2015*

È ammissibile la produzione di documenti in sede contenziosa purché non si tratti di documenti dei quali, in sede di controllo, il contribuente ha rifiutato l'esibizione o ha dichiarato di non possederli o perché li ha comunque sottratti al controllo dopo una specifica richiesta dell'Amministrazione.

### **Contenzioso – Ricorso**

**Domanda di annullamento dell'avviso di accertamento - Comprende anche le sanzioni ed in caso di accoglimento parziale vanno comunque rideterminate.**

*Comm. Trib. Reg. Per la Toscana, Sez. 9 (Pres. Est. Pecchioli)  
Sentenza n. 1320 del 16/07/2015*

Quando nel ricorso viene chiesto l'annullamento dell'atto impositivo, pur non essendo state impugnate specificamente le sanzioni, la loro irrogazione viene travolta dalla domanda di annullamento dell'atto e, di conseguenza, in caso di accoglimento parziale del ricorso, vanno rideterminate in funzione dell'imposta relativa all'imponibile rideterminato dalla decisione del giudice.

### **Contenzioso – Ricorso**

**Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà – Ammissibilità – Non sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. Per la Toscana, Sez. 5 (Pres. Pasca, Est. Alba)  
Sentenza n. 2211 del 14/12/2015*

L'autocertificazione non trova ingresso nel processo tributario, posto che le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, così come l'autocertificazione in genere, anche se hanno attitudine certificativa e probatoria in alcune procedure amministrative, sono vietate nel processo tributario, per il limite invalicabile posto dall'art. 7 del D.lgs. 546/1992 sul divieto di giuramento e prova testimoniale.

### **Contenzioso – Ricorso**

**Mancata impugnazione nei termini dell'avviso di accertamento – Definitività del rapporto d'imposta – Sussiste - Ricorso contro l'ingiunzione di pagamento – Inefficacia.**

*Comm. Trib. Reg. Per la Toscana, Sez. 29 (Pres. Est. Pedone)  
Sentenza n. 2281 del 21/12/2015*

Il ricorso contro l'ingiunzione di pagamento di un'imposta, qualora il rapporto d'imposta sia divenuto definitivo per la mancata opposizione all'avviso di accertamento nei termini previsti dalla legge, è inefficace in quanto non può essere rimessa in discussione la debenza

dell'imposta. In tal caso, infatti, il ricorso può riguardare soltanto gli eventuali vizi propri dell'atto.

**Contenzioso – Trattazione e decisione**

**Non corrispondenza fra “decisum” e dispositivo – Omessa valutazione della correlata istanza di correzione – Provvedimento del giudice del gravame – Legittimità - Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 29 (Pres. Mariotti, Est. Crini)*

*Sentenza n. 550 del 25/03/2015*

Ove non si abbia corrispondenza tra “decisum” e dispositivo e non sia stato dato ingresso all'istanza di correzione da parte del giudice a quo, il giudice del gravame, giudice ad quem, potrà provvedere al riguardo in quanto giudice del devolutum.

## VIOLAZIONI E SANZIONI

### VOCE

Atti di contestazione e di irrogazione immediata di sanzioni
Rapporti tra sistema sanzionatorio, amministrativo e penale
Sanzioni amministrative (principi generali)
Sanzioni penali
Violazioni (principi generali)

**Violazioni e sanzioni - Sanzioni amministrative (principi generali)**

**Socio accomandante di una società in accomandita semplice con maggior reddito accertato – Oltre alle imposte dovute sulla quota del maggior reddito di sua pertinenza, al socio accomandante non sono imputabili le relative sanzioni amministrative.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Cicala, Est. Moliterni)*

*Sentenza n. 1280 del 13/07/2015*

L'art. 2, comma 2, del d.lgs. 18.12.1997, n. 472, in materia di sanzioni amministrative, dispone che “la sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione” ed il principio di colpevolezza è stabilito dall'art. 5 dello stesso decreto legislativo disponendo che, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative, la condotta del soggetto, oltre che cosciente e volontaria, deve essere rimproverabile anche a titolo di colpa o dolo. Pertanto essendo precluso al socio accomandante, ai sensi dell'art. 2320 cod. civ., il compimento di atti di amministrazione, né trattare affari in nome della società se non in forza di procura speciale per singoli affari, quando non sia provata la sua ingerenza negli affari sociali, la qualifica di socio accomandante esclude la colpevolezza del socio stesso e le sanzioni non sono dovute.

# **ACCISE**

## **Accise armonizzate**

## ACCISE ARMONIZZATE

### VOCE

Accertamento e liquidazione
Additivazione e miscelazione
Adempimenti amministrativo-contabili
Agevolazioni ed esenzioni
Aliquote
Ambito di applicazione
Base imponibile
Cauzioni
Circolazione dei prodotti
Esigibilità e pagamento
Impianti di fabbricazione, lavorazione e deposito
Licenze fiscali
Momento impositivo
Perdite e cali
Regime di concessione
Rimborsi e abbuoni
Soggetti passivi
Vigilanza
Violazioni e sanzioni - contenzioso

### **Accise armonizzate – Agevolazioni ed esenzioni**

**Impiego di gasolio agricolo – Controllo sul corretto utilizzo del carburante agevolato - Necessità dell'adempimento di incombenze amministrative, contabili e fiscali, per il riconoscimento delle agevolazioni – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 35 (Pres. Est. Mangano)*

*Sentenza n. 435 del 12/03/2015*

Allo scopo di evitare abusi in materia di agevolazioni di accise ed Iva devono essere effettuati controlli sul corretto utilizzo del carburante agevolato da parte delle aziende agricole utilizzatrici e le agevolazioni possono essere riconosciute soltanto se dette aziende utilizzatrici adempiono a tutte le incombenze amministrative, contabili e fiscali previste dalle norme in materia.

### **Accise armonizzate –Rimborsi e abbuoni**

**Necessità che la presentazione dell'istanza di rimborso all'Agenzia delle dogane sia comunicata all'Agenzia delle Entrate – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Giubilaro, Est. Calvori)*

*Sentenza n. 2037 del 18/11/2015*

L'art. 29, comma 4, della legge 29.12.1990, n. 428, dispone che “la domanda di rimborso dei diritti e delle imposte (diritti doganali all'importazione, imposte di fabbricazione, imposte di consumo, il sovrapprezzo dello zucchero, diritti erariali riscossi in applicazione di disposizioni nazionali incompatibili con norme comunitarie), quando la relativa spesa ha concorso a formare il reddito d'impresa, deve essere comunicata, a pena di inammissibilità, anche all'ufficio tributario che ha ricevuto la dichiarazione dei redditi dell'esercizio di competenza”.

La norma è chiara e inequivocabile e l'obbligo di comunicazione della domanda di rimborso non può ritenersi implicitamente abrogata dall'art. 14 del d.lgs. 26.10.1995, n. 504 (Testo unico delle accise) in quanto rivolto soltanto a fissare il termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso.

# DOGANE

## VOCE

Ambito di applicazione
Ammissione temporanea
Armi, materiali di armamento e prodotti ad alta tecnologia
Cabotaggio e circolazione
Circolazione bagagli
Classificazione doganale delle merci
Controlli doganali finalizzati
Decisioni sull'applicazione della normativa doganale
Deposito doganale
Dichiarazione in dogana – Procedura normale – Visita della merce
Diritto di ricorso
Disciplina valutaria
Esportazione delle merci
Franchigie, agevolazioni conseguenti all'applicazione di trattati, accordi e convenzioni internazionali, altre agevolazioni
Immissione in libera pratica
Impugnazione e revisione dell'accertamento
Informazioni sulla normativa doganale e informazioni tariffarie vincolanti
Introduzione delle merci nel territorio doganale
Iva negli scambi comunitari ed extracomunitari
Lotta alle frodi e ai traffici illeciti
Misure a tutela della salute e della sicurezza dei consumatori, sanitarie, veterinarie e fito-sanitarie
Misure ed imposizioni istituite nel quadro della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici
Misure relative alla protezione del patrimonio artistico, ambientale, della fauna e della flora
Mutua assistenza amministrativa
Obbligazione doganale, diritti doganali, contabilità doganale
Organizzazione delle dogane
Origine delle merci
Perfezionamento attivo
Perfezionamento passivo
Procedure semplificate
Provviste e dotazioni di bordo
Rappresentanza in dogana
Regime comune delle importazioni e delle esportazioni-
Sanzioni economiche
Regimi doganali economici
Reintroduzione di merci
Restituzione all'esportazioni ed alla produzione dei prodotti agricoli
Restituzioni o abbuoni all'esportazione di prodotti diversi da quelli agricoli

Riesportazione, distruzione e abbandono delle merci
Rimborso e sgravio dei dazi
Risorse proprie
Scritture doganali
Servizi informatici
Spedizione di merci da una dogana all'altra – Transito
Tariffa doganale
Territorio doganale – Convenzioni ed accordi con altri Stati
Titoli d'importazione e di esportazione relativi ai prodotti agricoli
Tassi di conversione agricoli
Transito comunitario, transito comune e regimi doganali di trasporto internazionale
Trasformazione sotto controllo doganale
Uscita delle merci dal territorio doganale
Valore in dogana delle merci
Vigilanza, controlli e poteri degli organi doganali
Violazioni e controversie doganali
Zone franche, depositi franchi, territori extradoganali e depositi speciali

**Dogane – Valore in dogana delle merci**

**Determinazione del valore delle merci ai fini doganali – Criteri.**

*Comm. Trib. Prov. di Prato, Sez. 3 (Pres. Bellesi, Est. Toccafondi)*

*Sentenza n. 51 del 13/03/2015*

In materia doganale, rientra nel potere dell’Agenzia delle Dogane determinare il valore dei beni non più col criterio del prezzo di transazione, ma con criteri alternativi, qualora sia fondato il dubbio che quello dichiarato non rappresenti il prezzo pagato.

# DEMANIO

## VOCE

Acquisizione e costruzione dei beni
Assegnazione e canoni di alloggio
Classifica e sclassifica
Cessione di beni
Costruzioni di edifici demaniali
Delimitazioni demaniali
Demanio idrico
Demanio marittimo
Demanio storico-artistico
Disposizioni generali
Manutenzione dei beni
Patrimonio disponibile e indisponibile
Riscossione dei canoni e degli indennizzi
Utilizzo dei beni

### **Demanio - Demanio marittimo**

#### **Imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime – È dovuta.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 5 (Pres. Est. Pasca)  
Sentenza n. 544 del 23/03/2015*

Alle Regioni è delegata la gestione delle funzioni amministrative, relative ai beni dello Stato oggetto di concessione. Da tale delega deriva il presupposto soggettivo dell'imposta regionale sulle concessioni demaniali relative ai beni del demanio che insistono sul territorio regionale mentre sono determinati con legge i canoni, i soggetti passivi, i presupposti dell'imposta, la base imponibile, l'aliquota e le sanzioni, che costituiscono il presupposto oggettivo.

### **Demanio - Demanio marittimo**

#### **Imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime – Concessione rilasciata dall'Autorità portuale - È irrilevante ai fini del diritto della Regione alla riscossione dell'imposta.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Cicala, Est. Calvori)  
Sentenza n. 1288 del 13/07/2015*

L'art. 2 della legge 16.05.1970, n. 281, prevede un'imposta sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso di beni del demanio dello Stato, prevede inoltre che l'imposta è dovuta dal concessionario ed è determinata dalla Regione sul cui territorio quei beni si trovano e la sua riscossione è effettuata, per conto della Regione, dagli uffici competenti alla riscossione del canone di concessione. Il fatto che la concessione sia stata rilasciata dall'Autorità portuale non rileva quindi ai fini del diritto della Regione alla riscossione dell'imposta.

### **Demanio - Demanio marittimo**

#### **Imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime – È dovuta in forza di quanto disposto dall'art. 2 della legge 16.05.1970, n. 281.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Cicala, Est. Fiorillo)  
Sentenza n. 1799 del 20/10/2015*

L'art. 2 della legge 16.05.1970, n. 281, ha delegato alle Regioni la gestione dell'imposta sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio siti nel territorio della Regione, stabilendo, con il comma 2 dello stesso art. 2 della legge citata, che "le Regioni determinano l'ammontare dell'imposta in misura non superiore al triplo del canone di concessione". Con l'art. 8, comma 1, del d.lgs. 6.5.2011, n. 68, l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo è stata trasformata in un tributo proprio regionale. Ne consegue l'indiscutibile diritto della Regione alla riscossione dell'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo.

### **Demanio - Demanio marittimo**

#### **Imposta Regionale sulle concessioni demaniali marittime – È dovuta alla Regione anche se la concessione proviene dall'Autorità portuale.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 17 (Pres. Mariotti, Est. Cannizzaro)  
Sentenza n. 1993 del 10/11/2015*

L'art. 2 della legge 16.05.1970, n. 281, ha delegato alla Regione la gestione dell'imposta sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio siti nel territorio della Regione e non rileva, per la debenza del tributo, il diverso soggetto, come l'Autorità portuale, gerente della concessione statale. Infatti, secondo la disciplina positiva, è solo la titolarità dello Stato sui beni oggetto della concessione, beni ricadenti nell'ambito del territorio regionale, che rende legittima la percezione del canone da parte della Regione.

# **TERRITORIO**

## **Catasto**

# CATASTO

## VOCE

Accertamenti tecnici
Accertamento e liquidazione
Agevolazioni ed esenzioni
Commissioni censuarie
Condono edilizio
Contenzioso
Convenzioni
Decentramento
Denuncia di variazioni: catasto terreni
Denuncia di variazioni: catasto urbano
Dichiarazione di nuova costruzione
Disposizioni generali
Domande di voltura
Estimi catastali e classamento: catasto terreni
Estimi catastali e classamento: catasto urbano
Estimi catastali e classamento: disposizioni generali
Fabbricati rurali
Intestazione dei beni
Libri fondiari
Mappe catastali
Particella catastale
Pubblicazione degli atti
Punti fiduciari
Reddito agrario e dominicale
Rendita catastale
Rilevamento catastale
Rimborsi
Servizi informatici
Territori montani
Tipo di frazionamento
Tipo mappale
Tipo particellare
Tributi speciali catastali
Violazioni e sanzioni
Visure e certificazioni

**Catasto – Estimi catastali e classamento: disposizioni generali**  
**Difetto di motivazione del classamento – Illegittimità – Sussiste.**

*Comm. Trib. Prov. Prato, Sez. 7 (Pres. Genovese, Est. Ciarlito)*  
*Sentenza n. 4 del 12/02/2015*

Il collegio ritiene di aderire al più recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione formatosi sulla questione della motivazione degli atti concernenti il classamento dei beni immobili ed espresso compiutamente con la sentenza n° 9629 del 13.6.2012 ripresa dall'ordinanza n° 2386 del 4.2.2014. I Giudici della Suprema Corte, enunciando anche il principio di diritto sotteso, hanno ritenuto che quando l'Agenzia del territorio procede ad un nuovo classamento di un'unità immobiliare deve specificare se tale mutato classamento è dovuto alle trasformazioni specifiche dell'unità immobiliare in questione oppure ad una risistemazione dei parametri relativi alla microzona, nel primo caso deve indicare le trasformazioni intervenute rendendo così possibile la conoscenza dei presupposti del riclassamento da parte del contribuente.

**Catasto – Estimi catastali e classamento: disposizioni generali**  
**Classamento immobili – Prevalenza dei requisiti di fatto sull'unitarietà dei classamenti della medesima area.**

*Comm. Trib. Prov. Prato, Sez. 5 (Pres. Cini, Est. Gherardini)*  
*Sentenza n. 76 del 14/04/2015*

Nel classamento delle unità immobiliari e nell'attribuzione della relativa rendita, l'Agenzia del Territorio deve tenere conto delle reali caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'immobile, come la grandezza del giardino o la presenza o meno di aree "a verde", essendo esse prevalenti rispetto al mantenimento dell'unitarietà della classe fra gli immobili insistenti nella medesima zona."

**Catasto – Estimi catastali e classamento: disposizioni generali**  
**Natura commerciale degli enti fieristici e dei loro immobili - Esclusione della categoria "E" – Sussiste.**

*Comm. Trib. Prov. Prato, Sez. 29 (Pres. Est. Pedone)*  
*Sentenza n. 2294 del 21/12/2015*

L'immobile fieristico nel quale sono svolte manifestazioni di promozione economica ovvero culturale e sportiva e spettacoli in genere, ha carattere commerciale, ciò che esclude l'attribuzione della categoria catastale "E", quest'ultima soltanto prevista per immobili nella sostanza considerati "extra commercium" e quindi improduttivi di reddito e pertanto non tassabili (S.C., Sen. 30.04.2015, n. 8773).

**Catasto – Denuncia di variazioni: catasto urbano**  
**Accertamento – Rettifica denuncia valore DOCFA – Esigenza motivazione – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 17 (Pres. De Simone, Est. Turco)*  
*Sentenza n. 4 del 08/01/2015*

Ove l'Ufficio provveda a rettificare, con accertamento, la denuncia di variazione DOCFA non può limitarsi a presupporre in motivazione la avvenuta variazione catastale senza fare alcun riferimento alle ragioni in fatto ed in diritto che hanno indotto la A.F. alla rettifica in questione. In difetto l'accertamento va dunque dichiarato illegittimo.

**Catasto - Rendita catastale**

**Notifica avviso di liquidazione oneri fondato su attribuzione rendita presunta -  
Affissione Albo Pretorio – Illegittimità - Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Est. Mariotti)*

*Sentenza n. 302 del 16/02/2015*

Costituisce una violazione dell'art. 2 comma 5 bis del D.L. 225/2010 la notificazione avvenuta mediante affissione in Albo Pretorio degli atti di liquidazione oneri e irrogazioni sanzioni fondato sull'atto di attribuzione della rendita catastale presunta, prevedendo, la norma sopra richiamata, la notifica per affissione in Albo Pretorio solo per gli atti di attribuzione della rendita catastale e non per quelli di liquidazione oneri e irrogazioni sanzioni, che pertanto deve essere notificato nelle forme ordinarie.

# GIOCHI E LOTTERIE

VOCE

Accertamento
Apparecchi da divertimento senza vincita in danaro
Big match
Big race
Bingo
Contenzioso
Giochi di abilità
Giochi di sorte al consumo
Giochi numerici a totalizzatore
Ippica internazionale
Ippica nazionale
Lotterie istantanee
Lotterie tradizionali
Lotto
New slot
Rete vendita giochi pubblici e agenzie
Scommesse a quota fissa
Scommesse ippiche in agenzia
Totocalcio
Totogol
Videolotteries
V7
Violazioni e sanzioni

### **Giochi e lotterie – New slot**

#### **Esercizio illecito di apparecchio di gioco senza collegamento telematico ai sensi dell'art. 39, comma 13, D.L. 30.09.2003 n. 269 - Responsabilità.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 17 (Pres. Mariotti, Est. Cannizzaro)  
Sentenza n. 1337 del 23/07/2015*

L'illecito esercizio di un apparecchio di gioco non collegato alla rete telematica AAMS, fino alle modifiche e integrazioni apportate dalla legge 27.12.2006, n. 296 (finanziaria 2007), al d.l. 30.09.2003, n. 269, era sanzionato, come previsto dall'art. 39, comma 13 dello stesso d.l. 269 citato, a carico del concessionario del nulla osta rilasciato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Pertanto il concessionario doveva pagare sia il prelievo erariale unico calcolato sulle somme giocate risultanti nella memoria dell'apparecchio stesso sia gli interessi e le sanzioni. D'altra parte la norma che limita la responsabilità a carico del concessionario al caso in cui non sia possibile l'identificazione dei soggetti che hanno commesso materialmente l'illecito è recata dall'art. 39 quater, comma 2, inserito nel d.l. 30.09.2003, n. 269, dall'art. 84 della citata legge 27.12.2006, n. 296. Norma questa che, quando l'illecito sia stato commesso prima dell'entrata in vigore della norma stessa, non può essere applicata retroattivamente, non vigendo in materia tributaria, al contrario di quanto avviene in materia penale, il principio di applicazione retroattiva della norma più favorevole.